

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE**

COMUNE DI

COMMUNE DE

**VALTOURNENCHE**



**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**  
approvato dalla G. R. con provvedimento n° 7114 del  
27/07/1989

***ADEGUAMENTO P.R.G. AL P.T.P.  
ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11***

**NTA**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

ELABORATO ADEGUATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 12 DEL  
19/04/2016 CHE HA ACCOLTO INTEGRALMENTE LE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE  
CONTENUTE NELLA DGR n.460 DEL 07/04/2016.

Integrazione adeguamento FEBBRAIO 2021

*Ing.* **BOTTA Giovanni**

*Arch.* **HÉRIN Renato**

*Agronomo dott.* **CERISE Italo**

*Geologo dott.* **DE LEO Stefano**

## SOMMARIO

**Titolo I - Disposizioni direttive - 1 -****Capo I- Fonti.....- 1 -**

Art. 1 (Terminologia) .....	- 1 -
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG finalizzate all'attuazione degli interventi).....	- 2 -
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG).....	- 3 -
Art. 4 (Contenuti e finalità del PRG).....	- 4 -
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG).....	- 6 -

**Capo II- Disposizioni generali.....- 8 -**

Art. 6 (Infrastrutture e servizi ) .....	- 8 -
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi) .....	- 10 -
Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia).....	- 12 -
Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali).....	- 14 -
Art. 10 (Usi e attività) .....	- 15 -
Art. 11 (Equilibri funzionali).....	- 21 -
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)-	22
-	
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione) .....	- 23 -
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento) .....	- 24 -
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività) .....	- 26 -
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi).....	- 28 -
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche).....	- 29 -
Art. 18 (Fasce di rispetto).....	- 30 -
Art. 19 (Difesa del suolo).....	- 31 -
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico).....	- 33 -
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria).....	- 34 -
Art. 21bis (Capacità edificatoria).....	- 35 -
Art. 21ter (Uso razionale delle risorse energetiche, riduzione delle emissioni inquinanti e aumento dell'efficienza energetica degli edifici) .....	- 36 -
Art. 21 quater (Rischio sismico) .....	- 37 -

**Titolo II - Disposizioni specifiche - 38 -****Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali .....- 38 -**

Art. 22 (Unità di paesaggio) .....	- 38 -
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio) .....	- 39 -
Art. 24 (Tutela dei beni paesaggistici) .....	- 41 -
Art. 25 (Classificazione e disciplina di strutture ed edifici esterni alle sottozone di tipo A e	

considerati di valore culturale).....	- 42 -
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) .....	- 47 -
Art. 27 (Percorsi storici).....	- 48 -

## Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica- 49

-

Art. 28 (Trasporti ) .....	- 49 -
Art. 29 (Sorgenti, pozzi) .....	- 50 -
Art. 30 (Corsi d'acqua naturali pubblici, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse").....	- 53 -
Art. 31 (Produzione, reti di trasporto e distribuzione dell'energia) .....	- 54 -
Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature) .....	- 55 -
Art. 32 bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie) .....	- 56 -
Art. 33 (Viabilità).....	- 57 -
Art. 34 (Gasdotta, acquedotto) .....	- 62 -
Art. 35 (Gestione dei rifiuti) .....	- 63 -
Art. 36 (Industria e artigianato).....	- 64 -
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione).....	- 65 -
Art. 38 (Cimitero comunale).....	- 67 -
Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche) .....	- 68 -

## Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica.....- 70 -

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico) .....	- 70 -
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica).....	- 72 -
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria , nazionale , regionale e zone di protezione speciale) .....	- 73 -

## Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità .....- 74 -

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone) .....	- 74 -
Art. 44 (Sottozone di tipo "A").....	- 79 -
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A").....	- 83 -
Art. 46 (Sottozone di tipo "B") .....	- 84 -
Art. 47 (Sottozone di tipo "C").....	- 87 -
Art. 48 (Sottozone di tipo "D").....	- 89 -
Art. 49 (Sottozone di tipo "Ea") .....	- 90 -
Art. 50 (Sottozone di tipo "Eb").....	- 91 -
Art. 51 (Sottozone di tipo "Ec") .....	- 94 -
Art. 52 (Sottozone di tipo "Ed") .....	- 96 -
Art. 53 (Sottozone di tipo "Ee") .....	- 98 -
Art. 54 (Sottozone di tipo "Ef").....	- 100 -
Art. 55 (Sottozone di tipo "Eg") .....	- 102 -
Art. 56 (Sottozone di tipo "Eh").....	- 105 -
Art. 57 (Sottozone di tipo "Ei") .....	- 107 -
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E).....	- 108 -
Art. 59 (Beni strumentali a servizio dei fondi agricoli, strutture pertinenziali e altre	

strutture non disciplinate dal manuale degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali).....	- 110 -
Art. 60 (Sottozone di tipo “F”) .....	- 113 -
Art. 61 (Aree destinate a servizi).....	- 114 -
Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali).....	- 121 -

## Capo V- Ambiti inedificabili .....- 122 -

Art. 63 (Aree boscate).....	- 122 -
Art. 64 (Zone umide e laghi).....	- 123 -
Art. 65 (Terreni sedi di frane) .....	- 124 -
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione).....	- 125 -
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine) .....	- 126 -
Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico) .....	- 127 -

## Capo VI- Disposizioni finali .....- 128 -

Art. 69 (Destinazioni d’uso in atto) .....	- 128 -
Art. 70 (Vigilanza e sanzioni) .....	- 129 -
Art. 71 (Poteri di deroga).....	-130-
Art. 72 (Limiti normativi).....	-131-

## **Titolo I - Disposizioni direttive**

### **Capo I- Fonti**

#### **Art. 1 (Terminologia)**

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:

PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;

NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;

PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;

NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);

RE = Regolamento Edilizio ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;

PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con LR 10 aprile 1998, n. 13;

NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della LR 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);

PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;

PST = Programma di sviluppo turistico LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;

PSR = Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020, Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione n. C (2015) 7885;

SCIA edilizia = segnalazione certificata di inizio attività edilizia, LR 6 aprile 1998, n. 11, e smi, art. 59, 61;

PdC = permesso di costruire, LR 6 aprile 1998, n. 11, e smi, art. 59, 60;

L = legge dello Stato;

LR = legge della Regione Valle d'Aosta;

PTA = Piano di tutela della acque – ai sensi dell'art. 44 del d.leg.vo 152/1999 e smi;

D.leg.vo = decreto legislativo dello Stato;

smi = Successive Modificazioni e Integrazioni (a una legge);

NTA<sub>tab</sub> = Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA;

DPR = Decreto Presidente della Repubblica;

DGR = Deliberazione di Giunta regionale;

DCR = Deliberazione di Consiglio regionale.

**Art. 2 (Modalità di lettura del PRG finalizzate all'attuazione degli interventi)**

1. Per l'individuazione delle disposizioni applicabili nella realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare le disposizioni generali, di cui al Capo II del Titolo I, quelle specifiche di cui al Titolo II, quelle finali di cui al Titolo III e le norme di tipo regolamentare-edilizio, con le seguenti verifiche:
  - a) sottozona nella quale ricade l'intervento e applicazione delle relative prescrizioni urbanistiche di cui agli artt da 44 a 60 del Capo IV del Titolo II;
  - b) cartografia degli ambiti inedificabili e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli artt da 63 a 68 del Capo V del Titolo II e altri studi di settore aventi efficacia ai sensi di legge;
  - c) aree o siti di specifico interesse e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli articoli del Capo I e Capo III del Titolo II;
  - d) aree ed attrezzature che comportano specifiche limitazioni agli usi ed agli interventi di cui agli articoli del Capo II del Titolo II;
  - e) aree destinate a servizi pubblici o di interesse generale e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli artt 61 e 62 del Capo IV del Titolo II;
  - f) rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt da 11 a 16 del Capo II del Titolo I;
  - g) altre verifiche non ricomprese nelle lettere precedenti derivanti dal rispetto di altre disposizioni delle presenti NTA e/o derivanti dall'applicazione di leggi regionali o nazionali.
2. In relazione al punto b) del precedente comma 1, le sottozone omogenee di tipo A, B, C, E e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico di livello alto e/o medio sono contrassegnate con un asterisco “\*” sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e nelle relative tabelle; per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di settore<sup>1</sup>.
3. La rispondenza delle disposizioni applicabili ed il rispetto delle verifiche di cui al comma 1 devono essere dimostrati nella relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi.
4. Le note in calce alle presenti norme costituiscono richiami a leggi, delibere di attuazione, D.leg.vi, regolamenti, circolari, normative tecniche, e alle relative disposizioni, il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
5. Il richiamo a leggi e normative indicato nell'articolato o nelle note in calce delle presenti NTA, od il loro mancato richiamo, non esime dall'obbligo delle verifiche da eseguirsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, ciò anche al fine del dinamico controllo del testo normativo in rapporto al mutamento del quadro legislativo di riferimento.
6. Le PRESCRIZIONI PARTICOLARI riportate in calce alle tabelle (TAB. ...bis) dell'elaborato NTAtab hanno valore prescrittivo.

---

<sup>1</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35,36 e 37

**Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)**

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale<sup>2</sup>.
2. Il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune<sup>3</sup>.
3. Il PRG dà applicazione ai principi indicati dalla vigente legislazione urbanistica<sup>4</sup> e definisce l'organizzazione dell'intero territorio comunale.

---

<sup>2</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 11, comma 1

<sup>3</sup> NAPTP, art. 3

<sup>4</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 11, commi 1 e 2

#### **Art. 4 (Contenuti e finalità del PRG)**

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla vigente legislazione urbanistica<sup>5</sup> e, più dettagliatamente, dai relativi provvedimenti attuativi e recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi espressi dalle NAPTP.
2. In coerenza con la vigente legislazione urbanistico-territoriale, il PRG ha come riferimento il modello di sviluppo sostenibile che si attua attraverso la creazione di condizioni di complessivo sviluppo economico nel rispetto del contesto ambientale, attingendo dalle risorse presenti sul territorio e indicando, nei limiti delle possibilità operative e delle competenze dello strumento urbanistico comunale, le strategie atte ad eliminare o a mitigare le problematiche emergenti dalla situazione locale.
3. Il PRG si pone le seguenti finalità:
  - A – Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
    - A1 – Conservazione e fruizione degli ecosistemi ambientali
    - A2 – Salvaguardia e recupero funzionale del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico-ambientale per usi compatibili con l'esigenza di tutela
    - A3 – Sostanziale e complessiva limitazione all'espansione degli attuali insediamenti residenziali quale salvaguardia del territorio agricolo produttivo e del contesto paesaggistico naturale ed antropico tradizionale
    - A4 – Riqualificazione del paesaggio urbanizzato e completamento del recupero funzionale del territorio agricolo, in uso e di quello compromesso, quest'ultimo per usi compatibili
    - A5 – Difesa del suolo a salvaguardia del territorio;
  - B – Sviluppo economico compatibile con gli specifici caratteri del territorio
    - B1 – Miglioramento quantitativo e qualitativo delle attività agro-silvo-pastorali a presidio del territorio e quale mezzo di sviluppo economico integrato con l'offerta turistica valorizzando la produzione locale
    - B2 – Mantenimento delle attività produttive con potenziamento delle piccole attività artigianali
    - B3 – Azione di recupero del patrimonio edilizio anche come mezzo di sostegno alle piccole imprese edili locali
    - B4 – Riqualificazione e potenziamento del “sistema turismo”
    - B5 – Completamento funzionale del comprensorio sciistico
    - B6 – Incremento delle attività commerciali e ricettive alberghiere ed extralberghiere;
  - C – Miglioramento delle condizioni di benessere della popolazione
    - C1 – Garanzia di abitazione per la popolazione residente adeguata alle esigenze funzionali e qualitative della vita moderna
    - C2 – Completamento della dotazione infrastrutturale correlata alle moderne esigenze di utilizzo e miglioramento dei servizi pubblici esistenti

---

<sup>5</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 12, commi 1, 2, 3

C3 – Garanzia di eque condizioni di vivibilità diffusa

C4 – Sicurezza della popolazione nelle fasce territoriali a rischio di eventi calamitosi

C5 – Valorizzazione delle fonti di energia alternativa e dei materiali ecocompatibili.

4. Al fine di conseguire le finalità espresse nel precedente comma 3, il PRG:
- tutela e valorizza i beni naturalistici, paesaggistici e culturali,
  - organizza l'uso razionale del suolo per creare condizioni di sviluppo socio-economico e di benessere per la popolazione in rapporto all'esigenza di difesa del suolo e alle potenziali situazioni di rischio idrogeologico,
  - definisce le destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati,
  - prescrive i tipi, le modalità e la programmata successione temporale degli interventi,
  - determina il fabbisogno di abitazioni e la capacità insediativa in relazione alle attività da potenziare ed al prevedibile incremento della popolazione con residente e fluttuante con particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente;
  - organizza il territorio in correlazione al sistema infrastrutturale esistente o previsto.
5. In particolare, le presenti norme disciplinano gli usi e gli interventi sul territorio comunale, per ogni singola sottozona<sup>6</sup>, tenuto conto dei sistemi ambientali<sup>7</sup>, degli ambiti inedificabili<sup>8</sup> e delle aree e dei siti di specifico interesse<sup>9</sup>, e gli interventi relativi ai diversi settori<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> DGR 15 febbraio 1999, n. 421

<sup>7</sup> NAPTP, TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO

<sup>8</sup> NAPTP, TITOLO III – NORME PER SETTORI art. 32, 33, 35; LR 6 aprile 1998, n. 11, TITOLO V Capo I

<sup>9</sup> NAPTP, TITOLO III – NORME PER SETTORI art.38, 39, 40

<sup>10</sup> NAPTP, Titolo III – NORME PER SETTORI

## Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

1. Gli elaborati<sup>11</sup> costituenti il PRG si compongono di:
  - a) cartografia motivazionale, su base carta tecnica regionale (CTR), in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale, in scala 1:5.000 per le parti antropizzate:
    - M1 – carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico;
    - M2 – carta di analisi dei valori naturalistici;
    - M3 – carta dell’uso del suolo e strutture agricole;
    - M4 – carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali;
    - M5 – carta dei vincoli D.leg.vo 42/2004 (ex legge 431/1985);
  - b) cartografia prescrittiva, su base catastale, in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate, in scala 1:1.000 per la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A od in altre sottozone:
    - P1 – carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;
    - P2 – carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica;
    - P3 – carta di tutela e valorizzazione naturalistica;
    - P4 – cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG;
    - P401 – classificazione degli edifici;
    - Ambiti inedificabili e norme tecniche di attuazione degli ambiti inedificabili<sup>12</sup>;
  - c) Relazione, composta da due elaborati:
    - R1 – Analisi della situazione ambientale
    - R2 – Progetto di PRG e compatibilità ambientale;
    - RS – Relazione di sintesi
  - d) NTA – Norme Tecniche di attuazione;
  - e) NTAtab – Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie;
  - f) Prgdati – Tabelle dei dati territoriali su supporto informatico.
2. Gli elaborati di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1 hanno esclusivo carattere motivazionale ed esplicativo della situazione esistente e delle scelte di pianificazione; quelli di cui alle lettere b), d) ed e) hanno carattere prescrittivo e vincolante nell'attuazione degli interventi sul territorio.
3. In caso di discordanza tra indicazioni contenute negli elaborati cartografici prevalgono quelle dettagliate a scala maggiore.
4. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si applicano le disposizioni di legge<sup>13</sup> e le relative procedure<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 12, comma 4 e DGR 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

<sup>12</sup> Comprende la cartografia di cui al Titolo V della LR 11/1998

<sup>13</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14, comma 5, lettera a)

<sup>14</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 17

5. In riferimento alla problematica di cui al comma precedente ed in considerazione del fatto che non sempre gli elementi urbanistici, quali i tracciati stradali, le arginature, le canalizzazioni, ecc., riportati sulle carte prescrittive derivano da frazionamenti catastali, in caso di eventuale discostamento tra questi elementi rappresentati sulla carta P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG e la situazione riscontrabile nella realtà vale l'interpretazione che la "ratio" della pianificazione deve essere rapportata allo stato di fatto.
6. La rappresentazione degli immobili e delle attrezzature sulla base catastale non certifica la loro esatta ubicazione e le relative dimensioni planimetriche, né costituisce motivo di legittimazione di eventuali costruzioni realizzate in assenza od in difformità di regolare titolo abilitativo ai sensi di legge, né rappresenta riferimento in merito al titolo di proprietà.
7. Le aree tutelate per legge<sup>15</sup> rappresentate nella carta M5 - vincoli D. leg.vo 42/2004 (ex legge 431/1985) sono indicative e devono essere verificate rispetto all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
8. Le attrezzature con rilevanza urbanistica individuate nella carta "P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" sono da considerarsi indicative del tipo di vincolo gravante nei diversi ambiti territoriali; in relazione alla dinamica modificazione temporale dei tracciati e delle caratteristiche costitutive delle attrezzature, la loro specifica tipologia e dimensione e la precisa localizzazione devono essere verificate caso per caso sul territorio e con gli enti proprietari o gestori dei servizi connessi ad ogni attrezzatura al fine dell'acquisizione del titolo abilitativo di cui all'art. 7 delle NTA.
9. In considerazione dell'utilizzo di coordinate differenziate per la cartografia catastale e quella tecnica regionale, la rappresentazione delle piste di sci e degli impianti di risalita nelle carte "P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" e "P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG" non certifica la loro esatta ubicazione e le relative dimensioni planimetriche, per le quali occorre fare riferimento alla cartografia del Catasto piste<sup>16</sup> per gli usi previsti nella vigente legislazione.

---

<sup>15</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, Artt. 136 e 142

<sup>16</sup> LR 17 marzo 1992, n. 9

## Capo II- Disposizioni generali

### Art. 6 (Infrastrutture e servizi )

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali<sup>17</sup>.
2. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:
  - a) approvvigionamento idrico pubblico o privato capace di fornire la dotazione giornaliera per abitante prevista dalla vigente legislazione e dai relativi piani di settore<sup>18</sup>;
  - b) sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
  - c) accessibilità mediante strada veicolare.
3. L'amministrazione comunale verifica ogni anno l'efficienza e l'adeguatezza delle infrastrutture a rete, di cui al comma precedente, e dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale.
4. Per le sottozone di nuovo impianto di tipo C, la cui attuazione è assoggettata alla preventiva approvazione di un PUD, la verifica della sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al precedente comma 2 è demandata allo strumento attuativo medesimo.
5. Qualora si rilevi la carenza nella dotazione di infrastrutture a rete indicate al comma 2, al fine del rilascio del titolo abilitativo, il richiedente il titolo abilitativo può provvedere all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale e previa stipula di apposita convenzione con il Comune; se non già di proprietà dell'Amministrazione comunale, dette aree e le relative opere infrastrutturali sono acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune. Il richiedente può avvalersi della facoltà di scomputo parziale o totale della quota di contributo afferente agli oneri di urbanizzazione relativi al titolo abilitativo in oggetto<sup>19</sup>.
6. Nelle sottozone E si stabilisce come livello infrastrutturale primario:

---

<sup>17</sup> DCR 517/XI del 24 marzo 1999

<sup>18</sup> PTA, Norme di Attuazione, Allegato C, Capitolo 2 Scheda 3.A.3

<sup>19</sup> L 28 gennaio 1977, n. 10 e smi, art. 11, comma 1 seconda parte

- a) l'approvvigionamento di acqua sicuramente potabile mediante allacciamento all'acquedotto comunale o con utilizzazione di sorgente idonea sulla base di certificati di analisi, rilasciati secondo le modalità di legge, oppure da pozzi e/o serbatoi idonei a contenere liquidi potabili (anche in questo caso con le certificazioni suddette);
  - b) lo smaltimento delle acque luride mediante allacciamento alla fognatura comunale oppure, se consentito, con fossa settica stagna;
  - c) l'accessibilità pubblica o privata anche di tipo pedonale.
7. Il richiedente il titolo abilitativo per eventuali interventi edilizi in tali sottozone E dovrà stipulare con il Comune apposita convenzione in cui garantisca:
- a) di realizzare a proprie spese l'infrastrutturazione primaria minima necessaria senza richiedere compenso alcuno all'Amministrazione Comunale;
  - b) di ritenere adeguata l'eventuale infrastrutturazione esistente e/o dall'Amministrazione Comunale proposta;
  - c) di rinunciare a richiedere una maggiore infrastrutturazione così come prevista dalle lett. a), b), e c) del comma 2.

**Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi)**

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD<sup>20</sup> e di programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio<sup>21</sup>; nelle zone di tipo A l'attuazione può avvenire anche mediante l'apposita normativa di attuazione<sup>22</sup>.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure indicate dalla vigente legislazione urbanistica<sup>23</sup>, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) o la comunicazione di varianti in corso d'opera, nonché qualsiasi altro atto abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico<sup>24</sup> rilasciabili in assenza di PUD, le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere pubbliche comunali<sup>25</sup>.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP tradotte nelle presenti NTA, nonché le cartografie degli Ambiti inedificabili e le relative Norme Tecniche di Attuazione.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui sono ammessi il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi. I casi e le modalità applicative del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) seguono le rispettive disposizioni legislative in materia<sup>26</sup>.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio del permesso di costruire, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge<sup>27</sup>, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione<sup>28</sup>.
6. L'attuazione degli interventi che determinano trasformazioni urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali, di cui al comma 1 dell'art. 9 delle presenti NTA è subordinata alla formazione e all'approvazione di PUD, di iniziativa pubblica o privata, comunque denominati, piani paesaggistici o piani o programmi di settore ai sensi di legge, programmi e progetti integrati secondo le disposizioni del PTP.
7. Gli interventi nelle zone di tipo A, eccedenti quelli ammessi in assenza di strumenti attuativi

<sup>20</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 48, 49, 50; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti; DGR15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

<sup>21</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 51

<sup>22</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 2; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti; DGR15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

<sup>23</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, TITOLO IV

<sup>24</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 59

<sup>25</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 62, comma 1

<sup>26</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 60 e 61

<sup>27</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 68

<sup>28</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11- e smi, artt. da 64 a 72

dalla vigente legislazione<sup>29</sup> sono soggetti all'obbligatoria formazione di apposita Normativa di attuazione<sup>30</sup>.

8. Nelle zone di tipo A, oltre agli interventi ammessi in assenza di strumento attuativo ed in presenza di Normativa di attuazione, di cui al precedente comma, sono consentiti ulteriori interventi previa formazione di PUD<sup>31</sup>.
9. L'attuazione del PRG si realizza anche attraverso gli strumenti attuativi definiti dal PTP e richiamati al successivo art. 20 delle NTA.

---

<sup>29</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4 e 4bis

<sup>30</sup> DGR n. 1759/2014

<sup>31</sup> DGR n. 1759/2014

**Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)**

1. Gli interventi, comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo secondo quanto stabilito dalla legge, sono definiti dalla normativa regionale; le presenti norme definiscono gli interventi ammessi sul territorio comunale, qualora individuati nelle NTAtab per ogni sottozona, che costituiscono una declinazione delle categorie d'intervento definite dalla stessa normativa regionale<sup>32</sup>, a cui vanno di volta in volta ricondotti:
  - a) interventi di recupero:
    1. manutenzione straordinaria;
    2. restauro;
    3. risanamento conservativo;
    4. ristrutturazione edilizia. Rientrano altresì nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di sopraelevazione non derivanti dall'adeguamento delle altezze interne dei piani esistenti ai minimi di legge e gli interventi di ampliamento planivolumetrico;
    5. ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;
    6. ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso<sup>33</sup>;
  - b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla precedente lettera a); sono comunque da considerarsi tali:
    1. la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti di ampliamento già ricompresi negli interventi elencati alla precedente lettera a)";<sup>33bis</sup>
    2. la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
    3. l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
    4. l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee;
    5. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente di suolo inedificato;
    6. i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
  - c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
  - d) altri interventi:

---

<sup>32</sup> DGR 5 dicembre 2014, n. 1759

<sup>33</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 1, lettera i)

<sup>33bis</sup> DGR 1759/2014

1. il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74;
  2. riconversione ai sensi di legge<sup>34</sup>;
  3. rilocalizzazione ai sensi di legge<sup>35</sup>; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino<sup>36</sup>;
  4. demolizione e ricostruzione a pari volumetria<sup>37</sup>;
  5. scavi e movimenti di terra;
  6. depositi di materiale, di attrezzature e automezzi.
2. Ad esclusione dei fabbricati classificati “monumento” o “documento”; gli ampliamenti in elevazione per aumentare l’altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge<sup>38</sup>, di cui al precedente punto 5, lettera a), comma 1 del presente articolo sono ammessi a prescindere dai parametri di densità fondiaria e di altezza dei fabbricati previsti in ogni sottozona di PRG.
3. Nell’effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati sparsi esterni alle sottozone di tipo A e costruiti in data anteriore al 1946 si applicano le disposizioni dell’articolo 25 delle NTA

---

<sup>34</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 69, comma 3

<sup>35</sup> NAPTP, art. 25, comma 4

<sup>36</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 69, comma 5

<sup>37</sup> DGR n. 1759/2014

<sup>38</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95

**Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)**

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli che determinano modificazioni sostanziali dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio in un altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale nonché quelli comportanti alterazioni degli ecosistemi naturali e/o degli elementi sensibili caratterizzanti il paesaggio dello specifico contesto ambientale e la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; in merito, a titolo non esaustivo, si elencano gli interventi seguenti:
  - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
  - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto comportante rilevanti modificazioni nell'assetto edilizio ed infrastrutturale di un'intera sottozona;
  - c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi<sup>39</sup>;
  - d) valorizzazione complessiva di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche al fine di migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree e per eliminare i fattori degradanti in esse presenti<sup>40</sup>;
  - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a 5 ha;
  - f) sistemazioni agrarie riguardanti aree con superficie superiore a 5 ha<sup>41</sup>;
  - g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg riguardanti terreni con superficie superiore a 1 ha ;
  - h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 2 ha;
  - i) serre, fisse di superficie superiore a 1.000 m<sup>2</sup> .

---

<sup>39</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4

<sup>40</sup> NAPTP, art. 40

<sup>41</sup> NAPTP, art. 26, comma 6

### **Art. 10 (Usi e attività)**

1. Le categorie di usi ed attività definite dalla vigente legislazione urbanistica<sup>42</sup> sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13; queste ultime costituiscono specifico riferimento dei diversi tipi di usi ed attività individuabili sul territorio e, non avendo carattere esaustivo, possono essere localmente precisate od integrate con altre ulteriori nelle tabelle di sottozona NTAtab con riferimento alla categoria di appartenenza di cui alla suddetta legge regionale.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - a1) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
  - a2) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
  - a3) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - b1) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia;
  - b2) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia;
  - b3) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura;
  - b4) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura;
  - b5) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura;
  - b6) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura;
  - b7) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
  - b8) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni

---

<sup>42</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 73

dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;

- b9) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b10) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b11) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- b12) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- b13) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche;
- b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche;
- b15) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b16) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b17) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b18) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b19) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi;
- b20) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi;
- b21) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie;
- b22) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie;

- b23) centri di turismo equestre regionali aventi carattere agro-silvo-pastorale, non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione<sup>43</sup>;
  - b24) agriturismo;
  - b25) serre mobili di cui all'art. 59 delle NTA;
  - b26) serre fisse di cui all'art. 59 delle NTA
4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
  - c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
  - c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
  - c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.
5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- d1) abitazione permanente o principale;
  - d2) bed and breakfast;
- 5bis. dbis1) destinazione ad abitazione temporanea<sup>44</sup>.
6. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- e1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (e1);
  - e1bis) artigianato di servizio;
  - e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;
  - e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
  - e4) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
  - e5) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;
  - e6) le serre mobili di cui all'art. 59 delle NTA;
  - e7) le serre fisse cui all'art. 59 delle NTA.

---

<sup>43</sup> LR 13 maggio 1993, n.33, art. 12, comma 4

<sup>44</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 73 come modificato dall'art. 45 della LR 29 dicembre 2003, n.21

7. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - f1) esercizi di vicinato;
  - f2) medie strutture di vendita;
  - f3) commercio su aree pubbliche;
  - f4) stazioni di servizio automobilistiche, quali distributori carburanti e servizi accessori, assistenza meccanica, autolavaggi, bar, market, ecc.
8. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - g1) alberghi, compreso l'alloggio del conduttore;
    - g1.1) albergo diffuso;
  - g2) residenze turistico-alberghiere, compreso l'alloggio del conduttore;
  - g3) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
  - g4) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
  - g5) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;
  - g6) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);
  - g7) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
  - g8) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio;
  - g9) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici;
  - g10) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;
  - g11) sosta temporanea autocaravan;
  - g12) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza;
9. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - h1) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante;
  - h2) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante.
10. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

*Omissis (stralciato DGR 460/2016)*
11. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - l1) impianti sportivi coperti;
  - l2) impianti sportivi all'aperto;
  - l3) impianti per pubblici spettacoli;

- 14) impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio; ivi compresi gli impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali;
  - 15) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
  - 16) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.
12. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- m1) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale e le opere di urbanizzazione primaria;
  - m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi e le opere di urbanizzazione primaria;
  - m3) impianti di radio - telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
  - m4) altri impianti di radio - telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
  - m5) cabine di trasformazione dell'energia elettrica.
13. Le attività terziarie con destinazione ad uffici, studi e simili sono da ricomprendere nella categoria della destinazione ad abitazione permanente o principale (d), di cui al precedente comma 5, salvo che, per il tipo di attività esercitate, non siano ascrivibili alle altre categorie artigianali (e), commerciali (f), turistiche (g), ecc.<sup>45</sup>.
14. Le aree e le infrastrutture connesse alle singole attività ed alle destinazioni d'uso di cui ai precedenti commi dal 2 al 13 sono equiparate alle attività e destinazioni d'uso alle quali fanno riferimento per utilizzo, ad esempio e a titolo non esaustivo, le autorimesse, le aree di parcheggio, i ripostigli, i magazzini di deposito merci, i locali per impianti tecnologici, ecc.
15. Le attività e le destinazioni d'uso in atto sono sempre ammesse fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute nelle tabelle di sottozona, in modo specifico quelli:
- di tipo naturalistico (a) di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sempre esercitati;
  - di carattere agro-silvo-pastorale (b) di cui al comma 3 del presente articolo possono essere mantenuti ed esercitati.
16. Le attività e le destinazioni d'uso in atto non coerenti con quelle previste nelle sottozone di appartenenza sono tollerate nei limiti delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 69 delle NTA.
17. Il mutamento di destinazione d'uso tra le diverse categorie o sottocategorie di cui ai precedenti commi è sempre consentito nei limiti delle indicazioni riportate nelle tabelle di ogni sottozona e fatta salva diversa disposizione normativa, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure<sup>46</sup>.
18. Le attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale, di cui alla categoria

<sup>45</sup> *Determinazione dell'Osservatorio per l'applicazione della LR 11/98 e del PTP del 19.03.2007*

<sup>46</sup> *LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 74*

m) del precedente comma 12, sono ammesse sull'intero territorio comunale in quanto connesse a opere di urbanizzazione primaria, fatta salva diversa specificazione contenuta nelle norme relative ad ogni sottozona e ancorché non espressamente indicate nelle singole tabelle di sottozona.

19. La realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse ammesse in tutto il territorio comunale ai sensi del precedente comma 18, per le quali sussiste l'obbligo di acquisizione degli immobili ai sensi di legge, è subordinata alla loro puntuale individuazione nella cartografia prescrittiva in quanto servizi di interesse locale o regionale, in conformità alle procedure indicate nella vigente legislazione.
20. La destinazione ad usi ed attività di pubblico interesse di rilievo locale è quella che risponde ai fini perseguiti dall'Amministrazione comunale espressi al comma 3 dell'articolo 4 delle NTA. Nelle singole fattispecie gli usi e le attività idonei per la loro qualificazione a perseguire il pubblico interesse sono quelli diretti alla:
  - conservazione e fruizione degli ecosistemi naturali;
  - riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbanizzato e rurale;
  - difesa del suolo;
  - sicurezza della popolazione in rapporto agli eventi calamitosi;
  - valorizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile e dei materiali ecocompatibili.
21. Ancorché non espressamente esplicitato, la destinazione ad abitazione permanente o principale (d) indicata nelle tabelle di sottozona è da intendersi comprensiva di entrambe le sottocategorie d1) abitazione permanente o principale e d2) bed and breakfast.
22. La modifica delle destinazioni ad usi ed attività che comportano una diminuzione dell'indice fondiario non può essere concessa oltre la misura massima derivante dalla nuova destinazione per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dall'ottenimento dell'agibilità.

**Art. 11 (Equilibri funzionali)**

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli equilibri funzionali<sup>47</sup> attengono agli aspetti seguenti:
  - servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
  - tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
  - usi e attività di cui all'art. 10;
  - condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'Ufficio tecnico comunale via via che pervengono le istanze e ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.
3. In relazione all'applicazione degli equilibri di cui al comma 4 dell'art 14 delle NTA, qualora alla fine del primo anno immediatamente successivo alla data di adozione della presente variante generale, così come pure alla fine degli anni successivi al primo, si verifichi che, con riferimento alle concessioni assentite, i rapporti massimi siano stati superati, non possono essere assentite ulteriori concessioni per fabbricati di nuova costruzione fino a quando non sia stato colmato il deficit di concessioni relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente.
4. Il mancato inizio dei lavori entro i termini fissati dal titolo abilitativo per un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente comporta, negli anni in cui ciò si verifichi, la sospensione dell'assentimento di ulteriori concessioni per fabbricati di nuova costruzione fintantoché non venga iniziato un intervento avente uguali finalità e volumetria almeno pari a quello non iniziato.
5. Sulle istanze relative a fabbricati di nuova costruzione per le quali, ai sensi dei commi precedenti, non può essere assentito il titolo abilitativo, ogni determinazione viene sospesa fintantoché il rispetto degli equilibri funzionali non consenta l'assentimento di ulteriori concessioni per fabbricati di nuova costruzione. Le istanze per le quali è stata sospesa ogni determinazione sono riprese in esame nello stesso ordine in cui sono state annotate nel protocollo comunale.
6. Ai soli fini del rispetto degli equilibri funzionali, sono assentite, anche in data successiva alla scadenza dell'anno, le concessioni le cui istanze siano pervenute al Comune almeno sessanta giorni prima della data di scadenza dell'anno stesso.
7. Alla scadenza di ogni anno il Sindaco dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di trenta giorni consecutivi nell'albo comunale, delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali sopra riportati.
8. Qualora nel corso dell'anno venga accertato il superamento dei rapporti massimi ovvero in data antecedente la verifica di cui al precedente comma 2, ogni determinazione viene sospesa e il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ne dà comunicazione al Sindaco il quale dà notizia al pubblico secondo i tempi e le procedure di cui al comma 7.

---

<sup>47</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 12, comma 2

**Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)**

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di recupero edilizio, ad esclusione della ristrutturazione edilizia, sono attuabili senza condizioni.
2. Nelle sottozone di tipo E e in quelle di tipo A ancora sprovviste di accesso pubblico veicolare o delle reti di acquedotto e fognatura pubbliche, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche è da considerarsi garantito rispettivamente con semplice accesso pedonale, con sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui, pubblici o privati, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene.
3. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di ristrutturazione edilizia nelle sottozone diverse da quelle di cui al comma precedente destinate agli insediamenti sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 2.
4. La verifica di conformità dei progetti alle disposizioni contenute nel presente articolo è effettuata in fase di istruttoria delle relative pratiche.

**Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)**

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 2.
2. Per le sottozone di nuovo impianto di tipo Ca, Cb e Cd, assoggettate a PUD, lo strumento attuativo deve garantire la sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al comma 2 dell'articolo 6 delle NTA, nonché deve definire le quantità minime di aree destinate a parcheggio ai sensi del comma 6 dell'articolo 47 delle NTA.
3. Nel caso di nuova costruzione, nelle sottozone di tipo E e, in presenza di PUD, in quelle di tipo A ancora sprovviste di accesso pubblico veicolare o delle reti di acquedotto e fognatura pubbliche, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche è da considerarsi garantito rispettivamente con semplice accesso pedonale, con sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui, pubblici o privati, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene.
4. La verifica di conformità dei progetti alle disposizioni contenute nel presente articolo è effettuata in fase di istruttoria delle relative pratiche.

**Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)**

1. Nelle sottozone di tipo E, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10, sono consentiti e sono attuabili alle condizioni<sup>48</sup> di seguito indicate:
  - a) venga acquisito il giudizio di razionalità<sup>49</sup> espresso dalle competenti strutture regionali;
  - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente<sup>50</sup>;
  - c) vi sia coerenza con i programmi di settore;
  - d) vengano salvaguardati gli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale<sup>51</sup>;
  - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n. 260 UBA<sup>52</sup> per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi. Il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche operanti sul territorio comunale da almeno tre anni.
2. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività produttive artigianali, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate<sup>53</sup>:
  - a) che non siano realizzabili mediante il solo recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente;
  - b) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale<sup>54</sup>.
3. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per usi ed attività ammessi nella sottozona di appartenenza sono sempre attuabili fatta salva la verifica degli equilibri funzionali relativi ai servizi di cui al precedente articolo 12.
4. Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, lettera dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale<sup>55</sup>, con

<sup>48</sup> NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

<sup>49</sup> Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi.

<sup>50</sup> Sulla base del manuale tecnico approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi

<sup>51</sup> NAPTP, art. 26, comma 3

<sup>52</sup> Calcolato in base al manuale contenente gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi approvato con DGR 1544/2006 e smi.

<sup>53</sup> NAPTP, art. 25, comma 4, 5

<sup>54</sup> NAPTP, art. 25, commi 4 e, 5

<sup>55</sup> NAPTP, art. 24, commi 2 e 3

esclusione degli interventi relativi alle aree assoggettate a PUD, e fino ad un massimo di 7.000 m<sup>2</sup> di SUR di nuova edificazione.

5. Si prescinde dalla verifica di cui al precedente comma 4, nel caso di interventi di nuova costruzione a favore della residenza permanente o principale e di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 68 delle NTA.
6. Oltre che all'interno delle sottozone di tipo A, la nuova costruzione di autorimesse interrato a servizio delle unità residenziali e delle attività presenti nei nuclei storici è ammessa nelle limitrofe sottozone di tipo Eg indicate nelle tabelle di sottozona ed evidenziate con apposito retino e sigla "LM" sulla tavola P4
7. In subordine, nell'impossibilità oggettiva di reperire aree idonee al parcheggio di autoveicoli o alla costruzione di autorimesse interrato all'interno delle sottozone di tipo A ed Eg, di cui al comma precedente, è consentito ottemperare alla richiesta di dotazione di spazi di parcheggio privato a servizio di unità immobiliari mediante la monetizzazione a favore del Comune del relativo servizio sulla base delle procedure e del valore economico definiti dal competente organo amministrativo comunale.

**Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)**

1. Nelle sottozone di tipo E, nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l'erogazione di agevolazioni pubbliche, il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) strutture d'alpeggio e loro strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili ecc.):
    - fabbricati con volumetria inferiore a 300 mc, nel caso il comprensorio di riferimento sia adeguatamente servito da altre strutture d'alpeggio;
    - fabbricati con volumetria superiore a 300 mc, nel caso gli stessi non siano più ritenuti idonei all'uso agricolo.

In entrambi i casi i cambi di destinazione d'uso son ammessi qualora non sia necessario realizzare nuova viabilità di accesso.
  - b) Altre strutture agricole:
    - fabbricati non più idonei all'uso agricolo costruiti prima del 1945;
    - fabbricati non più idonei all'uso agricolo realizzati nel periodo compreso dal 1945 alla data del 6/7/1984, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore ai 600 mc, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore.

In entrambi i casi i cambi di destinazione d'uso son ammessi qualora non sia necessario realizzare nuova viabilità di accesso.
  - c) Strutture agrituristiche.
2. La variazione d'uso delle strutture agrituristiche è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agriturbistica derivi dal recupero del patrimonio rurale preesistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.
3. L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'agricoltura su istanza presentata, tramite il comune, dal proprietario interessato al cambio di destinazione d'uso. Il comune verifica che la richiesta del privato sia compatibile con le disposizioni del PRG e, se il caso, trasmette alla struttura regionale la richiesta. L'istanza dev'essere corredata da uno studio redatto da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario interessato alla mutazione della destinazione d'uso. Lo studio, oltre a fornire tutti i dati progettuali e dimensionali relativi al fabbricato agricolo e alla sua accessibilità, riporta le seguenti informazioni:
  - individuazione del comprensorio agricolo di riferimento e descrizione delle sue caratteristiche (presenza o meno di infrastrutture agricole, pendenza, fertilità, ecc.). L'estensione del comprensorio dovrà preliminarmente essere concordata con gli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura;
  - individuazione e descrizione delle strutture agricole presenti nel comprensorio;
  - individuazione delle aziende agricole operanti nel comprensorio;
  - individuazione e descrizione dei fabbricati posti in un raggio di 100 metri dal fabbricato oggetto della richiesta;
  - motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo del fabbricato.

Il Consiglio comunale, tenuto conto del parere notificato dall'Assessorato dell'Agricoltura, si esprime in merito alla richiesta.”.
4. Nelle sottozone diverse da quelle di tipo E, indipendentemente dal fatto che i fabbricati

siano o meno ancora razionali allo svolgimento dell'attività agro-silvo-pastorali, la variazione d'uso può essere consentita per gli usi previsti nelle relative tabelle di sottozona. Per i fabbricati realizzati dopo il 1945 che non presentano caratteristiche di pregio architettonico, la variazione di destinazione d'uso è obbligatoriamente subordinata all'attuazione di modifiche architettoniche della struttura volte ad un inserimento ambientale pertinente all'edificio adiacente.

5. La modificazione di uso di fabbricati è soggetta alla verifica della sufficienza delle infrastrutture e servizi; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12.
6. In quanto il Comune si qualifica come grande stazione turistica ai sensi dell'art. 20 delle NTA, con riferimento a tutto il territorio, con esclusione delle zone C, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso abitazione temporanea di cui all'art. 10, comma 6, lett. dbis) e per fabbricati ad uso di strutture ricettive debbono soddisfare le seguenti condizioni<sup>56</sup>:

$$V1 \leq 0,5 * Vaa$$

dove:

V1 = Volume di nuova edificazione ad uso residenza temporanea (di cui art. 10, comma 6, lettera dbis1)

Vaa = Volume ad uso ricettivo derivante da interventi di nuova edificazione o di recupero con trasformazione d'uso di edifici esistenti (di cui art. 10, comma 9, lettere g1), g2, g7), g12) <sup>57</sup>

7. I fabbricati costruiti, ristrutturati o ampliati con finanziamenti pubblici o che hanno usufruito di deroghe ai sensi dell'art. 71 delle NTA non possono comunque essere mutati di uso prima dell'estinzione del relativo vincolo.
8. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei 20 (venti) anni successivi alla dichiarazione di agibilità delle opere<sup>58</sup>; tale vincolo deve essere trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.
9. Nei soli casi in cui non sia possibile realizzare gli incrementi volumetrici di cui alla specifica normativa regionale<sup>59</sup>, nelle sottozone di tipo B specificatamente indicate nelle NTAtab, è consentito l'ampliamento planivolumetrico dei fabbricati per adeguamento igienico sanitario e funzionale delle unità residenziali (d, dbis1) nella misura massima del 20%, nonché delle unità commerciali (f1) nella misura massima del 20% e ricettive (g7 e g10) nella misura massima del 40%, con riferimento alla Sur esistente alla data di adozione preliminare della Variante sostanziale di adeguamento del PRG al PTP.

<sup>56</sup> NAPTP, art. 24, commi 2 e 4

<sup>57</sup> Indicazioni di carattere generale per l'adeguamento dei PRG al PTP, relativamente all'art. 24 delle NAPTP

<sup>58</sup> NAPTP, art. 29, comma 6

<sup>59</sup> LR 4 agosto 2009, n. 24 e artt. 90bis e 90ter della LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi.

**Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)**

1. Nelle tabelle di ogni sottozona contenute nel fascicolo NTAtab allegate alle presenti NTA sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
2. La superficie urbanistica derivante da nuova edificazione assentibile annualmente non può essere superiore al 10% della superficie urbanistica complessiva realizzabile in un decennio ai sensi del PRG nelle sottozone di tipo Ba, Bd, Be, Ca e Cd, stimata pari a 54.777 m<sup>2</sup>; nel caso di parziale utilizzo della superficie urbanistica di nuova edificazione assentibile annualmente è data la possibilità di recuperare negli anni successivi la percentuale non realizzata.
3. Si prescinde dalla verifica di cui al comma precedente nei seguenti casi di nuova edificazione: all'interno delle sottozone assoggettate obbligatoriamente a PUD; in tutte le sottozone per gli immobili con destinazione residenziale permanente o principale.

**Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)**

1. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG quali a titolo esemplificativo non esaustivo:
  - convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata<sup>60</sup>;
  - convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile privato<sup>61</sup>;
  - convenzioni atte a disciplinare le modalità di visitabilità delle mete del turismo culturale<sup>62</sup>;
  - convenzioni atte a regolare i reciproci rapporti di vincolo o di vantaggio nell'attività edificatoria tra privati cittadini e Comune, quali, ad esempio, le cessioni volontarie di immobili a favore del Comune, la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione da parte dei cittadini e le eventuali quote di scomputo afferenti agli oneri di urbanizzazione, il trasferimento di volumetria a titolo di perequazione;
  - altre convenzioni relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
2. L'attuazione del PRG può avvenire anche in forza di convenzioni tra Comuni e altri enti territoriali con specifico riferimento agli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali o a favore di altri Comuni.

---

<sup>60</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 49, comma 2, lettera d)

<sup>61</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 67, comma 2

<sup>62</sup> NAPTP, art. 28, comma 3

**Art. 18 (Fasce di rispetto)**

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II .
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi<sup>63</sup> e delle relative norme di settore.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 è vietata la nuova edificazione fatte salve diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore.
5. Le fasce di rispetto dalle industrie insalubri<sup>64</sup> sono fissate pari a 10 metri, fatta salva diversa normativa di settore o indicazioni derivanti specifici organismi di controllo in materia igienico-sanitaria (USL, ARPA, ecc.); in dette fasce di rispetto è vietata la nuova edificazione con destinazione residenziale o ricettiva.

---

<sup>63</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo V, Capo II, e smi; D.leg.vo 3 aprile 2006, n.152

<sup>64</sup> Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, art. 216

**Art. 19 (Difesa del suolo)**

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP<sup>65</sup>. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui al Titolo II Capo V delle NTA e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
  - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
  - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture, impiegando le soluzioni di minore impatto ambientale possibile. In ogni caso, gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza delle aree adiacenti,
2. Al fine di prevenire fenomeni di dissesto e di instabilità dei terreni, in tutto il territorio comunale ogni intervento edilizio ed urbanistico deve seguire i seguenti criteri:
  - essere fondato su specifiche valutazioni geologiche e geotecniche, rese ai sensi di legge, che tengano conto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali in rapporto alla tipologia e all'entità delle opere previste;
  - essere compatibile con il diverso grado di rischio derivante dalle indicazioni contenute nelle carte di inedificabilità e con le puntuali caratteristiche geotecniche dei terreni;
  - essere condotto con adeguate cautele operative riferite al grado di rischio esistente, al tipo di opere e alla natura dei terreni, adottando, se del caso, apposite soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni e assicurare il mantenimento degli equilibri statici al contorno;
  - essere prevista ed assicurata una corretta manutenzione delle opere eseguite e delle aree interessate dall'intervento al fine di garantire nel tempo la persistenza delle condizioni di sicurezza e di stabilità del suolo.
3. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive<sup>66</sup>:
  - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, ivi comprese le piste di sci, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
  - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile, curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale senza alterare il corpo idrico ricettore;
  - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a

---

<sup>65</sup> NAPTP, art. 33, commi 1, 3 e 4

<sup>66</sup> NAPTP, art. 33, comma 2

- evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;
- d) le acque superficiali di qualunque tipo, a eccezione di quelle destinate all'irrigazione, captate, deviate o raccolte all'interno di opere artificiali, dovranno essere restituite all'interno di strutture naturali o artificiali idonee per tipologia e portata, curando di evitarne la dispersione su pendii aperti con modalità tali da consentire la formazione di erosioni, dilavamenti o colamenti;
  - e) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
- 4. Le modificazioni dell'assetto del suolo, quali ad esempio i disboscamenti che determinano alterazioni della copertura forestale e le sistemazioni agrarie dei terreni, devono garantire la compatibilità idrogeologica ed ambientale da verificarsi all'atto del rilascio di titolo abilitativo ed in sede di PUD, per gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali di cui al comma 1 dell'art. 9 delle NTA.
  - 5. Gli interventi su terreni sedi di frane, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine sono assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle NTA.
  - 6. Le attività estrattive in cava, definite dal piano regionale delle attività estrattive, sono subordinate alla verifica di compatibilità idrogeologica ed ambientale<sup>67</sup>.
  - 7. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai competenti uffici regionali<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> NAPTP, art. 34, commi 3 e 5

<sup>68</sup> Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267

**Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)**

1. L'attuazione del PRG si realizza anche attraverso i seguenti strumenti attuativi definiti dal PTP o formati dalla Regione anche su proposta di comuni e comunità montane <sup>69</sup>:  
progetto operativo integrato di rilievo regionale denominato PTIR;  
progetto operativo integrato di rilievo sub-regionale denominato PTIL;  
programma integrato di interesse regionale denominato PMIR.
2. Gli usi e gli interventi concernenti la valorizzazione della risorse e delle peculiarità della grande stazione turistica di Valtournenche e Breuil-Cervinia <sup>70</sup> sono coerenti con gli indirizzi del programma di sviluppo turistico (PST) <sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> *NAPTP, art. 5*

<sup>70</sup> *Come qualificata dal PTP: Relazione Illustrativa, punto 7.7 - Turismo*

<sup>71</sup> *NAPTP, art. 27*

**Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)**

1. Nelle sottozone destinate agli insediamenti è ammesso il trasferimento della superficie edificabile su lotti appartenenti alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
2. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 dell'art. 18, concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
3. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree soggette a medio o alto rischio di pericolosità idrogeologica per frana, inondazione, valanga o slavina, e quelle ricadenti in area boscata, disciplinate al Titolo II, Capo V delle NTA e individuate nelle carte prescrittive degli ambiti inedificabili, concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
4. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree vincolate dal PRG a servizi o ad attrezzature puntuali o a rete concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa densità fondiaria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
5. Nel caso di cessione volontaria e gratuita da parte di privati al Comune con atto unilaterale d'obbligo delle aree di cui al comma 4 la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno appartenente alla medesima sottozona, in misura pari al 150% di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona di appartenenza, o pari al doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona di appartenenza se il privato realizza altresì le opere previste sull'area vincolata, fatti salvi gli altri parametri edilizi di sottozona riportati in tabella. Le aree cedute e le eventuali nuove opere realizzate fanno parte del patrimonio immobiliare del Comune.
6. Il trasferimento della capacità edificatoria di cui ai precedenti commi, all'interno della medesima sottozona, qualora non avvenga su lotti contigui, può essere ammesso esclusivamente previa predisposizione di un piano urbanistico di dettaglio (PUD) che dovrà stabilire la densità fondiaria della sottozona tenendo conto di quella massima eventualmente già esistente o di quella di sottozone analoghe.
7. Qualora i privati cittadini cedano volontariamente e gratuitamente le aree di cui al comma 4 realizzando le relative opere pubbliche previste, è ammesso l'utilizzo del sottosuolo da parte dei privati per le destinazioni d'uso consentite, anche mediante la realizzazione di costruzione interrata o seminterrata; la struttura e le connesse superfici nel sottosuolo rimangono di proprietà privata.
8. I trasferimenti di volumetria indicati nei precedenti commi 5 e 7, devono essere regolati da apposita convenzione tra privati proponenti e Comune; le relative condizioni di vincolo sugli immobili devono essere trascritti alla Conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo

**Art. 21bis (Capacità edificatoria)**

1. Per le definizioni degli indici urbanistici si rimanda alla vigente normativa regionale<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> DGR 24 marzo 1999, n. 517/XI

**Art. 21ter (Uso razionale delle risorse energetiche, riduzione delle emissioni inquinanti e aumento dell'efficienza energetica degli edifici)**

1. Con riferimento all'intero territorio comunale e con le eccezioni indicate ai successivi commi, al fine di favorire l'uso razionale delle risorse energetiche riducendo nel contempo le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera, sono ammessi i seguenti tipi di intervento:
  - a) realizzazione degli impianti di produzione di energia e delle relative reti di cui al comma 1 dell'art. 31 delle NTA, con specifico riferimento allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili<sup>73</sup>;
  - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di impianti idroelettrici di potenza nominale non superiore a 3.000 kW; nelle sottozone di tipo E, con esclusione delle sottozone di tipo Ee e Ef, è ammessa l'installazione in interrato di condotte e opere di presa connesse agli impianti idroelettrici previa verifica dell'idoneo inserimento nel contesto ambientale;
  - c) l'installazione di impianti eolici, ad esclusione della conca di Cheneil ed in qualunque posizione che possa interferire con le visuali preferenziali con il monte Cervino, nonché nelle sottozone di tipo A e loro adiacenza; l'installazione di impianti microeolici sull'intero territorio comunale;
  - d) l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici in conformità delle specifiche norme di settore;
  - e) aumento dell'efficienza energetica degli edifici<sup>74</sup> o, comunque, relativi agli interventi connessi al rendimento energetico nell'edilizia<sup>75</sup>;
  - f) ulteriori interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili non ricompresi nelle precedenti lettere, tra cui la biomassa.
2. L'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 è subordinata alle eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV e agli interventi negli ambiti inedificabili di cui al Capo V e del Titolo II, nonché alle disposizioni del comma 2 dell'art. 31 delle NTA e alle disposizioni applicative contenute nel regolamento edilizio.
3. I possibili ampliamenti plani-volumetrici e le maggiori altezze degli edifici strettamente funzionali a dare esecuzione agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, in quanto elementi tecnico-infrastrutturali non determinanti aumenti delle superfici utili Sur e Sua, prescindono dalle verifiche di densità fondiaria e di altezza previsti per i fabbricati nelle tabelle delle singole sottozone; devono essere, comunque, garantiti i diritti di terzi.
4. Nelle sottozone di tipo A sono da prediligere interventi di tipo collettivo con concentrazione delle fonti energetiche di accumulo/trasformazione a margine degli abitati.

---

<sup>73</sup> LR 25 maggio 2015, n.13

<sup>74</sup> Per i casi previsti dalla LR 13/2015

<sup>75</sup> D.leg.vo 19 agosto 2005, n. 192

**Art. 21quater (Rischio sismico)**

1. Tenuto conto della classificazione sismica del territorio comunale<sup>76</sup>, nell'esecuzione degli interventi edilizi si applicano le procedure e le disposizioni costruttive contenute nella vigente normativa tecnica in materia di rischio sismico<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> DGR 30 dicembre 2003, n. 5130 e s.m.i.

<sup>77</sup> Decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008  
Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 2 febbraio 2009

## **Titolo II - Disposizioni specifiche**

### **Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali**

#### **Art. 22 (Unità di paesaggio)**

1. Il PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni ecologiche e paesaggistiche che vengono identificati come unità di paesaggio dal PTP.
2. Le unità di paesaggio che caratterizzano il territorio comunale, rappresentate nella tavola prescrittiva "*PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*", sono le seguenti:

AG - paesaggio dei ghiacciai: ghiacciai e creste dal Mont-Cervin alle Grandes-Murailles

AG - paesaggio dei ghiacciai: ghiacciai e creste della Gobba di Rollin

AL - paesaggio lacustre d'alta quota: conche di Plan Maison con laghi

UN - paesaggio urbano contrastante con monumenti naturali: Breuil stazione turistica "urbana" in ambiente d'alta quota

PC - paesaggio di conche a pascolo: conche a pascolo di Cimes-Blanches

PS - paesaggio di convergenza di sistemi a pascolo: pascoli nel tratto di valle tra Lac-Bleu e il "Gouffre de Bousseraille"

VP - paesaggio di valle con piana: tratto di valle con piana e terrazzo di Valtournenche

AC - paesaggio di conche di alta quota: conca pascoliva di Cheneil

AL - paesaggio lacustre d'alta quota: conca di Tsignanaz, con ambienti lacustri in quota

VD - paesaggio di vallata a sviluppo discontinuo: tratto di fondovalle a sviluppo discontinuo da Ussin a Maen

VG - paesaggio di vallone a gradoni: terrazzo di Cortinaz.

3. Ogni trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale deve garantire la salvaguardia delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono le singole unità di paesaggio di cui al precedente comma 2).
4. A tal fine, i progetti edilizi e gli strumenti attuativi del PRG devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

**Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)**

1. Nella tavola prescrittiva *"PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali"* sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali<sup>78</sup> del paesaggio caratterizzanti il territorio comunale meritevoli di specifica tutela:
  - aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico,
  - aree archeologiche,
  - agglomerati di interesse storico,
  - edifici "monumenti" e "documenti",
  - beni culturali isolati,
  - percorsi storici,
  - laghi;
  - visuali particolari,
  - cascate,
  - torrenti.
2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità<sup>79</sup>. In ogni caso opera la disciplina di cui alle norme cogenti del PTP<sup>80</sup> con le indicazioni del successivo comma 6.
3. Al fine della riqualificazione ambientale e della leggibilità del paesaggio nelle sue componenti caratterizzanti, in tutte le sottozone si osservano le seguenti prescrizioni:
  - nuovi fabbricati e manufatti devono essere adeguatamente inseriti nello specifico contesto mediante l'adozione di misure di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
  - gli interventi sui fabbricati e manufatti esistenti che presentano elementi di contrasto ambientale devono tendere all'eliminazione o quantomeno all'eliminazione dei fattori di degrado;
  - costruzioni e manufatti in disuso o dismessi, quali ad esempio manufatti di impianti di risalita, linee telefoniche e elettriche, devono essere rimossi ed allontanati e l'area risultante deve essere ripristinata in continuità con il contesto paesaggistico;
  - gli impatti negativi sulle componenti sensibili del paesaggio derivanti dalla presenza sul territorio di aree e impianti con destinazioni speciali, quali impianti di depurazione dei reflui, aree di raccolta differenziata di rifiuti, discariche di materiali inerti, ecc., devono essere ridotti attraverso la creazione di mascherature con barriere vegetali, possibilmente costituite da essenze arbustive o di alto fusto autoctone, o con altre idonee opere di mitigazione, da definirsi in sede di progetto di ciascuna area;
  - le aree con utilizzo in contrasto con le destinazioni di sottozona o non più connesse ad attività in atto, quali cave dismesse, depositi di materiali non autorizzati, ecc., devono essere ripristinate alla preesistente situazione ambientale ed in continuità con le

---

<sup>78</sup> NAPTP, art. 30, comma 2

<sup>79</sup> NAPTP, art. 30 e 36, comma 9, e art. 38, commi 3 e 4

<sup>80</sup> NAPTP, artt. 37, 38 e 40

specifiche caratteristiche dell'unità di paesaggio di appartenenza;

- le aree coerenti con le destinazioni di sottozona, ma con utilizzo improprio, debbono essere oggetto di interventi manutentivi atti ad eliminare i fattori di contrasto sulle aree stesse e mitigare la percezione visiva dai percorsi principali anche attraverso la realizzazione di barriere vegetali;
  - i depositi permanenti di materiali che determinano disturbo visivo e impatto negativo sulle diverse componenti ambientali non sono tollerati e devono essere smaltiti ai sensi di legge;
  - in particolare, le fasce stradali edificate od edificabili che costituiscono meta visiva privilegiata dai principali assi viari devono fornire un'immagine decorosa senza alterare l'armonia del paesaggio; gli interventi sugli immobili presenti in tali fasce seguono le disposizioni dell'art. 62 delle NTA;
  - a conclusione dei lavori edilizi il suolo interessato dagli interventi e le aree di pertinenza di fabbricati devono essere idoneamente sistemati.
4. Al fine di valorizzare la visibilità delle componenti strutturali nel loro complesso il PRG individua specifici angoli di visuale denominati "punti panoramici" che devono essere prioritariamente tutelati e, nel contempo, adeguatamente attrezzati per costituire mete di richiamo turistico e di appropriazione culturale delle risorse paesaggistiche locali.
5. I principali rus sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica<sup>81</sup>.
6. Le componenti strutturali del paesaggio di cui sopra indicate nella carta prescrittiva P1 da assoggettare all'autorizzazione dei competenti uffici regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici, archeologici e architettonici sono esclusivamente le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, i beni culturali isolati e i fabbricati e manufatti classificati "*monumento*" e "*documento*" con le relative aree di pertinenza.
7. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisori.

---

<sup>81</sup> NAPTP, art. 26, comma 11

**Art. 24 (Tutela dei beni paesaggistici )**

1. Nella carta motivazionale M5 “Carta dei vincoli paesaggistici e ambientali” sono indicate le aree tutelate per legge<sup>82</sup>(ex- legge 431 del 1985).
2. Nella carta prescrittiva P1 “Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” sono indicate le aree individuate quali “bellezze naturali” <sup>83</sup>(ex legge 1497/1939) presenti sul territorio comunale:
3. Alle aree di cui ai commi 1 e 2 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici<sup>84</sup>.
4. La disciplina di cui al comma 3 non trova applicazione nei casi indicati dall'art. 142, commi 2 e 3, del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup> [D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1](#)

<sup>82</sup> [D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 136](#)

<sup>84</sup> [D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, parte terza](#)

<sup>85</sup> [D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 2, lett. a\)](#)

## **Art. 25 (Classificazione e disciplina di strutture ed edifici esterni alle sottozone di tipo A e considerati di valore culturale)**

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole prescrittive "P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" e sono di seguito elencati, di questi alcuni sono riconoscibili sulla base dei codici assegnati dal PTP:
  - a. monumenti, integri o diroccati<sup>86</sup>, isolati o inseriti in contesti insediati (cat.A) ai sensi della legislazione regionale e nazionale, individuati in sede di classificazione. Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono monumento tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano e per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati quali monumenti dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/98<sup>87</sup>;
  - b. documenti, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB), ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione. Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono "documento" tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945, qualora siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari degli edifici elencati e classificati documenti dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/98<sup>88</sup>.
  - c. edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. DC), ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione. Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono edifici "di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale" tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945 e che non siano tra quelli individuati alle precedenti lettere a) e b).
2. Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, qualsiasi intervento deve ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di

<sup>86</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1

<sup>87</sup> Sono monumenti:

A1 – castelli, torri, cinte murarie, case forti e fortificazioni

A2 – reperti archeologici

A3 ponti antichi e strutture viarie antiche

A4 – edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 – edifici la cui edificazione risale ad oltre 70 anni e appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle comunità montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti

<sup>88</sup> Sono documenti:

B1 – rascard, grenier

B2 – edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili -come individuati al comma 8 del presente articolo- e lavatoi)

B3 – edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere ed edifici o manufatti correlati all'attività estrattiva, centrali idroelettriche)

B4 – edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo XX), rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventi storici,

altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione<sup>89</sup>

3. Per gli edifici considerati di pregio storico-architettonico di cui alla lettera c) del comma 1, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione<sup>90</sup>; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi in termini di tutela spetta alla competenza dell'Amministrazione comunale e della struttura regionale competente in materia di paesaggio, a seconda della tipologia di intervento, nel caso in cui il fabbricato ricadesse in un ambito vincolato o gravasse su questo la necessità di parere a seguito di specifiche leggi regionali<sup>91</sup>.
4. Sugli edifici di cui al comma 1 sono ammessi gli interventi di seguito indicati:
  - relativamente ai monumenti e ai documenti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  - relativamente agli edifici di pregio: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione è ammessa con le limitazioni di cui al successivo comma 9;
  - relativamente ai fabbricati diroccati assimilabili a documento o edificio di pregio: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione (per i soli DC), con le limitazioni di cui al successivo comma 9, nonché interventi di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalità disciplinate dalla lr 11/98, art.52, comma 4, lettera e) e smi.
5. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1 e nelle relative aree di pertinenza F1<sup>92</sup>, sono soggetti alle disposizioni di legge in materia di tutela dei beni culturali<sup>93</sup>, nonché alle disposizioni delle NAPTP<sup>94</sup>, fermo restando che gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro devono tendere:
  - ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
  - ad eliminare gli eventuali elementi di contrasto;
  - a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
  - a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
  - a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
  - a interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine quantomeno, allo studio progettuale della uniformazione dei prospetti

---

<sup>89</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95, comma 2 e 2bis

<sup>90</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95, comma 5

<sup>91</sup> LR 18 aprile 2008, n. 21 e LR 4 agosto 2009 n. 24

<sup>92</sup> Si rimanda al comma 7 e al successivo articolo 26 delle NTA

<sup>93</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e LR 10 giugno 1983, n. 56, art. 8, comma 1

<sup>94</sup> NAPTP, art. 37 comma 3

visibili da suolo pubblico;

- a salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
  - a destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche di impianto.
6. Sugli edifici di cui alla lettere a) e b), di cui al comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché altri usi che sottraggano i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi<sup>95</sup>.
  7. Le aree libere degli edifici di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tutelate e assoggettate alla disciplina di cui al successivo art. 26: sui bassi fabbricati accessori su di esse esistenti, salvo la loro rimozione ritenuta opportuna dalle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro ed adeguamento tipologico.
  8. I fontanili e gli abbeveratoi che presentano tipologia tradizionale (lastre di pietra), realizzati antecedentemente al 1945, sono manufatti oggetto di tutela, pertanto gli interventi sugli stessi devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi, favorendone la fruibilità e la "leggibilità" nell'ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni culturali.
  9. Gli interventi sugli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 devono tendere:
    - ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
    - ad eliminare gli eventuali elementi di contrasto;
    - a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
    - a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
    - a migliorare la fruibilità sociale e la "leggibilità" nell'ambito del contesto circostante;
    - a interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine quantomeno, allo studio progettuale della uniformità dei prospetti visibili da suolo pubblico;
    - a salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
    - a destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche di impianto.

In particolare si adotteranno le disposizioni seguenti:

- a) un sottotetto esistente, se non presenta preventivamente l'altezza media regolamentare prescritta o non ha già destinazione abitativa, non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso abitabile;
- b) l'ampliamento in elevazione per l'adeguamento igienico sanitario dei vari piani deve

---

<sup>95</sup> NAPTP, art. 37 comma 4

essere contenuto nel minimo indispensabile;

c) gli ampliamenti in elevazione ammissibili devono essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tipologiche tradizionali preesistenti;

d) i progetti e gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti regole:

- utilizzare le strutture portanti esistenti interne ed esterne; ove tali strutture debbano essere integrate per effettuare degli ampliamenti consentiti nel presente articolo, o da norme vigenti, o per ripristinare tratte murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove nel caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con le tipologie esistenti;

- l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di porzioni di fabbricato totalmente in legno non possono, di norma, comportare lo smontaggio e il rimontaggio delle strutture lignee; solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di rinnovare alcuni elementi fortemente degradati e tali da pregiudicare la staticità delle strutture, è possibile smontare le parti interessate, sostituendo gli elementi lignei irrecuperabili;

- ove negli edifici oggetto dell'intervento siano presenti elementi caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.), tali elementi devono essere conservati e le opere devono tendere alla loro integrazione formale senza falsificazione delle parti mancanti;

- è ammessa la ristrutturazione con le limitazioni di cui ai punti precedenti del presente comma 9 nonché con interventi volti a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:

- le volte;
- gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
- i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola);
- i forni o le macine ad uso privato;
- gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
- le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
- l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate;
- qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.

10. Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lett. c) del comma 1 afferenti a specifiche leggi regionali<sup>96</sup>, sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni paesaggistici ed architettonici. Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, saranno applicati i limiti imposti dal comma 9 lettere b), c) e d).

11. Sui beni di cui al comma 1 sono ammesse le destinazioni d'uso previste nelle specifiche

---

<sup>96</sup> LR 4 agosto 2009, n. 24 e LR 1 agosto 2012, n.26

sottozone di appartenenza o comunque quelle in atto.

12. Sui bassi fabbricati accessori, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalla Commissione Edilizia o dalle competenti strutture regionali di tutela negli ambiti sottoposti a vincolo, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e adeguamento tipologico.
13. Sugli edifici diroccati presenti in aree esterne alle sottozone A, sono ammessi gli interventi possibili sulle analoghe strutture presenti nelle sottozone A. Inoltre, se si tratta di edifici diroccati assimilabili a documento (DB) o presenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali o paesaggistici. Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità naturali o inedificabili per altri vincoli di legge.
14. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista<sup>97</sup> sono oggetto di tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte delle strutture regionali in materia di beni culturali, devono essere volti alla loro riqualificazione e conservazione.

Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> *D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 11, comma 1, lett. a)*

<sup>98</sup> *L 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6*

## **Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)**

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico<sup>99</sup> nelle tavole “P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” e “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”.
2. Le aree di cui al comma 1, sono soggette alle norme cogenti e prevalenti delle NAPTP<sup>100</sup>.
3. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti, documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
4. Per l'area F1a di potenziale interesse archeologico, definita come areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di Sant'Antonio sulla tavola “P4.01 – “Classificazione degli edifici”, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici
5. Le seguenti aree sono sottoposte a speciale limitazione e ogni attività di modifica del sottosuolo o delle strutture storiche esistenti è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
  - “LM25” areale di frequentazione e passaggio del Col Théodule,
  - “LM26” area di strada e frequentazione presso il Colle delle Cime Bianche,
  - “LM15” areale relativo alla presenza del cosiddetto Castello di Planet, in località Château a Breuil-Cervinia.
6. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
7. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali<sup>101</sup> sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall'organo comunale competente, previo parere della Sovrintendenza per i beni e le attività culturali, su proposta dei soggetti interessati.
8. Gli interventi di valorizzazione estesi ad una intera area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico di cui alla lettera d), comma 1, art. 9 delle NTA, si attuano attraverso gli strumenti indicati al comma 6, art. 7 delle NTA.
9. Per gli interventi nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico interferenti con le sottozone di tipo A, oltre alla disciplina indicata al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 44.

Per gli interventi nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico indicate al comma 1 si applicano le procedure di cui al comma 3 dell'art. 24 delle NTA.

<sup>99</sup> NAPTP, art. 40; LR 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 Norme di Attuazione.

<sup>100</sup> NAPTP, art. 40, commi 1, 2, 3

<sup>101</sup> NAPTP, art. 40, comma 2, lettera a)

**Art. 27 (Percorsi storici)**

1. La rete viaria storica costituisce patrimonio storico-culturale da tutelare e da valorizzare nelle sue componenti caratterizzanti.
2. In particolare nella tavola "*P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*" sono individuati i percorsi storici di interesse culturale e di rilevanza paesaggistica meritevoli di specifica tutela. Più precisamente:
  - PS1 - la strada comunale antica da Valtournenche al Breuil (Catalogo n. 49a)
  - PS2 - il percorso storico da Cretaz a Cheneil (Catalogo n. 50)
  - PS3 - il percorso storico da Cheneil a Chamois (Catalogo n. 51<sup>102</sup>)
  - PS4 - il percorso storico da Cheneil al Col di Nana (Catalogo n. 53)
  - PS5 - la strada comunale antica da Valtournenche al Breuil
  - PS6 - il percorso storico dal fondovalle alle frazioni Faussebella, Mont Mené e Mont Perron
  - PS7 - il percorso storico da Breuil-Cervinia a Tsignanaz
  - PS8 - il percorso storico da Losanche a Eulliaz
  - PS9 - il percorso da Cheneil a Eulliaz
  - PS10 - il percorso Cretaz – Pessey de Pieule (belvedere) – Lavoré – Corgnolaz (Chamois).
3. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 2, nei tratti in cui gli elementi storici sono riconoscibili, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
4. Negli interventi di manutenzione e recupero della rete viaria storica, i materiali, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell'area d'intervento o con caratteristiche simili.
5. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
6. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale<sup>103</sup>, con specifico riferimento agli studi condotti dal Servizio Catalogo del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
7. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici, nei tratti in cui gli elementi storici sono riconoscibili, di cui al comma 2, nonché quelli direttamente interferenti con i tracciati stessi, in quanto beni culturali sono sottoposti alla tutela di legge<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> Da elenco dei percorsi storici – Ufficio catalogo della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali dell'Assessorato Istruzione e Cultura

<sup>103</sup> NAPTP, art.37 commi 5 e 6

<sup>104</sup> NAPTP, art. 37

## Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

### Art. 28 (Trasporti)

1. Nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le infrastrutture connesse con il sistema dei trasporti a favore della collettività esistenti sul territorio comunale, più precisamente:
  - a) strada regionale n. 46 di Valtournenche,
  - b) strade comunali.
2. Interventi di modifica della rete viaria esistente vengono individuati sulla tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG ” e sono diretti<sup>105</sup> alla:
  - razionalizzazione della viabilità ordinaria e delle connessioni tra le reti,
  - riduzione o eliminazione dei fattori di rischio o di congestione per il complessivo miglioramento delle condizioni di sicurezza,
  - razionalizzazione del sistema dei trasporti con finalità di servizio alla mobilità locale e turistica.

---

<sup>105</sup> NAPTP, art. 20

**Art. 29 (Sorgenti, pozzi)**

1. Nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi<sup>106</sup> e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione<sup>107</sup> ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio. Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”.
2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche indicate nella carta di cui al comma 1 devono essere adeguatamente recintate e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio<sup>108</sup>. L’accesso alle opere di presa è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
3. La differenziazione delle zone di rispetto delle risorse idriche in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata viene definita sulla base di idonea relazione idrogeologica in rapporto alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
4. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta opera la disciplina previste dalla vigente legislazione. In ogni caso sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
  - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  - aree cimiteriali;
  - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  - gestione di rifiuti;
  - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli<sup>109</sup>;

---

<sup>106</sup> D.leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 2

<sup>107</sup> D.leg.vo 3 aprile 2006, n.152, art. 94

<sup>108</sup> D.leg.vo 3 aprile 2006, n.152

<sup>109</sup> D.leg.vo 24 giugno 2003, n.209

- pozzi perdenti<sup>110</sup> ;
  - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta<sup>111</sup> ;
  - edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame<sup>112</sup> ;
  - usi ed attività non compresi alle lettere precedenti che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano.<sup>113</sup>
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.<sup>114</sup>
  6. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”, elencate nell’autorizzazione regionale all’utilizzazione<sup>115</sup>.
  7. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l’influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche<sup>116</sup>, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
    - fognature e impianti di trattamento dei reflui;
    - edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
    - opere viarie ed in genere infrastrutture di servizio;
    - le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
  8. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di titolo abilitativo o della dichiarazione di inizio attività.
  9. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge<sup>117</sup>.

<sup>110</sup> D.leg.vo 3 aprile 2006, n.152

<sup>111</sup> D.leg.vo 3 aprile 2006, n.152

<sup>112</sup> DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)

<sup>113</sup> DCR 28 luglio 1999 n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c)

<sup>114</sup> D.leg.vo 3 aprile 2006, n.152

<sup>115</sup> Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; D. Leg.vo 4 agosto 1999 n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003

<sup>116</sup> D.leg.vo 3 aprile 2006, n.152

<sup>117</sup> D.leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e smi., LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 42; DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

10. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta<sup>118</sup>.
11. La zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 10 metri dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua. In tale fascia valgono i disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
12. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto e di protezione deve esserne verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali.

---

<sup>118</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 42, commi 1 e 2

**Art. 30 (Corsi d'acqua naturali pubblici, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")**

1. Le fasce di tutela delle sponde dei corsi idrici superficiali, classificati e non, sono fissate dal Piano di tutela delle acque (PTA) e la disciplina applicabile segue le relative disposizioni<sup>119</sup>.
2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero diversi da quelli irrigui, e delle relative vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna è fissata una fascia di protezione inedificabile pari a 10,00 metri; nel caso in cui il confine di proprietà sia posto ad una distanza inferiore a 5,00 metri dal canale, deve essere inoltre garantita la possibilità di manutenzione delle opere stesse e devono essere assicurati adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili.
3. Nelle parti di territorio esterne alle sottozone di tipo A, B, C e F, le fasce di rispetto relative ai soli canali irrigui, altrimenti denominati "rus" o "brantse", a cielo libero e individuati sulle carte catastali, sono pari a 3,00 metri misurati dall'asse del canale; in tali fasce è unicamente consentita la realizzazione di infrastrutture pubbliche a rete o puntuali, nonché opere di miglioramento fondiario richieste da Consorzi o da singoli privati.
4. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisori.
5. Per le opere di manutenzione idraulica dei "rus" si fa riferimento a quanto previsto dal Piano di Tutela delle acque e dai piani regionali di settore in materia di agricoltura.

---

<sup>119</sup> PTA approvato con DCR n. 1788/XII del 08 febbraio 2006, art. 43; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 41

**Art. 31 (Produzione, reti di trasporto e distribuzione dell'energia)**

1. Nel territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV e agli interventi negli ambiti inedificabili di cui al Capo V del Titolo II, sono ammessi:
  - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
  - b) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kilovolt (kV), la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti<sup>120</sup>;
  - c) l'installazione di impianti eolici, ad esclusione della conca di Cheneil ed in qualunque posizione che possa interferire con le visuali preferenziali con il monte Cervino, nonché nelle sottozone di tipo A e loro adiacenza, in conformità delle specifiche norme di settore<sup>121</sup>; l'installazione di impianti microeolici sull'intero territorio comunale;
  - d) l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici in conformità delle specifiche norme di settore;
  - e) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di impianti idroelettrici nel rispetto della legislazione vigente.
2. L'ammissibilità degli interventi indicati al comma 1 del presente articolo è subordinata alla verifica di compatibilità degli impianti con l'esigenza di tutela ambientale anche alla luce di soluzioni alternative.
3. Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza su terreni in ambiti inedificabili, nel territorio comunale le linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione, e di norma anche quelle di media tensione, devono essere realizzate con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili:
  - a) preferibilmente nelle aree di specifico interesse naturalistico e paesaggistico;
  - b) preferibilmente nelle sottozone di tipo A, lungo i percorsi e in corrispondenza delle visuali panoramiche, con specifico riferimento a quelli indicati nella tavola "P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali".
4. Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza su terreni in ambiti inedificabili, nel territorio comunale la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica deve essere eseguita in via prioritaria in interrato o in posizioni visivamente defilate<sup>122</sup>.
5. Nelle fasce di rispetto delle linee elettriche gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono sottoposti alle vigenti disposizioni in materia<sup>123</sup>.

---

<sup>120</sup> LR 28 aprile 2011, n.8

<sup>121</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

<sup>122</sup> NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

<sup>123</sup> L 22 febbraio 2001, n.36

**Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)**

1. Nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicati gli impianti di trattamento delle acque reflue collegati alle reti fognarie pubbliche.
2. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP <sup>124</sup> nonché delle leggi e dei piani di settore <sup>125</sup>.
3. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della vigente normativa applicabile <sup>126</sup>.
4. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento <sup>127 128</sup>.
5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.

---

<sup>124</sup> [NAPTP, Art. 22, Comma 4](#)

<sup>125</sup> [LR 8 settembre 1999, n. 27](#)

<sup>126</sup> [DGR 24 marzo 1999, n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo B\)](#)

<sup>127</sup> [Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 -](#)

<sup>128</sup> [LR 24 agosto 1982, n.59](#)

**Art. 32 bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)**

1. La costruzione di nuove stalle e concimaie nonché l'ampliamento delle stesse, fatto salvo il parere favorevole dell'autorità sanitaria competente che può concedere distanze inferiori prescrivendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie, deve avvenire ad una distanza non inferiore a m 30,00:
  - a) da ogni altra edificazione di tipo residenziale non connessa all'azienda agricola richiedente;
  - b) dal perimetro di delimitazione delle sottozone di tipo B, C ed F;
  - c) dal sedime degli edifici esistenti nelle sottozone di tipo A.
2. I nuovi volumi ad uso diverso dall'agro-silvo-pastorale, non connessi ad azienda agricola, che implicino la presenza duratura di persone devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 30,00 da stalle e concimaie.

**Art. 33 (Viabilità)**

1. Nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicata la rete stradale pubblica che è composta da <sup>129</sup>:  
E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);  
F - strade locali (regionali, comunali, vicinali).
2. La nuova viabilità prevista o prevedibile in futuro attraverso le vigenti procedure di variante al PRG è indicata nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”.
3. Le nuove strade comunali e private, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili <sup>130</sup>, fatte salve le deroghe ammesse <sup>131</sup>.
4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
5. Per la progettazione e l'esecuzione delle strade comunali e private, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 e delle norme cogenti di cui alla lettera b), comma 1, art. 21 delle NAPTP, compatibilmente con le esigenze tecniche, si applicano le seguenti ulteriori determinazioni:
  - a) i tracciati devono essere aderenti, o comunque adeguatamente correlati alla morfologia dei territori percorsi, possibilmente distinti dai tracciati principali della rete pedonale storica individuata nella tavola prescrittiva “P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”, rispettosi dei corsi d’acqua naturali e delle loro divagazioni;
  - b) le scarpate devono essere inerbite e, in relazione all’altitudine e alle caratteristiche dei terreni, sistemate con la messa a dimora di specie legnose o arbustive locali;
  - c) ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, essere efficientemente drenati e realizzati in pietra preferibilmente locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, possibilmente senza copertine cementizie sommitali;
  - d) deve essere realizzata l’accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio e il loro smaltimento deve essere garantito attraverso condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee allo scopo; inoltre la qualità delle acque convogliate deve essere compatibile con quella del corpo idrico recettore e comunque non deve peggiorarne le caratteristiche di qualità;
  - e) per le tratte della rete stradale ordinaria che debbono essere percorse da pedoni e comunque in corrispondenza di insediamenti, ove possibile, i progetti devono prevedere corsie pedonali adeguatamente dimensionate, strutturate e protette;
  - f) gli spazi per la sosta e il parcheggio ai margini delle strade comunali e regionali al servizio

---

<sup>129</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285

<sup>130</sup> Decreto 5 novembre 2001 e smi; D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285

<sup>131</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

degli insediamenti limitrofi e di aree agricole specializzate la cui conduzione richiede periodiche presenze di pluralità di addetti, nonché in funzione di aree di belvedere e di beni culturali isolati ad elevata frequentazione o di cui si intende favorire la visitabilità devono essere separati dalla piattaforma stradale e da quest'ultima schermati;

- g) deve essere rispettata ed eventualmente ricostituita la continuità dei sentieri e delle strade pedonali intersecati dalle nuove opere con soluzioni coerenti alle caratteristiche strutturali dei sentieri e delle strade medesimi;
  - h) devono essere creati, ove del caso, attraversamenti protetti ad uso della fauna selvatica;
  - i) fatto salva l'autorizzazione dell'Ente proprietario sono di regola limitati nuovi accessi privati diretti nelle tratte extraurbane;
  - j) devono essere adeguatamente strutturati, in relazione alla geomorfologia dei luoghi e ai flussi previsti, gli incroci con le adduzioni agli insediamenti;
  - k) la conformazione e la tipologia delle sovrastrutture di protezione attiva e passiva devono, compatibilmente con le norme di sicurezza della circolazione, risultare coerenti con il contesto paesistico-ambientale;
  - l) devono essere smaltite le eccedenze dei materiali di scavo alle discariche autorizzate, ovvero utilizzate per il recupero ambientale di aree degradate o per sistemazioni di aree agricole;
  - m) devono essere asportate le piante abbattute.
6. Oltre a quanto indicato al comma 5, le strade veicolari private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, turistico-ricettive, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di titolo abilitativo su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
- a) carreggiata veicolare<sup>132</sup> con corsie adeguate al volume del traffico, alla destinazione d'uso e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e con sezione della carreggiata non inferiore a m 3,00;
  - b) carreggiata veicolare con sezione comunque non inferiore a m 4,50 o comunque con sezione commisurata a quella della strada da cui si diramano, nei casi in cui la strada sia a servizio di:
    - 6 o più unità immobiliari distribuite anche su un singolo fabbricato;
    - strutture ricettive con più di 12 posti letto;
    - attività produttive che determinano flussi di traffico connessi a consistenti movimentazioni di merci e materiali o di addetti e utenti;
    - attività commerciali connesse a strutture di media dimensione;
    - attività di servizio con consistente numero di utenti e addetti.
  - c) a lato di strade veicolari private con larghezza della carreggiata uguale o superiore a m 4,50 deve essere ricavato un marciapiede tipologicamente strutturato con larghezza non inferiore a cm 90;

---

<sup>132</sup> Come definita dal Codice della strada

- d) andamento piano - altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 16%);
  - e) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
  - f) impianto di illuminazione da prevedere in rapporto ai volumi di traffico veicolare e pedonale, ai punti di intersezione con altri assi viari o in relazione a esigenze di sicurezza;
  - g) segnaletica stradale orizzontale e verticale adeguata alle condizioni di sicurezza e viabilità relazionata al tipo di strada, con particolare riferimento ai punti di intersezione e di innesto con la viabilità pubblica;
  - h) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
  - i) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
7. La pendenza delle rampe di accesso a spazi di parcheggio pubblici o privati non può superare il valore del 16% se aperte, 20% se coperte.
8. Si definiscono strade funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, private o pubbliche, quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli o boschivi.
9. Per quanto riguarda gli interventi sui percorsi storici individuati nella tavola prescrittiva "PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" si rimanda alla disciplina di cui all'art. 27 delle NTA.
10. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, le distanze dal confine delle strade regionali, comunali e vicinali da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade medesime, misurate dall'asse della carreggiata, fatte salve le diverse disposizioni contenute al successivo comma 11, non possono essere inferiori a:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG con esclusione delle sottozone di tipo A <sup>133</sup>	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG <sup>134</sup>	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>135</sup>
E. strade urbane di quartiere e F. strade locali (regionali, comunali, vicinali veicolari)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 <sup>136</sup>	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 <sup>137</sup>	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00

11. Ad avvenuta classificazione delle strade ai sensi del Codice della strada, lungo le strade pubbliche comunali all'interno della sottozona Be4\* - Breuil-Cervinia e della frazione Cretaz

<sup>133</sup> LR 6 aprile 1998 e smi, n. 11 art. 99; DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, comma 5 (sottozone di tipo Ba, Bb, Bc, Bd, Be, Da, e qualora già completamente edificate o di completamento anche le zone Fa, Fb)

<sup>134</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, comma 4 (sottozone di tipo Ea, Eb, Ec, Ee, Ef)

<sup>135</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, comma 3 (sottozone di tipo Ca, Cb, Cc, Cd, Ce, Db, Ed, Eg, Eh, Ei e qualora non già edificate anche le zone Fa, Fb)

<sup>136</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

<sup>137</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

di Valtournenche in sottozona Bel\*- La Montat-Crétaz-Pâquier la distanza minima da rispettare in caso di nuova edificazione, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade medesime, non può essere inferiore alla linea retta collegante le costruzioni esistenti immediatamente adiacenti sul fronte strada.

In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge<sup>138</sup>.

12. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dall'asse delle stesse, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

strade	Centro abitato <sup>139</sup>	fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>140</sup>	fuori dai centri abitati ma fuori le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>141</sup>
E. strade urbane di quartiere e F. strade locali (regionali, comunali, vicinali veicolari)	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 20,00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) <sup>142</sup>

13. Su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone di tipo A, le distanze minime da rispettare negli interventi edilizi in fregio alle strade pedonali, comunali o vicinali, sono pari a 5,00 metri dall'asse della strada nel caso di fabbricati posti a quota superiore a quella del piano viabile; è possibile realizzare costruzioni interrato in fregio alle strade pedonali se poste a quota uguale o inferiore a quella del piano viabile.
14. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento<sup>143</sup>.
15. Nella conca di Cheneil, a partire dal parcheggio Pa13 fino alle sottozone Cd1 e Ae24 è ammessa solo la riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti.
16. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento.

<sup>138</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 99, comma 3

<sup>139</sup> D. leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285 e smi, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

<sup>140</sup> Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>141</sup> Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>142</sup> DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e)

<sup>143</sup> DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

**144**

17. Gli interventi e gli usi consentiti nelle fasce di protezione della strada regionale sono subordinati all'autorizzazione dell'Ente proprietario.
18. Nelle fasce di rispetto stradale è unicamente consentita la realizzazione di opere a servizio della strada con esclusione delle possibilità concesse ai commi precedenti.
19. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strade per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive seguono le vigenti disposizioni di legge **145**.

---

**144** *DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5*

**145** *NAPTP, art. 21, comma 1, lettera b); art. 33, comma 1*

**Art. 34 (Gasdotto, acquedotto)**

1. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte dell'acquedotto ed eventuali modifiche al loro tracciato devono essere autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
2. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
3. Sulle aree interessate dal passaggio di condutture o in diretta connessione con le stesse, sono vietati interventi, usi e attività che possano arrecare pregiudizio all'erogazione del rispettivo servizio o che possano essere fonti di inquinamento per le condutture idropotabili<sup>146</sup>.
4. E' consentita la realizzazione di reti di distribuzione del gas e relative infrastrutture, quali condutture, serbatoi, ecc., anche a livello infracomunale, nel rispetto delle vigenti normative di settore, delle disposizioni di cui al Capo V e al Capo I delle NTA.
5. Gli interventi di ristrutturazione, razionalizzazione ed integrazione delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono tener conto del fabbisogno idrico per la popolazione residente e fluttuante, del carico di bestiame e della sicurezza antincendio.

---

<sup>146</sup> Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II

### Art. 35 (Gestione dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali <sup>147</sup> è attuato secondo le modalità previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti <sup>148</sup>, dal piano comunale o sovra-comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dal regolamento comunale <sup>149</sup>.
2. Le aree che individuano i centri di raccolta comunale o i centri specializzati (ecostazioni o stazioni ecologiche...) di raccolta differenziata dei rifiuti e le discariche di materiali inerti sono riportate nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica”.
3. Le discariche e i centri di raccolta dei rifiuti devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
4. I materiali inerti non pericolosi provenienti da scavo, i materiali che residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, da avviare al riutilizzo, i rifiuti speciali inerti <sup>150</sup> e le miscele bituminose non contenenti catrame di carbone derivanti da attività di demolizione e costruzione, prodotti all'interno di cantieri edili e stradali, devono essere gestiti sulla base delle vigenti disposizioni in materia <sup>151</sup>.

---

<sup>147</sup> NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7; DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI

<sup>148</sup> D.leg.vo 5 febbraio 1997, n. 22; DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI

<sup>149</sup> D. leg.vo 5 maggio 1997, n. 22, art. 21

<sup>150</sup> D.leg.vo 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, comma 1, lettera e) , LR 3 dicembre 2007, n.31 e D.Leg.vo 3 aprile 2006, n.152

<sup>151</sup> DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI e LR. 31/2007

**Art. 36 (Industria e artigianato)**

1. Per le attività e gli usi artigianali ammessi nelle sottozone di tipo B si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 46 (sottozone di tipo B) riguardanti le altre destinazioni d'uso consentite nelle sottozone medesime.
2. La destinazione di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, sempre ammessa nelle sottozone di tipo Bb e Cb, nelle sottozone di tipo A, Ba, Bd e Be è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per nuove attività artigianali purché modeste, non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, compatibili con la destinazione abitativa e subordinate all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale.
3. La disciplina urbanistico-edilizia relativa agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili segue le disposizioni di legge in materia<sup>152</sup>.

---

<sup>152</sup> Decreto Ministero Lavori Pubblici 9 maggio 2001

**Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)**

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni è disposta dal piano formato dalla Comunità montana ai sensi di legge<sup>153</sup>.
2. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni previste negli appositi progetti di rete<sup>154</sup>, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore<sup>155</sup> nelle apposite sottozone previste dal PRG o nelle altre sottozone fatta salva eventuale diversa disposizione indicata nelle relative tabelle.
3. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazioni, sono ammessi i seguenti interventi:
  - a) Installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG, previo parere favorevole dell'A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni o altre strutture, qualora:
    - 1) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
    - 2) tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge;
    - 3) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
    - 4) funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG quali impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;
    - 5) funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
    - 6) collegate e specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.
  - b) Per le stazioni radioelettriche esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:
    - 1) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
    - 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.
4. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazioni, all'interno dei nuclei storici è esclusa la nuova installazione

---

<sup>153</sup> LR 4.11.2005, n. 25

<sup>154</sup> LR 4.11.2005, n. 25

<sup>155</sup> LR 4.11.2005, n. 25

di impianti di radio telecomunicazione, qualora fossero già presenti nelle zone A deve essere prevista la loro delocalizzazione.

5. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti<sup>156</sup>.
6. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture sono le seguenti:
  - a) gli elementi strutturali metallici dovranno essere opachi e non riflettenti.
  - b) le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto. Tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dalla commissione edilizia comunale.

---

<sup>156</sup> LR 4.11.2005, n. 25, Art. 2, lettera c

**Art. 38 (Cimitero comunale)**

1. Nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicata l'area cimiteriale in località L’Evette.
2. Per gli interventi all'interno degli impianti cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto<sup>157</sup>, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia<sup>158 159</sup>, fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche<sup>160</sup>.

---

<sup>157</sup> L 1° agosto 2002, n. 166, art. 28

<sup>158</sup> RD 24 luglio 1934, n. 1265, art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla L 1 agosto 2002, n. 166, art. 28.

<sup>159</sup> DPR 10 settembre 1990, n. 285, artt. da 54 a 73 e art. 78.

<sup>160</sup> D.leg.vo 3 aprile 2006, n.152

**Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)**

1. Le aree sciabili, comprendenti le piste di sci nordico e di sci alpino con i relativi impianti di trasporto e le connesse attrezzature di servizio, sono indicate nella tavola “P2 - *Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*; nelle stesse carte sono evidenziate distintamente le piste esistenti con le relative proposte di adeguamento e sviluppo da quelle di progetto.
2. Al fine di adeguare le aree sciabili di Valtournenche e Breuil-Cervinia alle esigenze imposte dalla moderna pratica degli sport invernali ed in particolare dello sci alpino e nordico<sup>161</sup>, e per garantire la sicurezza degli utenti, è consentito realizzare i sotto elencati interventi di carattere permanente<sup>162</sup>, con le limitazioni indicate all’articolo 42 delle NTA per le aree ricadenti in SIC/ZPS e all’art. 26 delle NTA per le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico:
  - a) sistemazione e adeguamento funzionale di piste esistenti, anche con modificazione delle relative sezioni o con discostamento o eventuale allungamento degli attuali tracciati,
  - b) ampliamento di piste esistenti e realizzazione di nuove piste di completamento dell'esistente comprensorio sciistico,
  - c) sostituzione di impianti di risalita esistenti anche con modifica della tipologia e costruzione di nuovi impianti (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sciovia, seggiovia, telecabina, funivie bifuni), del relativo sistema tecnico di trasporto e delle portate orarie, con diversi tracciati e lunghezze di linea o differente localizzazione delle stazioni di partenza e di arrivo,
  - f) nuove costruzioni per attività turistiche di servizio alla pratica dello sci alpino e nordico sono consentite nelle sottozone di tipo Eh sulla base delle indicazioni contenute nelle relative tabelle.
3. Per gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste per lo sci alpino e nordico e sui relativi impianti di risalita, indicati nella tavola di cui al precedente comma 1, si applicano le seguenti disposizioni<sup>163</sup>:
  - a) i progetti relativi alle aree sciabili, alle piste e relativi impianti, alle attrezzature o vie di accesso alle aree attrezzate per lo sci alpino devono assicurare ove possibile la riduzione degli impatti in essere e tendere alla piena compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici;
  - b) a tale fine nelle aree occupate dalle piste è preclusa l'installazione di manufatti e costruzioni emergenti dal suolo che possano creare ostacolo alla funzionale pratica dello sci, quale elenco esemplificativo e non esaustivo, le recinzioni fisse, le vasche, i pozzetti e le aste porta irrigatori fisse;
  - c) per garantire altresì le attività agro-silvo-pastorali, nelle suddette aree devono essere ridotte al minimo indispensabile le attrezzature fisse emergenti dal terreno e quelle mobili devono essere tempestivamente rimosse e debitamente collocate in apposite aree o in locali di ricovero alla fine della stagione invernale, fatte salve le aste e le ventole degli impianti di innevamento artificiale e le reti fisse;

---

<sup>161</sup> NAPTP, art. 29, comma 12.

<sup>162</sup> NAPTP, art. 29, comma 8

<sup>163</sup> NAPTP, art. 29, comma 9

- d) ove possibile, gli interventi diretti alla riqualificazione delle piste di sci nordico esistenti devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
4. Previo rispetto di eventuali altre indicazioni contenute nelle presenti norme e nelle allegate tabelle di sottozona, e fatte salve diverse specifiche regolamentazioni di settore e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni ai sensi di legge, sono ammesse le seguenti altre attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche in ambiente naturale:
- la pratica dell'escursionismo a piedi e a cavallo e la mountain-bike sull'intera rete viaria comunale;
  - l'equitazione in aree attrezzate nelle zone di tipo E;
  - l'alpinismo, il free climbing e l'arrampicata sportiva nelle parti di territorio idonee a tali pratiche;
  - l'attività venatoria e la pesca sportiva;
  - le attività di osservazione a scopi turistici, didattici e scientifici dell'ambiente naturale e delle specifiche caratteristiche botaniche, faunistiche, geomorfologiche, ecc., con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico e paesaggistico presenti sul territorio;
  - le attività sportivo-ricreative praticate nella stagione invernale all'esterno delle apposite piste, quali sci alpinismo, escursionismo con sci o racchette, ecc.;
  - le attività ricreative in aree espressamente destinate ed attrezzate, quali le aree per pic-nic, o quelle non richiedenti attrezzature fisse, utilizzate occasionalmente per la pratica degli sport tradizionali valdostani e per altre attività ricreative o sportive, quali tiro con l'arco, tiro a segno, ecc.
5. Sono consentite le opere infrastrutturali necessarie al funzionale esercizio delle attività ricreativo-sportive e didattiche che non prevedano la realizzazione di fabbricati e quelle occorrenti per assicurare condizioni di sicurezza verso l'utenza, sono altresì ammesse, anche in area boscata, manufatti e nuove costruzioni dimensionalmente esigue per la tutela, la valorizzazione e lo studio dell'ecosistema del bosco quali casotti connessi al servizio forestale, per il controllo della caccia, all'osservazione naturalistica in genere, stazioni scientifiche in quanto opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali sulla base dei parametri edilizi indicati nelle tabelle di sottozona.

### Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

#### Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico<sup>164</sup> sono rappresentati nelle tavole P3 – *Tutela e valorizzazione naturalistica*; sui siti e sulle aree prossime ai beni di specifico interesse naturalistico, si applicano le disposizioni cogenti di legge<sup>165</sup>. Eventuali interventi che possano interessare i siti o le aree prossime alle stazioni floristiche di pregio<sup>166</sup> come definite al successivo comma 9, dovranno essere preventivamente concordati con il servizio aree protette, al fine di ottenere parere favorevole o favorevole condizionato, preventivo e vincolante e finalizzato alla tutela degli stessi.

I siti e i beni di specifico interesse naturalistico sono elencati di seguito:

- Le Mont de L'Eura– Intrusione gabbriaca alla base della falda Dent Blanche – miloniti; contatto Arolla – Serie Valpelline (GM1)
- Cimes Blanches – Morfologia dolomitica; flora e vegetazione dei piani subalpino e alpino; adiacente stazione di interesse mineralogico per cristalli di tormalina (FV1)
- Lago di Loz – Stazione di specie natanti – Polygonum amphibium e Potamogeton lucens – specie igrofile lungo il perimetro (FV2)

I beni di specifico interesse naturalistico risultano i seguenti:

- Croce Carrel sul Cervino – Intrusione gabbriaca alla base della falda Dent Blanche, miloniti; contatto Arolla – serie Valpelline (S001)
- Bivacco Ballestrieri – sinclinale (S002)
- Gouffre de Bousseraille – morfologia fluviale (S003)
- Crou Desot - Acer pseudoplatanus L. (S004)

Le stazioni floristiche risultano le seguenti:

- Stemmacantha Mapontica
- Campanula Alpestris
- Carex Gunnerus

2. Il PRG demanda al grado di approfondimento tecnico e scientifico degli strumenti attuativi di cui al comma 6 dell'art. 7 delle NTA la definizione di specifiche forme differenziate di tutela delle aree interessate dai beni naturalistici a fini scientifici, didattici, educativi e di pubblico godimento da concordarsi con i competenti servizi regionali<sup>167</sup>.
3. Per i siti di importanza comunitaria (pSIC) e per le zone di protezione speciale (ZPS) gli anzidetti strumenti attuativi devono seguire le disposizioni indicate al comma 3 del successivo articolo 42.

---

<sup>164</sup> NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e 3 appendici alla relazione.

<sup>165</sup> NAPTP, art. 38, comma 4

<sup>166</sup> L.R. 7 dicembre 2009, n.45 - Allegato A (specie a protezione rigorosa)

<sup>167</sup> NAPTP, art. 38 comma 5

4. Sulle aree interessate dai beni naturalistici si applicano le disposizioni cogenti delle NAPTP<sup>168</sup> e, nelle more di formazione di piani di cui al precedente comma 2, sono comunque esclusi gli usi, le attività e gli interventi che modificano le intrinseche caratteristiche dei beni medesimi.
5. Ancorché non specificatamente individuati come siti e beni di specifico interesse naturalistico nelle tavole di cui al precedente comma 1, gli altri elementi mineralogici, geologici, geomorfologici, flogistici e vegetazionali, forestali e faunistici costituenti gli ecosistemi e il contesto naturale caratterizzante il territorio comunale sono da salvaguardare e da valorizzare; sono pertanto esclusi gli usi, le attività e gli interventi che modificano le intrinseche caratteristiche degli elementi medesimi.
6. Nei siti indicati al comma 1 del presente articolo, è ammessa l'installazione di impianti eolici ed a pannelli solari e fotovoltaici di cui all'art. 31 delle NTA, a condizione che venga dimostrata la compatibilità dell'intervento in rapporto all'esigenza di tutela ambientale ed all'effettiva validità tecnico-funzionale dell'impianto alla luce di soluzioni alternative.
7. Gli alberi classificati "*monumentali*" ai sensi della vigente legislazione in materia<sup>169</sup>, individuati od individuabili sul territorio comunale, sono oggetto di specifica tutela e gli interventi fito-manutentivi devono essere preventivamente concordati con i competenti uffici regionali; in ogni caso l'abbattimento degli alberi monumentali segue le procedure di legge<sup>170</sup>.
8. Sono parimenti oggetto di conservazione<sup>171</sup>: i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.
9. Le stazioni floristiche di cui al comma 1 del presente articolo sono individuate nella tavola P3 come un areale di 50 metri di raggio con centro in corrispondenza del baricentro del relativo simbolo grafico.

---

<sup>168</sup> NAPTP, art. 38, comma 4

<sup>169</sup> LR 21 agosto 1990, n. 50 e smi

<sup>170</sup> LR 21 agosto 1990, n. 50 e smi, art. 5

<sup>171</sup> NAPTP, Art. 38, comma 3

**Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)**

1. Il territorio comunale non è interessato da parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica.

**Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)**

1. Nella tavola “P3 – Carta di tutela e valorizzazione naturalistica” e nella tavola “P4 - Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” quali sottozone di tipo Ef<sup>172</sup> od in parte Eh contraddistinta da sigla “LM”, nell’ambito di zone di tipo E, è indicato<sup>173</sup> il seguente sito di importanza comunitaria (SIC/ZPS):
  - SIC IT1204220 “Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa”
2. A tale sito si applicano le disposizioni vigenti in materia<sup>174</sup>.
3. Per i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale vigono le disposizioni dell’art. 38 del PTP.

---

<sup>172</sup> DGR 15 febbraio 1999, n. 421, Capitolo II, Paragrafo E, punti 6 e 7

<sup>173</sup> DGR 29 aprile 2002, n. 1460 e DGR 16 settembre 2002, n. 3361

<sup>174</sup> LR 8/2007; DGR 1087 del 18.04.2008; DG5R 3061 del 16.12.2011; DGR 970 del 11.05.2012; DM Ambiente e Tutela del Territorio del Mare del 07.02.2013

## Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità

### Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali<sup>175</sup> sono ripartite e rappresentate sulla tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”, nelle sottozone di seguito riportate:

Sottozone di tipo A				
parti di territorio comprendenti agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi				
Ab Bourg	Ac Villes	Ad Villages	Ae Hameaux	Af Altre strutture insediative integrate
-	Ac1* - Pâquier	Ad1* - Maen Ad2* - Crêtaz Ad3* - Losanche Ad4* - Crépin	Ae1 - Ussin Ae2* - Duerche Ae3* - Facebellaz Ae4* - Les Saix Ae5* - Le Mont-Mené Ae6* - Le Mont-Perron Ae7* - Le Moulin Ae8 - La Maisonnasse-Pecou Ae9 - La Venaz Ae10 - Valmartin Ae11* - La Barmasse Ae12 - La Servaz Ae13* - La Montat Dessous Ae14* - La Montat Dessus Ae15* - Chaloz Ae16 - La Murenche Ae17 - Cheperon Ae18 - La Brengaz Ae19* - Le Loz Ae20* - Singlin Dessous Ae21* - Singlin Du Milieu Ae22* - Singlin Dessus Ae23 - Promindot Ae24 - Cheneil Ae25 - Le Cret des Perrères	Af1* - Les Châtelards Af2 - Pessey Dessous Af3 - Pessey Dessus Af4* - Chateau-Lesard Af5 - Les Prés Af6* - Les Clous Af7* - Villa Rey Af8* - Chateau

<sup>175</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 22; DGR 15 febbraio 1999, n. 421

<b>Sottozone di tipo B</b>		<b>parti di territorio destinate a insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati individuati come zone di tipo A, e dai relativi elementi complementari o integrativi</b>	
<b>Ba</b> sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza	<b>Bb</b> sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività artigianali	<b>Bd</b> sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche	<b>Be</b> sottozone già completamente edificate o di completamento destinate ad attività varie
<b>Ba1* - Le Glair</b> <b>Ba2* - Le Moulin</b> <b>Ba3* - Maen</b> <b>Ba4* - La Maisonnasse-Pecou</b> <b>Ba5 - Pâquier</b> <b>Ba6* - Chaloz</b> <b>Ba7* - Tourtourouse</b> <b>Ba8 - La Murenche</b> <b>Ba9* - Cheperon-La Brengaz</b> <b>Ba9bis* - La Brengaz</b> <b>Ba10* - La Brengaz</b> <b>Ba11* - Crépin</b> <b>Ba12 - Losanche</b> <b>Ba13* - Losanche</b> <b>Ba14 - Singlin Dessous</b> <b>Ba15* - Singlin du Milieu</b> <b>Ba16* - Singlin Dessus</b> <b>Ba17 - Giomein</b>	<b>Bb1* - Les Clous</b>	<b>Bd1* - Maen</b> <b>Bd2* - Le Glair</b> <b>Bd3* - Singlin Dessus</b> <b>Bd4 - Le Cret des Perrères</b> <b>Bd5* - Le Lac Bleu</b> <b>Bd6* - Avuil</b>  <b>Bd7* - Cristallo</b>  <b>Bd8* - Le Lac Bleu</b>	<b>Be1* - La Montat-Crétaz-Pâquier</b> <b>Be2* - Pâquier-L'Evette</b> <b>Be3 - Avuil</b> <b>Be4* - Breuil-Cervinia</b> <b>Be5* - Bardoney-Chapelette-Cristallo</b> <b>Be6* - Cielo alto</b>

<b>Sottozone di tipo C</b>		<b>parti di territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari</b>	
<b>Ca</b> sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alla residenza	<b>Cb</b> sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alle attività artigianali	<b>Cd</b> sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche	<b>Ce</b> sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente ad attività varie
<b>Ca1* - Chaloz</b>	<b>Cb1* - Ussin</b> <b>Cb2* - Le Bioley</b> <b>Cb3* - Les Perrères</b>	<b>Cd1 - Cheneil</b> <b>Cd2* - La Brengaz</b> <b>Cd3 - Tourtourouse</b> <b>Cd4* - Avuil</b> <b>Cd5 - Cielo Alto</b> <b>Cd6* - Breuil-Cervinia</b> <b>Cd7 - La Vieille</b> <b>Cd8* - Breuil-Cervinia</b>	

<b>Sottozone di tipo E</b>	<b>parti di territorio destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili</b>		
<b>Ea</b> sottozone di alta montagna; sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna	<b>Eb</b> sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo	<b>Ec</b> sottozone boscate; sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboscimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.	<b>Ed</b> sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovraumunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000kw e similari.
	<b>Eb1* - Cheneil "Tsan Sec"</b> <b>Eb2* - Cheneil "Les Gorret"</b> <b>Eb3* - Cheneil "Les Goilles"</b> <b>Eb4* - Cheneil "Lesar"</b> <b>Eb5* - Frachey-Crebetzé</b> <b>Eb6* - Dzandzevé</b> <b>Eb7* - Cleyva Greussa-Eulliaz</b> <b>Eb8* - Les Mandes</b> <b>Eb9* - Le Crêt des Perrères</b> <b>Eb10* - Perrères</b> <b>Eb11* - Promindoz</b> <b>Eb12* - Champlong-Versec-Bec de Pio Merlo</b> <b>Eb13* - Layet</b> <b>Eb14* - Layet Nord</b> <b>Eb15* - Lo Crot di Palet-Lo Mont de l'Eura</b> <b>Eb16* - Batse-Crot di Labie</b> <b>Eb17* - Lo Crot</b> <b>Eb18* - Les Maberdze-Les Cors</b> <b>Eb19* - Avuil-Les Bayettes</b> <b>Eb20* - Vofrède-Vorpeuilles</b> <b>Eb21* - Tola</b> <b>Eb22* - Creton</b> <b>Eb23* - Eve Née-Greillon-Olucs</b> <b>Eb24* - Greillon</b> <b>Eb25* - Liortère</b> <b>Eb26* - Crou dou Dza</b> <b>Eb27* - Tzignanaz</b> <b>Eb28* - Tzignanaz-Palud</b> <b>Eb29* - Cortinaz</b> <b>Eb30* - Ersaz</b> <b>Eb31* - Clondze</b> <b>Eb32* - Champlève</b> <b>Eb33* - Lac Bleu</b> <b>Eb34* - Chateau-Lesard</b>	<b>Ec1* - Bois de Duerche</b> <b>Ec2* - Bois de l'envers-Champlève</b> <b>Ec3* - Bois de Frachey</b> <b>Ec4* - Bois de Crebetzé</b> <b>Ec5* - Bois Noir</b> <b>Ec6* - Bois de Pessey-Singlin-Le Cret des Perrères</b> <b>Ec7* - Bois du Layet</b> <b>Ec8* - Bois du Layet-Cristallo</b> <b>Ec9* - Bois du Cristallo</b> <b>Ec10* - Bois de Chapelette</b> <b>Ec11* - Bois du Cielo Alto</b> <b>Ec12* - Bois de Avuil</b> <b>Ec13* - Bois de Avuil-Bayettes</b> <b>Ec14* - Bois de Vorpeuilles</b> <b>Ec15* - Bois du Greillon</b> <b>Ec16* - Bois du Gouffre de Busserailles</b> <b>Ec17* - Bois de l'adret-Liortère</b> <b>Ec18* - Bois de Falegnon-Facebellaz</b> <b>Ec19* - Bois de La Barmasse-L'Evetta</b>	<b>Ed1* - Chesod</b> <b>Ed2* - Ussin</b> <b>Ed3* - Diga Maen</b> <b>Ed4* - Centrale Maen</b> <b>Ed5* - Promoron</b> <b>Ed6* - Diga Tzignanaz</b> <b>Ed7* - Diga-Centrale Perrères</b>

<b>Ee</b> sottozona di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico	<b>Ef</b> sottozona di specifico interesse naturalistico	<b>Eg</b> sottozona di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo	<b>Eh</b> sottozona caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro- silvo- pastorali, ed attività sciistiche , ricreative, turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale , campeggi stagionali
<b>Ee1*</b> – Conca di Cheneil <b>Ee2</b> - Lac Bleu <b>Ee3*</b> - Lac de Cortinaz <b>Ee4*</b> - Lac de Tzignanaz <b>Ee5*</b> - Lac de La Roisetta <b>Ee6*</b> Lacs de Balanselmo - Grand lac <b>Ee7*</b> - Lac de Loz <b>Ee8*</b> - La Barmasse <b>Ee9*</b> - Lac de Tramail <b>Ee10*</b> - Lac Goillet <b>Ee11*</b> - Lacs des Cimes Blanches <b>Ee12*</b> - Lacs des Cimes Blanches	<b>Ef1*</b> - Conca alta di Cheneil <b>Ef2*</b> - Mont Roisetta-Cime Bianche <b>Ef3*</b> - Motta di Plété <b>Ef4*</b> - Grand Sometta <b>Ef5*</b> - Gobba du Rollin <b>Ef6*</b> - Goillet <b>Ef7*</b> - Col de SaintThéodule- Plateau Rosà <b>Ef8*</b> - Cresta di Furggenn <b>Ef9*</b> - Le Mont de L'Eura <b>Ef10*</b> - Monte Cervino- Grandes Murailles- Punta Tsan <b>Ef11*</b> - Mont Pancherot <b>Ef12*</b> - Lac de la Pointe de Rollin	<b>Eg1*</b> - Duerche <b>Eg2*</b> - Ussin-Le Bioley <b>Eg3*</b> -- Le Loz-Pessey <b>Eg4*</b> - Lac de Maen <b>Eg5*</b> - Le Mont Perron <b>Eg6*</b> - Le Moulin <b>Eg7*</b> - Les Clous-Le Moulin- Maen <b>Eg8*</b> - La Maisonnasse-Pecou- La Servaz <b>Eg9*</b> - La Servaz <b>Eg10*</b> - Pessey de Picule <b>Eg11*</b> - Falené <b>Eg12*</b> - Fontaney <b>Eg13*</b> - Promindot <b>Eg14*</b> - Le Croux <b>Eg15*</b> - La Murenche-Robé <b>Eg16*</b> - La Murenche <b>Eg17*</b> - La Montat-Crétaz-La Murenche <b>Eg18*</b> - Chaloz-La Murenche-La Breggazz <b>Eg19*</b> - Cheperon-La Breggazz- Le Cret <b>Eg20*</b> - La Montat <b>Eg21*</b> - Maen <b>Eg22*</b> - Valmartin <b>Eg23*</b> - La Venaz-Valmartin-La Barmasse <b>Eg24*</b> - Crépin-Le Plan de La Glarenaz <b>Eg25*</b> – Losanche <b>Eg26*</b> - Tourtourouse <b>Eg27</b> - Les Arsines <b>Eg28*</b> - Champlève <b>Eg29*</b> - Les Laviels <b>Eg30*</b> - Losanche <b>Eg31*</b> - Crépin <b>Eg32*</b> - Crépin <b>Eg33*</b> - Crépin <b>Eg34*</b> – Le Loz <b>Eg35*</b> - Le Loz <b>Eg36*</b> - Singlin <b>Eg37*</b> - Singlin	<b>Eh1*</b> - Lac de Maen <b>Eh2*</b> - Champlève <b>Eh3*</b> –Breuil Pista Bob <b>Eh4*</b> - Le Plan de la Glarenaz <b>Eh5*</b> - Piste Cime Bianche <b>Eh6*</b> - Piste Ventina-Cielo Alto-Layet <b>Eh7*</b> - Piste comprensorio Ventina (Alpe Vieille) <b>Eh8*</b> – Piste comprensorio Cretaz-Plan Maison <b>Eh9*</b> – Piste comprensorio- Furgenn <b>Eh10*</b> - Breuil area pic-nic <b>Eh11*</b> – Breuil campo di golf <b>Eh12*</b> - Vofrède <b>Eh 13*</b> - Perrères area picnic

		<b>Eg38 – Les Prés</b> <b>Eg39* - Les Prés-Les Rayes</b> <b>Eg40* - Le Gouffre des</b> <b>Busserailles</b> <b>Eg41* - Pésonché</b> <b>Eg42* - Promoron</b> <b>Eg43* - Falegnon</b> <b>Eg44* - Cheneil</b> <b>Eg45* – La Barmaz</b> <b>Eg46* – La Brengaz</b>	
--	--	---	--

<b>Sottozone di tipo F</b>	<b>parti di territorio destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale</b>
<b>Fb</b> sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale	
<b>Fb1* - Lac de Maen</b> <b>Fb2 - La Maisonnasse</b> <b>Fb3 - Crétaz</b> <b>Fb4* - L'Evette</b> <b>Fb5* - Breuil pista Bob</b>	

- Le sottozone con insediamenti in atto o previsti, elencate nelle tabelle di cui al precedente comma 1, aventi superficie territoriale interamente o marginalmente ricadente in fasce di rischio medio/alto per frana o esondazione o valanga sono individuate con un asterisco \* aggiunto alle rispettive sigle.
- Per le sottozone di cui al comma 2 la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa indicata negli articoli del Titolo V delle NTA in recepimento della vigente legislazione in materia di usi, attività e interventi in ambito inedificabile per rischio idrogeologico.

**Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)**

1. Nella tavola “P4 - *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*” sono delimitate<sup>176</sup> le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza di strumento attuativo nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale con le seguenti ulteriori specificazioni<sup>177</sup>:
  - a) in linea generale tutti gli interventi devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storiche, culturali ed architettoniche dei fabbricati e delle componenti di pregio del relativo contesto ambientale attraverso l'attuazione di un insieme sistematico di opere che consenta il riuso funzionale degli organismi edilizi per destinazioni compatibili con l'esigenza di tutela, sulla base delle disposizioni contenute all'art. 25 delle NTA;
  - b) al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli agglomerati storici individuati come sottozone di tipo A, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA;
  - c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono riguardare in linea di principio interi edifici, o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti e ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - d) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi di legge, sono fatte salve le misure delle distanze e delle altezze preesistenti tra i fabbricati, nonché le aree di sedime intese come proiezione sul terreno dei preesistenti muri perimetrali;
  - e) le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale, fatte salve le eccezioni di legge<sup>178</sup>, nei quali casi si applicano le disposizioni del codice civile;
  - f) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto, fatta eccezione per gli interventi di ampliamento di fabbricati<sup>179</sup> di cui alla vigente legislazione, nei quali casi si applicano le disposizioni del codice civile;
  - g) le infrastrutture ed i servizi<sup>180</sup> devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri;
  - h) la destinazione di carattere agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria (b) del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, agriturismo, orticoltura, tutti compatibili con la destinazione abitativa e subordinati all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale;
  - i) la destinazione di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma

---

<sup>176</sup> NAPTP, art. 36, commi 2, 3,

<sup>177</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4; DGR n. 1759/2014

<sup>178</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>179</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>180</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettera a) e art. 36 ; DGR 7 novembre 2008, n.2939 e s.m.i..

7 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, compatibili con la destinazione abitativa e subordinate all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale;

- j) gli interventi di adeguamento funzionale dell'unità residenziale o del fabbricato all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche sono ammessi alla condizione di salvaguardare per quanto possibile le caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi non compresi nel precedente comma, sono indicati nelle tabelle di sottozona contenute nel fascicolo NTAtab allegato alle presenti NTA.
4. Le condizioni minime e le modalità di intervento sono subordinate e differenziate in rapporto alla diversa classificazione dei valori storici, artistici, architettonici, archeologici, etnografici dei singoli immobili di cui all'art. 45 delle NTA e come indicato nella tavola "P401 – Classificazione degli edifici" (1:1000). Le relazioni tra la classificazione degli edifici e gli interventi edilizi ammessi sono indicate ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 25 delle NTA.
5. La disciplina degli usi e degli interventi nelle aree libere classificate o classificabili di particolare interesse di tipo F1 e F2 è indicata all'art. 45 delle NTA.
6. Al fine di favorire l'azione di riuso funzionale dei fabbricati nelle sottozone di tipo A per destinazioni residenziali garantendo nel contempo condizioni di vivibilità relazionate ai moderni standard abitativi, i seguenti interventi sono genericamente ammessi nelle sottozone destinate agli insediamenti:
- a) installazione di apparecchiature per la ricezione dei segnali audio e video, quali antenne con segnale terrestre o parabole satellitare;
  - b) installazione di pannelli solari e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso familiare e per la produzione di acqua calda, di cui alla lettera c), comma 1, art. 31 delle NTA, secondo i criteri contenuti al successivo comma 15; è esclusa la realizzazione degli impianti in regime di autoproduzione nelle aree indicate dalla DGR 9/2011, fatta salva l'acquisizione di un parere favorevole da parte delle strutture regionali competenti (a seconda dei vincoli presenti sul territorio);
  - c) la posa di manufatti leggeri e rimovibili connessi al giardinaggio, al ricovero di attrezzi ed all'uso domestico degli spazi pertinenziali, come consentito ai sensi di legge<sup>181</sup>;

sono subordinati al migliore inserimento dei manufatti nel contesto architettonico ed ambientale, che nel caso di cui alla lettera b) deve essere dimostrato in sede di conseguimento del titolo abilitativo alla luce delle possibili alternative e delle connesse esigenze di carattere tecnico-impiantistico, prevedendo l'installazione dei manufatti secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) nelle parti di area pertinenziale dei fabbricati non in diretta connessione visiva con i prospetti di pregio degli edifici o con gli spazi comuni di valore ambientale, quali quelli adiacenti ad edifici "monumentali" o "documentari";
- 2) nelle parti di area pertinenziale diverse da quelle di cui al precedente punto 1);

---

<sup>181</sup> DGR 6 settembre 2012, n.1810

- 3) sulle facciate e sulle falde della copertura di minor pregio architettonico-ambientale.
7. Gli interventi ammessi nel precedente comma 6 sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni del codice civile e dei diritti di terzi; sui fabbricati classificati come "monumento" o "documento" e sulle relative aree pertinenziali e sugli edifici "di pregio" la loro effettiva ammissibilità è subordinata all'autorizzazione degli uffici regionali competenti in materia di tutela dei beni architettonici.
8. Al fine di salvaguardare lo specifico contesto ambientale, compatibilmente alle esigenze tecniche ed alla rilevanza dei costi di intervento, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica e le linee di distribuzione, oltre a sottostare alle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 31 delle NTA, non debbono essere collocate su fabbricati classificati "monumento" e "documento", nonché sulle relative aree di pertinenza classificate o classificabili come aree di tipo F1.
9. Gli strumenti di attuazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 delle NTA, secondo i rispettivi ambiti normativi, definiscono nello specifico grado di dettaglio una disciplina differenziata degli interventi edilizi per le "villes", "villages", "hameaux" e per le "altre strutture aggregate" nel rispetto degli indirizzi delle NAPTP<sup>182</sup>.
10. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, nei limiti indicati nelle tabelle per ogni sottozona e con riferimento alle disposizioni di legge<sup>183</sup>, definiscono inoltre, relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
1. densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;
  2. le altezze massime non superiori all'altezza media degli edifici esistenti nella sottozona o nel comparto di attuazione del PUD
11. Gli interventi di ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico sono ammissibili attraverso la redazione di strumenti di attuazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 delle NTA in quanto non costituenti "nuova edificazione"<sup>184</sup>.
12. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente sul lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla vigente legislazione regionale<sup>185</sup>,
13. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima ammessa per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza esistente con le eccezioni previste dalla vigente legislazione regionale<sup>186</sup>.
14. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo A si applicano inoltre le

---

<sup>182</sup> NAPTP, art. 36, commi 12, 13, 14 e 15

<sup>183</sup> DCR 14.03.1999, n. 517/XI

<sup>184</sup> DGR n. 1759/2014

<sup>185</sup> DCR 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. A, Punto 2; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>186</sup> DCR 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. B, punto 1; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.

15. In termini generali, ai fini della tutela dei centri storici, per poterne garantire la leggibilità, la riconoscibilità, il mantenimento e la riqualificazione sono da prediligere interventi di tipo collettivo con concentrazione delle fonti energetiche di accumulo/trasformazione a margine degli abitati, in aree accuratamente individuate, in modo tale da risultare, per quanto possibile, defilate e di secondo piano rispetto al nucleo storico e ai coni di visuale privilegiati sul medesimo.
16. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>187</sup>. Per le parti di sottozona eventualmente interferenti con tali ambiti inedificabili, gli usi e le attività nonché le modalità di azione e di intervento, sono attuabili nei limiti di cui alla relativa legislazione regionale e nel rispetto delle prescrizioni specifiche contenute nelle norme tecniche allegate alla cartografia degli ambiti inedificabili.
17. La nuova edificazione fuori terra nelle sottozone di tipo A, anche in presenza di strumento attuativo, è ammessa solo nelle aree individuate con apposito retino “LM” nella tavola P4.

---

<sup>187</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A")**

1. Il valore storico, culturale, architettonico, ambientale degli edifici che costituiscono il patrimonio storico-edilizio presente nelle sottozone di tipo A è definito sulla base della classificazione di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 25 delle NTA ed è riportato sulla tavola "P401 - Classificazione degli edifici" (1:1000).
2. Si applica la disciplina degli usi e degli interventi differenziata sulla base del diverso pregio dei singoli fabbricati come indicato all'art. 44 delle NTA.
3. Nella cartografia di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree di particolare interesse di tipo F1 o F2 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418<sup>188</sup>.
4. Gli usi e gli interventi ammessi nelle aree di cui al precedente comma 3 devono essere coerenti con l'esigenza di tutela delle interrelazioni funzionali tra gli edifici e le aree libere private e pubbliche e le loro sistemazioni, oltre ad applicare le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA, si osservano le seguenti specifiche prescrizioni:
  - a) devono essere eliminati gli usi impropri o degradanti, nonché le sovrastrutture che si collocano in evidente contrasto con l'alto valore storico-ambientale delle aree o che compromettono la lettura del contesto architettonico-ambientale;
  - b) sono da escludersi gli interventi che alterino le componenti che contribuiscono a definire il pregio delle aree stesse;
  - c) i materiali e la tipologia delle pavimentazioni e dei manufatti compresi in tali aree, quali muri in pietra, staccionate lignee, ecc., nonché gli elementi naturali caratterizzanti, quali massi, corsi d'acqua, ecc., devono essere conservati integri; nel caso si renda necessario il rinnovo delle pavimentazioni e dei manufatti oggetto di degrado o per motivi connessi alla funzionalità degli spazi o per esigenze di infrastrutturazione a servizio dei fabbricati, essi devono essere integrati o sostituiti con altri in sintonia con le caratteristiche ambientali delle aree stesse.
5. Per qualsiasi intervento sulle aree classificate o classificabili di pregio "F1" di pertinenza di fabbricati classificati come "*monumento*" e "*documento*"<sup>189</sup> è necessario acquisire l'autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali.

---

<sup>188</sup> Capitolo 3, Paragrafo 5, punto 9.

<sup>189</sup> Essendo sottoposti alla tutela di cui alla LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi, e conseguentemente al D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42

**Art. 46 (Sottozone di tipo “B”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Le tabelle di cui all'allegato NTAtab individuano le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi, differenziati in riferimento alle sottozone di tipo Ba a prevalente destinazione residenziale, Bb a prevalente destinazione artigianale, Bd a prevalente destinazione ricettiva turistica e Be a destinazione mista.
3. Il calcolo della superficie urbanistica (Sur) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.
4. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato a destinazione residenziale, sul lotto asservito all'edificazione, è indicato nelle tabelle relative ad ogni sottozona.
5. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli insediamenti individuati come sottozone di tipo B, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
6. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto e, nel caso di nuova costruzione, la riproposizione dei caratteri qualitativi prevalenti per garantire continuità visiva dell'insediamento. In tale ottica gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale, ai caratteri edilizi ed urbanistici presenti in ogni sottozona con specifico riferimento alle dimensioni ed all'articolazione volumetrica dei fabbricati, alla forma ed all'orientamento dei tetti, ai materiali di finitura e agli impianti tecnologici.
7. Le aree pertinenti ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
8. Nelle sottozone di tipo B, per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti, anche con ampliamento planivolumetrico, non comportanti mutamento di destinazione d'uso o senza aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde private aggiuntive a quelle esistenti, ad esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento planivolumetrico riferiti alle destinazioni di cui alle categorie “e” e “f” indicate all'art. 10 delle NTA per le quali viene richiesta la seguente dotazione aggiuntiva:
  - spazi di parcheggio = 30% della superficie destinata alle attività produttive o alla vendita, con minimo di 1 posto auto, calcolati sulla sola superficie oggetto di ampliamento; per medie strutture di vendita pari al 50% della superficie di vendita, calcolati sull'intera superficie di vendita.
9. Nelle sottozone di tipo B, negli interventi di recupero su fabbricati esistenti comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:

- categorie "d", residenza principale, e "dbis1", residenza temporanea: nel caso di interventi di recupero, 1 posto auto per ogni unità residenziale aggiuntiva alla situazione esistente; nel caso di interventi di nuova costruzione, per ogni unità residenziale, 2 posti auto di cui almeno 1 coperto, quest'ultimo liberamente accessibile da strada veicolare esterna alla proprietà;
  - categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o artigianali di servizio: nel caso di interventi di recupero, superficie pari al 30% della superficie utile agibile (SUA) destinata alle attività, calcolata sull'intera superficie oggetto di intervento o di mutamento di destinazione d'uso o per ogni nuova unità; nel caso di interventi di nuova costruzione, superficie pari al 50% della superficie utile agibile (SUA) destinata alle attività; in entrambi i casi calcolata al lordo degli spazi di manovra e di accesso, con un minimo di due posti auto;
  - categoria "f", destinazioni per attività commerciali: per gli esercizi di vicinato, nel caso di interventi di recupero, superficie pari al 30% della superficie di vendita, calcolata sull'intera superficie oggetto di intervento o di mutamento di destinazione d'uso o per ogni nuova unità, con un minimo di 2 posti auto; nel caso di interventi di nuova costruzione, pari alla superficie di vendita, con un minimo di 2 posti auto; negli interventi di recupero e di nuova costruzione, per le medie strutture di vendita di minori dimensioni pari alla superficie di vendita; in ogni caso le superfici sono calcolate al lordo degli spazi di manovra e di accesso;
  - categoria "g", destinazioni turistiche e ricettive, nel caso di interventi di nuova costruzione: di strutture ricettive alberghiere ("g1", "g2"), 1 posto auto per camera da letto più 2 posti auto per le attività gestionali; per strutture ricettive extralberghiere di tipo "g3" case per ferie, "g4" ostelli per la gioventù, "g7" esercizi di affittacamere e "g12" case e appartamenti per vacanza: 1 posto auto ogni 2 posti letto; per aziende della ristorazione: 1 posto auto ogni 3 coperti più 2 posti auto per le attività gestionali; per bar e altre infrastrutture per usi e attività turistiche: superficie pari a quella destinata alle attività, calcolata al lordo degli spazi di manovra e di accesso, con un minimo di 4 posti auto; nel caso di interventi di recupero, le superfici sopra richieste vengono ridotte del 50%.
10. Nelle sottozone di tipo B, negli interventi di recupero su fabbricati esistenti comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, le quantità minime di aree destinate a verde privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:
- categorie "d", residenza principale, e "dbis1", residenza temporanea, superficie pari al 30% della superficie dell'unità residenziale nel caso di interventi di recupero; pari al 30% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione;
  - categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o di servizio, e categoria "f", destinazioni commerciali: superficie pari al 20% dell'intera superficie utile agibile (SUA) destinata all'attività produttiva o alla vendita nel caso di interventi di recupero; pari al 20% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione;
  - categoria "g", destinazioni turistico-ricettive alberghiere ("g1", "g2") ed extralberghiere ("g3", "g4", "g7", "g12"): superficie pari al 20% della superficie utile agibile (SUA) destinata all'attività nel caso di interventi di recupero; pari al 30% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione;
  - categoria "g", destinazioni aziende della ristorazione e bar ("g10"), e altre infrastrutture per usi e attività turistiche ("g13"): superficie pari al 20% della superficie utile agibile

- (SUA) destinata all'attività nel caso di interventi di recupero; pari al 20% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione.
11. Nel caso di interventi determinanti incremento del numero delle unità immobiliari esistenti attraverso ampliamento, frazionamento e mutamento di destinazione d'uso per destinazioni residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, turistiche e del terziario in genere, qualora gli spazi di parcheggio privato richiesti al precedente comma 9 non siano reperibili sul lotto di pertinenza del fabbricato, è ammesso il loro reperimento anche su altre aree localizzate nella stessa o nell'adiacente sottozona di tipo B; l'area di parcheggio deve essere agibile, accessibile ed asservita all'unità immobiliare di cui costituisce pertinenza.
  12. In riferimento alla dimostrata impossibilità del richiedente di disporre di idonee aree di parcheggio di cui al comma precedente è facoltà dell'Amministrazione comunale surrogare tale obbligo con la richiesta di un equo corrispettivo economico la cui entità è stabilita con atto amministrativo e la cui regolamentazione avviene attraverso convenzione tra cittadino e pubblica amministrazione.
  13. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche prioritariamente all'interno di fabbricati esistenti, è consentito il mutamento di destinazione d'uso di superfici accessorie alla residenza o alle attività (snr) a favore di superfici utili (Sur) aventi destinazioni d'uso di cui alle sottocategorie "e1", "e1bis" e "f1" dell'articolo 10 delle NTA; l'ammissibilità del mutamento d'uso è subordinato al rispetto delle vigenti normative di settore, di sicurezza, di igiene e di abbattimento delle barriere architettoniche e, nel caso di cambio di destinazione d'uso di autorimesse, sempre che non si configuri come superficie necessaria e richiesta in tempi precedenti per ottemperare alla dotazione di posti auto, deve essere comunque garantito il rispetto della dotazione minima di posti auto prevista in PRG.
  14. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo B si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
  15. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>190</sup>. Per le parti di sottozona eventualmente interferenti con tali ambiti inedificabili, gli usi e le attività nonché le modalità di azione e di intervento, sono attuabili nei limiti di cui alla relativa legislazione regionale e nel rispetto delle prescrizioni specifiche contenute nelle norme tecniche allegate alla cartografia degli ambiti inedificabili.
  16. Nella sottozona Bd2\* – Le Glair nella quale sono ammessi complessi ricettivi all'aperto, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, anche di tipo prefabbricato, dovrà avvenire in coerenza con i modelli architettonici della tradizione locale e con materiali coerenti con tale tradizione. Eventuali allestimenti mobili saranno ammessi secondo quanto definito a seguito della concertazione di cui alla normativa regionale vigente<sup>191</sup>.
  17. La realizzazione di costruzioni interrato per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (G) e di quelle pubbliche (M), non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto.

<sup>190</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

<sup>191</sup> LR n.8 / 2002, art. 4

**Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo C, ovvero le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturare, destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti a prevalente destinazione turistico-ricettiva.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle delle NTAtab.
3. Fatte salve le sottozone Cb2 e Cb3, gli interventi di nuovo impianto sono attuabili previa formazione di PUD, di iniziativa pubblica o privata, finalizzato a organizzare le urbanizzazioni primarie assicurando nel contempo il migliore inserimento ambientale dei nuovi volumi con tipologie edilizie coerenti e con sistemazioni a verde delle aree<sup>192</sup>. Il PUD è esteso all'intera superficie territoriale, fatta salva la sottozona Cd6\* articolata nei due comparti indicati nella tavola P4.
4. Il calcolo della superficie urbanistica (Sur) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.
5. Il PUD, oltre a garantire la sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al comma 2 dell'articolo 6 delle NTA, definisce il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato sul lotto asservito all'edificazione.
6. Il PUD definisce le quantità minime di aree destinate a parcheggio e verde privato con riferimento alla dotazione minima prescritta per le sottozone di tipo B all'art. 46 delle NTA.
7. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli insediamenti individuati come sottozone di tipo C, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA
8. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In particolare gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità delle attività previste negli organismi edilizi e la qualità dell'edificato.
9. Le aree pertinenti ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
10. La realizzazione di costruzioni interrato per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (G) e di quelle pubbliche (M), non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto.
11. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo C si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
12. La preventiva formazione di PUD di cui al precedente comma 3 non si applica nel caso di interventi di nuova costruzione derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 68 delle NTA.
13. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la

---

<sup>192</sup> NAPTP, art. 24, commi 10,11,12 ; art. 25, commi 4, 5 e 6

vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>193</sup>. Per le parti di sottozona eventualmente interferenti con tali ambiti inedificabili, gli usi e le attività nonché le modalità di azione e di intervento, sono attuabili nei limiti di cui alla relativa legislazione regionale e nel rispetto delle prescrizioni specifiche contenute nelle norme tecniche allegate alla cartografia degli ambiti inedificabili.

14. Per ogni sottozona il PUD, oltre alla dotazione infrastrutturale privata (reti idrica e fognaria, strade e parcheggio a servizio delle unità immobiliari esistenti e previste, aree a verde), dovrà prevedere la realizzazione della seguente dotazione pubblica minima:
- collegamento alle pubbliche reti dell'acquedotto, fognatura e viabilità esterna alla zona a PUD;
  - rete di illuminazione pubblica;
  - aree di parcheggio nella misura minima di 2,5 m<sup>2</sup> ogni 20 m<sup>2</sup> di Sur di tipo residenziale e ricettivo prevista nel PUD.

La realizzazione delle suddette infrastrutture pubbliche sarà regolata da apposita convenzione, nella quale verranno definiti le modalità costruttive, i tempi di attuazione e quant'altro ritenuto necessario per la corretta attuazione del PUD ai sensi di legge. E' data facoltà dello scorporo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione delle opere pubbliche che, ancorché realizzate dai privati, verranno acquisite al patrimonio comunale, previo collaudo tecnico favorevole. E' data inoltre la facoltà al comune di monetizzare le aree a parcheggio pubblico nell'ambito della convenzione e sulla base del programma comunale annuale dei parcheggi approvato con delibera di consiglio comunale

15. E' ammesso l'incremento degli indici edificatori come riportato nelle singole tabelle di sottozona a condizione che la dotazione pubblica dei posti auto di cui al comma 14 sia realizzata interamente in interrato. Anche in questo caso è data la facoltà al comune di monetizzare le aree a parcheggio pubblico nell'ambito della convenzione e sulla base del programma comunale annuale dei parcheggi approvato con delibera di consiglio comunale.
- 15bis. Per la sottozona Cd1 la dotazione di parcheggi pubblici è interamente oggetto di monetizzazione in considerazione della specificità della località di Cheneil, non accessibile alle automobili, e della presenza di parcheggi pubblici a valle in località La Barmaz. Per la sottozona Cd8\* prevale la disciplina riportata nella relativa tabella di sottozona.
16. Per il complesso edilizio denominato "Gran Baita" inserito nel comparto Cd6a\*, sono assentibili interventi di demolizione totale e ricostruzione e, limitatamente alle porzioni di edificio per le quali non è ammessa l'applicazione delle leggi speciali <sup>194</sup>, sono consentiti incrementi volumetrici fino al 40 per cento del volume esistente prima dell'incendio che ha distrutto l'edificio stesso con le destinazioni d'uso stabilite nella relativa tabella.
17. Sui fabbricati esistenti nelle aree assoggettate a PUD gli interventi edilizi e le relative trasformazioni d'uso ammesse si attuano con titoli abilitativi singoli. Ai fini del calcolo della capacità edificatoria sui terreni liberi da destinare a nuova edificazione non vengono computati i sedimi dei fabbricati esistenti e le aree fondiari, pertinenziali e non, per le quali sia dimostrata di non aver già prodotto capacità edificatoria.

<sup>193</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

<sup>194</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art.90 bis e LR 4 agosto 2009, n. 24

**Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)**

1. Le sottozone di tipo D sono le parti di territorio destinate alle attività produttive industriali<sup>195</sup>.
2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo D.

---

<sup>195</sup> *NAPTP, art. 25, commi 1, 2 e 3*

**Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)**

1. Nella tavola “*P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*” sono delimitate le sottozone di tipo Ea, costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna<sup>196</sup>.
2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo Ea.

---

<sup>196</sup> NAPTP, art 11, comma 1

**Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eb, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
2. In generale, tenuto conto della funzione economico-sociale e paesistico-ambientale delle attività agro-pastorali, gli interventi devono tendere alla conservazione, al mantenimento, alla riqualificazione e al recupero dei pascoli in coerenza con i piani di settore.
3. Nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab sono indicati le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sulla base della distinzione tra i pascoli da riqualificare e gli altri pascoli<sup>197</sup>.
4. Nei pascoli da riqualificare<sup>198</sup> indicati nella tabella 1-Eb delle NTAtab è ammessa la riorganizzazione funzionale ed il potenziamento delle attività agro-pastorali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 comma 13 delle presenti NTA; attraverso i seguenti interventi edilizi, qualora previsti nelle rispettive tabelle di sottozona:
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati o impianti esistenti;
  - b) restauro e risanamento conservativo di fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione; in tale caso e per quanto possibile, gli usi pastorali devono essere compatibili con l'esigenza di salvaguardia;
  - c) ristrutturazione, anche con ampliamento, delle strutture preesistenti;
  - d) demolizione, totale o parziale, di fabbricati rurali esistenti non razionali per il funzionale svolgimento delle moderne attività pastorali;
  - e) ricostruzione di fabbricati di cui alla precedente lettera d), anche con ampliamento e con diversa forma e posizionamento rispetto al preesistente sedime;
  - f) nuova costruzione di fabbricati su aree libere dettate da esigenze di riorganizzazione funzionale delle attività nel rispetto dell'omogeneità tipologica, cromatica e di uso dei materiali dei fabbricati rurali tradizionali.

Ulteriori realizzazioni sono ammesse per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

5. La localizzazione, il dimensionamento e la tipologia degli interventi di cui al precedente comma 4 devono essere strettamente proporzionati all'estensione dei pascoli, tenuto conto dei tramuti, e relazionati alle necessità di ricovero degli animali e di abitazione temporanea degli addetti; i progetti delle opere, determinati dalle esigenze aziendali, sono convalidati nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali sulla base del manuale tecnico contenente gli standards

---

<sup>197</sup> NAPTP, art. 31

<sup>198</sup> NAPTP, art. 31, comma 3

costruttivi<sup>199</sup> e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi come indicato al comma 1 dell'art. 14 delle NTA. Sono ammessi alle medesime condizioni interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

6. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, nei pascoli definiti di particolare interesse agro-silvo-pastorale di cui al comma 17 sono consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alla conduzione dell'alpeggio, quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione. Sono altresì ammessi impianti irrigui mobili o semifissi, decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere purché realizzati ad una quota non superiore a 2200 metri s.l.m., nonché infrastrutture di accesso (preferibilmente con soluzioni reversibili quali monorotaie o teleferiche) e quanto altro occorrente per lo sfruttamento razionale del pascolo e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture.
7. Per le altre sottozone non rientranti tra quelle di particolare interesse agro-silvo-pastorale gli interventi consentiti sono quelli di cui al precedente comma 6, con esclusione degli impianti irrigui mobili o semifissi, delle opere di livellamento e di bonifica in genere e delle infrastrutture di accesso, fatta salva l'eventuale installazione di monorotaie.
8. Le infrastrutture di accesso ai fabbricati d'alpe, alpeggi e mayen, devono essere limitate al minimo indispensabile e, se necessarie alla funzionalità delle aziende agro-pastorali, devono essere privilegiate quelle che determinano ridotti impatti ambientali quali le soluzioni reversibili; in particolare, le piste carrabili devono essere razionalizzate in modo da collegare più alpeggi appartenenti ad uno stesso sistema pascolivo evitando il più possibile la costruzione di nuove strade. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strade interpoderali seguono le disposizioni di cui al comma 21, dell'art. 33 delle NTA.
9. I pascoli non compresi fra quelli da riqualificare sono quelli di modesta dimensione, non collegati ad altri pascoli o ad aree agricole, gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 comma 13 delle presenti NTA:
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze;
  - b) interventi non eccedenti il restauro e il risanamento conservativo dei fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione;
  - c) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili "diroccati" o "ruderi" ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 13 dell'art. 25 delle NTA con possibilità di ripristino secondo le modalità di cui alla disciplina regionale<sup>200</sup>;
  - d) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o

<sup>199</sup> Approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura

<sup>200</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art.52, comma 4, lett. e)

strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.

10. Gli interventi sui fabbricati esistenti compresi nelle sottozone di tipo Eb devono:
  - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e, per quanto possibile, riguardare interi edifici;
  - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
  - c) comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
11. Il livello minimo di tutela agricola da applicarsi nel mutamento di destinazione d'uso di mayen, alpeggi e connesse strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 15 delle NTA.
12. Nelle sottozone di tipo Eb, il mutamento di destinazione d'uso di mayen, alpeggi e connesse strutture edilizie complementari, quali piccoli ricoveri di animali, magazzini di stagionatura prodotti caseari, fienili, ecc., da agro-silvo-pastorale di cui alle categorie "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA alle altre destinazioni ammesse nelle rispettive sottozone, è consentito alle condizioni di cui all'articolo 15 delle NTA. Nell'esecuzione degli interventi indicati nei precedenti commi, nei limiti delle esigenze di funzionalità delle opere prevedibili, devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema del pascolo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.).
13. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eb, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
14. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eb si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
15. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>201</sup>.
16. Le sottozone Eb1\*, Eb3\*, Eb4\*, Eb5\*, Eb6\*, Eb7\*, Eb8\*, Eb9\*, Eb10\*, Eb11\*, Eb12\*, Eb 13\*, Eb15\*, Eb16\*, Eb17\*, Eb18\*, Eb19\*, Eb20\*, Eb2\*1, Eb22\*, Eb23\*, Eb24\*, Eb25\*, Eb26\*, Eb27\*, Eb28\*, Eb29\*, Eb30\*, Eb32\* ed Eb34\* sono definite di particolare interesse agricolo<sup>202</sup>.
17. Per il recupero dei fabbricati sparsi classificati o classificabili "diroccati" o "ruderi" trova applicazione la disciplina regionale<sup>203</sup>.

<sup>201</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

<sup>202</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14, comma 2, lettera d)

<sup>203</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art.52, comma 4, lett. e)

**Art. 51 (Sottozona di tipo “Ec”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento<sup>204</sup>, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate<sup>205</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 comma 13 delle presenti NTA, sui fabbricati esistenti sono ammissibili interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico nella misura indicata nelle tabelle di sottozona con un massimo del 20% in area boscata<sup>206</sup> sempre che non sia richiesta nuova viabilità di accesso, al fine di favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente per gli usi consentiti nelle tabelle medesime o anche per migliorare le condizioni abitative nel caso di immobili con destinazione residenziale in atto.
5. Nelle parti di sottozona Ec non ricomprese tra quelle indicate al precedente comma 3 si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) sono ammessi gli usi e le attività funzionali alla gestione agro-silvo-pastorale compatibili con l'esigenza di salvaguardia e valorizzazione del più ampio sistema boschivo di cui le aree non ricoperte da boschi e gli eventuali fabbricati presenti ne costituiscono parte integrante;
  - b) la riqualificazione e l'eventuale potenziamento di attività agro-silvo-pastorali comportanti interventi sui fondi e sui fabbricati sono subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 14 delle NTA;
  - c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse;
  - d) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
  - e) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze;

---

<sup>204</sup> NAPTP, art. 26, comma 1

<sup>205</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33

<sup>206</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33, comma 3, lett. b)

- f) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili “diroccati” o “ruderi ai sensi di legge, sono ammessi gli interventi indicati al comma 13 dell’art. 25 delle NTA, con possibilità di ripristino secondo le modalità di cui alla disciplina regionale<sup>207</sup>;
  - g) gli interventi sui fondi agricoli e sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
  - h) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
6. Sono altresì consentiti gli usi, le attività e gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 5 dell’art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi del medesimo articolo e nel rispetto della disciplina applicabile nelle aree boscate di cui all’art. 63 delle NTA.
  7. Nelle sottozone di tipo Ec, il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati rurali a destinazione da agro-silvo-pastorale di cui alle categorie "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA non più razionali, alle altre destinazioni ammesse nelle rispettive sottozone, è consentito alle condizioni indicate all’articolo 15 delle NTA, con possibilità di ampliamento massimo del 20% del volume esistente, fatte salve le limitazioni di cui all’art. 25 delle presenti NTA.
  8. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ec, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
  9. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ec si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
  10. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 13 dell'art. 25 delle NTA.
  11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>208</sup>.
  12. Nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
  13. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili

<sup>207</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lett. e)

<sup>208</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori a quelle indicate all’art. 31, comma 1.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Per quanto riguarda le attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi è contenuta negli articoli del Capo II delle NTA con le specificazioni delle tabelle di cui al precedente comma 2.
4. Per quanto possibile, gli interventi edilizi devono contemperare la duplice esigenza di funzionalità costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad usi speciali e di risultare coerenti con il contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In modo specifico, costruzioni e manufatti devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità e la qualità dell'edificato.
5. Nella sottozona Ed1\* – Ussin, destinata a discarica per materiali inerti e quale area per la raccolta differenziata dei materiali di rifiuto e di deposito temporaneo dei materiali di risulta di scavi e demolizioni di lavori edilizi, al termine di esercizio dell’impianto di discarica l’area deve essere rinaturalizzata in riferimento alle prescrizioni autorizzative.
6. Le attività di movimentazione dei materiali all’impianto di discarica devono svolgersi limitando gli impatti sulle diverse componenti ambientali, a tale fine in fase di esercizio devono essere approntate le necessarie misure di mitigazione per ridurre le emissioni di polveri nell’aria, per attenuare i livelli di inquinamento acustico, per convogliare correttamente le acque superficiali, ecc. nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
7. L’impianto di depurazione delle acque reflue della pubblica rete fognaria è individuato nella sottozona Ed2\* – Ussin all’interno della quale sono consentiti gli interventi manutentivi e di eventuale potenziamento infrastrutturale e tecnico necessari all’idoneo funzionamento dell’impianto stesso.
8. Nel caso di nuovi impianti destinati ad usi speciali, compatibilmente alla specifica situazione ambientale ed alla tipologia, deve essere garantito il livello minimo di infrastrutturazione necessario alla funzionalità di esercizio e di manutenzione degli impianti stessi, con specifico riferimento a:
  - a) strada di accesso collegata alla pubblica rete viaria;
  - b) spazi di parcheggio e manovra adeguatamente dimensionati al tipo di impianto;
  - c) collegamento alle reti di urbanizzazione primaria nei casi in cui si renda necessario assicurare condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli operatori e gli utenti.
9. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della

leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozona di tipo Ed, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA; in particolare, per quanto possibile e compatibilmente con la tipologia, con le esigenze impiantistiche e con la morfologia del suolo, nuovi fabbricati e manufatti devono essere realizzati al di sotto del livello del terreno naturale o, se emergenti in parte o del tutto dal terreno, devono essere idoneamente mascherati da barriere vegetali.

10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ed si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>209</sup>.
12. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 delle NTA.

---

<sup>209</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37.

**Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ee di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sottoposte alla disciplina di cui all’articolo 40 delle NAPTP.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui alle NTAtab.
3. In modo specifico le seguenti sottozone delimitano contesti territoriali di grande valore paesaggistico meritevoli di specifica tutela:
  - Ee1\* – Cheneil individua l’ampia distesa prativa a est del villaggio Cheneil;
  - da Ee2 a Ee12\* comprendono i principali laghi di alta montagna presenti sul territorio comunale e le circostanti aree;
  - Ee13\* – Barmasse comprende un ambito di specifico interesse archeologico.
4. Nella sottozona Ee13\* – Barmasse ogni intervento edilizio modificativo dello stato dei luoghi o che comporti scavi al di sotto del piano di campagna deve essere sottoposto al parere preventivo, sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva, della competente struttura regionale in materia di tutela dei beni archeologici.
5. Tutte le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico individuate come sottozone Ee nel PRG sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico<sup>210</sup>.
6. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione delle aree individuate nella carta P4; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.
7. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ee, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
8. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ee si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
9. Per gli interventi nelle sottozone Ee di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, si applicano le procedure di cui all'art. 26 delle presenti NTA.
10. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti antecedenti al 1945 seguono la disciplina indicata al comma 13 dell'art. 25 delle NTA; in particolare, essi dovranno assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della tipologia tradizionale.
11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>211</sup>.

---

<sup>210</sup> DGR 15.02.1999, n. 421 e smi Allegato A, Capitolo II, Paragrafo E, comma 7, lettera e); LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14, comma 2, lett.d)

<sup>211</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

12. É esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le possibilità e le procedure ai sensi di legge<sup>212</sup>.
13. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 delle NTA.
14. La sottozona Ee8\* nel suo complesso e la superficie del bacino lacustre nonché la limitrofa zona riparia, entrambe ricomprese nella sottozona Ee7\*, sono da intendersi aree di specifico interesse naturalistico ai sensi dell'art. 38, NAPTP.

---

<sup>212</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

**Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ef di interesse naturalistico comprendenti siti di specifico interesse naturalistico<sup>213</sup> o altre aree naturali<sup>214</sup>.
2. I siti di specifico interesse naturalistico individuati come sottozone Ef nel PRG sono da considerarsi di particolare pregio ambientale e naturalistico<sup>215</sup>; all’interno di esse esclusa l’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le possibilità e le procedure ai sensi di legge<sup>216</sup>.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. Nelle sottozone comprendenti i siti di specifico interesse naturalistico indicati nella tavola “P3 – Carta di tutela e valorizzazione naturalistica”, in relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione dei siti; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 delle NTA.
5. Gli interventi ammessi nelle sottozone Ef comprendenti le altre aree naturali sono prioritariamente finalizzati alla conservazione della naturalità dei luoghi ed al mantenimento degli usi e delle attività in atto mediante la manutenzione, il consolidamento ed il recupero funzionale degli immobili esistenti.<sup>217</sup>
6. Nelle sottozone Ef comprendenti le altre aree naturali nuove opere infrastrutturali sono ammesse per opere di difesa idrogeologica del suolo, di sfruttamento delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora, queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali, e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
7. Sono consentiti le azioni e gli interventi tesi alla fruizione delle mete escursionistiche<sup>218</sup> in connessione con l’Alta Via n. 1 e con la restante rete sentieristica presente sul territorio comunale di Valtournenche e sui comuni confinanti, nonché gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 5 dell’art. 39 delle NTA.
8. Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi manutentivi e di recupero, anche con modifica della destinazione per gli usi consentiti nella tabella di sottozona, nel rispetto

---

<sup>213</sup> NAPTP, art. 38

<sup>214</sup> NAPTP, art. 11, comma 2

<sup>215</sup> DGR 15.02.1999, n. 421 e smi Allegato A, Capitolo II, Paragrafo E, comma 7, lettera f); LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14, comma 2, lett.d)

<sup>216</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

<sup>217</sup> NAPTP, art. 11

<sup>218</sup> NAPTP, art 28, commi 4, 5, 6, 7

dello specifico contesto ambientale.

9. Nuovi rifugi alpini e bivacchi fissi sono ammessi esclusivamente nelle sottozone Ef1\*, Ef3\* e Ef11\*.
10. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ef, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
11. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ef si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>219</sup>. In particolare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 8 e 9 è subordinata all'approfondimento delle aree di cautela interessate.
13. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili quali le aree boscate<sup>220</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
14. Le sottozone Ef2\*, Ef4\*, Ef9\* ed Ef12\* sono da intendersi di specifico interesse naturalistico ai sensi dell'art. 38, NAPTP.

---

<sup>219</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

<sup>220</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33

**Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
2. Le sottozone tipo Eg, ad esclusione delle sottozone Eg10\*, Eg15\*, Eg26\*, Eg32\*, Eg44\*, Eg45\*, Eg46\* ed Eg47\* specificatamente indicate nelle tabelle delle NTAtab, sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale<sup>221</sup> in quanto individuano le buone terre coltivabili, che per la loro vocazione produttiva costituiscono il principale sostegno economico del settore primario e comprendono le attività agricole che, con la loro presenza diffusa sul territorio, garantiscono la difesa del suolo dai rischi idrogeologici e la specificità del sistema insediativo tradizionale.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 13 dell'art. 25 delle NTA.
5. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA, con le limitazioni contenute nelle tabelle di cui al precedente comma 3 e nel rispetto delle ulteriori specificazioni riportate nei successivi commi del presente articolo.
6. La riqualificazione e il potenziamento di edifici agricoli esistenti è sempre ammesso attraverso la funzionale utilizzazione, il recupero o l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti.
7. Ferme restando le indicazioni di cui all'art. 15, con riferimento alle categorie di cui al precedente art. 10 delle NTA, è ammesso il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti a favore delle destinazioni e attività disciplinate dalle rispettive tabelle di sottozona, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - agro-silvo-pastorale, categoria "b", comprendente l'agriturismo, e fatto comunque salvo il disposto di cui al comma 15 del presente articolo<sup>222</sup>, con carattere prioritario e inderogabile; oltre alle attività agro-silvo-pastorali condotte a titolo principale sono da comprendersi tutte le pratiche colturali (orti, coltivazioni di piccoli frutti, cereali, patate, fiori, piante medicinali, allevamento di animali da cortile, apicoltura, ecc.), anche condotte in condizione di part-time, con le connesse infrastrutture (serre, ricoveri di automezzi, attrezzi ed animali, recinti, ecc.);
  - residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali, categoria "c" riferita all'uso temporaneo nell'espletamento delle attività agricole;
  - abitazione permanente o principale, categoria "d";

<sup>221</sup> DGR 15.02.1999, n. 421 e smi Allegato A, Capitolo II, Paragrafo E, comma 7, lettera g); LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14, comma 2, lett.d)

<sup>222</sup> DGR 7 novembre 2008, n.2939 e s.m.i..

- abitazione temporanea, categoria "dbis1";
  - produttive artigianali, categoria "e" sottocategoria "e1", limitatamente alla possibilità di mantenere, potenziare od insediare piccoli laboratori per attività artigianali compatibili con lo specifico territorio rurale nelle quali sono inserite, soprattutto da un punto di vista ambientale, con espresso riferimento alla produzione tipica locale (falegnamerie, serramenti, lavorazione finita di oggetti in legno, pietra, ferro, rame, cuoio, tessuto, ceramica, ecc.); artigianali di servizio "e1bis";
  - turistiche e ricettive, categoria "g" relativamente alle strutture ricettive extralberghiere, di cui alle sottocategorie g7) – esercizi di affittacamere e g10) – aziende della ristorazione come individuate nel suddetto art. 10 delle NTA;
  - pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria "m" sempre consentita al fine di migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla popolazione residente e fluttuante.
8. Il mutamento di destinazione di fabbricati ad uso agricolo, in atto o dismesso, per gli usi e le attività sopra citati è ammesso nei limiti delle disposizioni e secondo le procedure indicate all'art. 15 delle NTA.
9. Sui fabbricati esistenti sono ammissibili interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, anche con modifica della destinazione per gli usi consentiti nella tabella di sottozona.
10. Sulle aree e sui fabbricati rurali esistenti non più razionali o con destinazione d'uso diversa da quella agro-silvo-pastorale si applicano le seguenti disposizioni:
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse;
  - b) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
  - c) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze;
  - d) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili "diroccati" o "ruderi" ai sensi di legge, sono ammessi gli interventi indicati al comma 13 dell'art. 25 delle NTA, con possibilità di ripristino secondo le modalità di cui alla disciplina regionale <sup>223</sup>;
  - e) gli interventi sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
  - f) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
11. Sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali a servizio dei fondi agricoli o di strutture pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA.
12. I fabbricati con destinazione residenziale o diversa da quella agricola, purché in atto, possono mantenere tale destinazione oppure essere oggetto di cambio di destinazione per gli usi consentiti nella specifica sottozona e alle condizioni di intervento indicate al

<sup>223</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 52, comma 4, lett. e)

precedente comma 10.

13. *Comma stralciato DGR 460/2016.*
14. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eg si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
15. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eg, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
16. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>224</sup>.
17. In tutte le sottozone di tipo Eg, è sempre ammessa la realizzazione o l'adeguamento di strutture volte a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle aziende agricole operanti sul territorio comunale.
18. La realizzazione di concimaie a servizio di singole aziende agricole è ammessa subordinatamente al rilascio del giudizio di razionalità<sup>225</sup>. Tali strutture, con platea impermeabile e dotate di eventuali murature di contenimento perimetrali, potranno anche emergere dal terreno naturale circostante se realizzate nei pressi della stalla, dovranno essere prioritariamente realizzate in prossimità del centro aziendale e, in ogni caso, in prossimità della viabilità già esistente e al margine dei comprensori agricoli esistenti.
19. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso.

---

<sup>224</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

<sup>225</sup> Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della LR.6 aprile 1998, n. 11 e smi..

**Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative e turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Nelle sottozone di tipo Eh sono consentiti gli usi e le attività in atto, nonché quelli connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui all'art. 39 delle NTA con le specificazioni recate dalle singole tabelle di sottozona.
4. Gli interventi di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA.
5. Ferme restando le indicazioni di cui all'art. 15, con riferimento alle categorie di cui all'art. 10 delle NTA, è ammesso il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti a favore delle destinazioni e attività disciplinate dalle rispettive tabelle di sottozona, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - agro-silvo-pastorale, categoria "b", compreso l'agriturismo;
  - residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali, sottocategorie "c1" e "c3";
  - abitazione permanente o principale, categoria "d";
  - abitazione temporanea, categoria "dbis1", in atto o nei volumi esistenti;
  - commerciale, categoria "f", per noleggio sci, mountainbike, punti vendita, ecc.;
  - turistico o ricettivo, categoria "g" relativamente alle strutture ricettive extralberghiere, di cui alle sottocategorie g6) – posti tappa, g7) – esercizi di affittacamere, g8) – parchi di campeggio, g10) – aziende della ristorazione, come individuate nel suddetto art. 10 delle NTA;
  - sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, categoria "l", ivi compresi gli impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio, nonché gli impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali;
  - pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria "m" sempre consentita al fine di migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla popolazione residente e fluttuante.
6. Gli interventi finalizzati al miglioramento funzionale del comprensorio sciistico sono elencati al comma 2 dell'articolo 39 delle NTA.
7. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eh, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
8. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 39 delle NTA, sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali a servizio dei fondi agricoli o di strutture pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA.

9. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eh si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
10. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>226</sup>.

---

<sup>226</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)**

1. Nella tavola “*P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*” sono delimitate le sottozone di tipo Ei che non rientrano in alcune delle precedenti categorie.
2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo Ei.

**Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)**

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali di cui agli artt. 14 e 15, delle prescrizioni contenute al Capo V e dell'art. 32bis delle NTA, ove consentito nelle tabelle di sottozona e qualora gli interventi sulle strutture edilizie esistenti non siano sufficienti a soddisfare le esigenze aziendali e il processo produttivo, la costruzione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi<sup>227</sup> è subordinata alle seguenti condizioni <sup>228</sup>:
  - a) localizzazione nelle sole sottozone di tipo Eg ed esternamente alle aree di specifico interesse<sup>229</sup>, ai margini di terrazzi naturali e di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee, lontane da poggi costituenti emergenze visive nonché ai margini dei comprensori agricoli e in prossimità della viabilità esistente;
  - b) oltre al rispetto delle prescrizioni di cui alla precedente lettera a), i nuovi fabbricati connessi ad aziende agricole con attività in atto devono essere localizzati prioritariamente in prossimità dell'azienda nelle sottozone di tipo Eg espressamente destinate alla nuova edificazione nelle tabelle di sottozona e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle tabelle medesime;
  - c) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
  - d) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
  - e) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
  - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato secondo progetto.
2. La superficie utile abitabile legata alla conduzione dell'azienda deve essere prioritariamente ricavata mediante l'utilizzazione o il recupero di strutture edilizie esistenti; qualora queste non lo consentano, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, dovranno essere subordinati al rilascio del giudizio di razionalità<sup>230</sup>.
3. La superficie utile abitabile può essere distribuita sino a tre unità abitative purché destinate alla residenza del conduttore dell'azienda, dei familiari e degli addetti coadiuvanti l'attività agricola, secondo quanto previsto dal parere di razionalità.
4. Le strutture utilizzate per attività agrituristiche possono essere ricavate nei volumi esistenti in tutte le zone di PRG; le nuove strutture utilizzate per attività agrituristiche sono consentite in tutte le sottozone ad esclusione di quelle di tipo Ed, Ee, Ef, F, previa acquisizione del parere di razionalità da parte delle competenti strutture regionali.
5. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di

---

<sup>227</sup> NAPTP, art. 26, comma 12

<sup>228</sup> NAPTP, art. 26, commi 7 e 8

<sup>229</sup> NAPTP, art. 38 e 40

<sup>230</sup> Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi.

legge<sup>231</sup>.

6. Gli interventi per strutture destinate alla monticazione, alpeggi e mayen, con i relativi locali accessori e quelli per l'abitazione temporanea sono disciplinati dalle disposizioni contenute agli artt. 14 e 50 delle NTA.

---

<sup>231</sup> LR 04 dicembre 2006, n. 29

**Art. 59 (Beni strumentali a servizio dei fondi agricoli, strutture pertinenziali e altre strutture non disciplinate dal manuale degli standard costruttivi e dai parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali)**

1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, è ammessa la realizzazione di beni strumentali<sup>232</sup>, agli usi di cui al comma 3 del presente articolo con superficie netta inferiore a 20 m<sup>2</sup>, nelle zone territoriali di tipo E, ad eccezione delle sottozone Ec, Ed, Ee, ed Ef, limitatamente al primo intervento, senza la necessità di acquisire il parere di razionalità rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura<sup>233</sup>, nei limiti della legislazione in merito agli ambiti inedificabili. In ogni caso i beni strumentali devono essere utilizzati dai soggetti che coltivano, in proprietà o in godimento, le superfici da asservire al bene strumentale stesso.
2. Ai fini dell'individuazione degli interventi assentibili riguardanti beni strumentali per primo intervento si intende:
  - la realizzazione contestuale di uno o più beni strumentali di superficie netta complessiva inferiore a 20 m<sup>2</sup>;
  - la demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso, di beni strumentali già realizzati, aventi superficie netta complessiva inferiore a 20 m<sup>2</sup>.
3. I beni strumentali sono destinati agli usi seguenti:
  - a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
  - b) ricovero di animali di consistenza non superiore a 2 UBA e strutture rurali connesse al loro allevamento;
  - c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
  - d) depositi di prodotti agricoli e forestali.
4. E' ammessa la realizzazione contestuale di più beni strumentali o di un bene strumentale con diverse destinazioni, aventi in ogni caso superficie netta complessiva inferiore a 20 m<sup>2</sup>.
5. I beni strumentali devono avere, indicativamente, le seguenti caratteristiche:
  - se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m, con altezza utile interna massima pari a 2,50 m. Tale soluzione è ammessa se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
  - se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,40 m, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in materiale di colore scuro o lose, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura e presentare aspetto decoroso e rifinito.Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.
6. La superficie massima netta interna dei beni strumentali è calcolata in relazione alle superfici coltivate, in proprietà o in godimento e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

---

<sup>232</sup> DGR 6 settembre 2012, n.1810

<sup>233</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 22, comma 2, lett.e)

strutture interrato	strutture emergenti	superficie coltivata
10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	da 150 a 500 m <sup>2</sup>
15 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	da 501 a 1000 m <sup>2</sup>
20 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	da 1001 a 2000 m <sup>2</sup>
20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	oltre 2000 m <sup>2</sup>

7. I beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente comma 3, lettere a) e b), devono essere realizzati fuori terra o in seminterrato. L'eventuale accesso carraio non deve pregiudicare la fruibilità dei terreni agricoli circostanti. Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:
- 50 metri, se si tratta di nuova realizzazione;
  - 25 metri, se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti.
- È fatta salva la possibilità di definire distanze inferiori nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa regionale vigente<sup>234</sup>.
8. Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie. La realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della determinazione della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi familiari.
9. Le eventuali opere di urbanizzazione sono ammesse solo se necessarie per fini igienicosanitari ed in ogni caso sono ad esclusivo carico del proprietario del bene strumentale.
10. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle presenti norme per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l'indicazione di accorpate, ove possibile e opportuno, i volumi che interessano proprietà contigue e di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
11. Il proprietario o i proprietari all'atto della presentazione della SCIA edilizia devono dichiarare gli estremi catastali e dimostrare il possesso nonché l'uso agricolo in atto, quest'ultimo esercitato in proprio o tramite terzi affittuari o titolari di altri diritti di godimento sul fondo.
12. I beni strumentali sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la realizzazione e, in caso di cessione dei fondi in godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel Comune di riferimento e comunque fino al raggiungimento della superficie prevista dalla norma.
13. In ogni caso, i beni strumentali non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.

<sup>234</sup> DGR 6 settembre 2012, n.1810

14. Nelle sottozone di tipo A, Eb, Ec, Eg ed Eh, limitatamente agli edifici esistenti aventi destinazione residenziale, sono ammesse strutture pertinenziali, prive di funzioni autonome, di modeste dimensioni e destinate a ricovero per attrezzi da giardino o a ricovero per legna o suoi derivati<sup>235</sup>. Tali manufatti sono altresì ammessi, senza verifica della capacità edificatoria propria del lotto, nelle sottozone di tipo B sature e in cui sia ammessa la destinazione ad abitazione permanente e principale (d) e ad abitazione temporanea (dbis).
15. Le strutture pertinenziali devono essere realizzate prioritariamente nelle aree di pertinenza dei fabbricati e, in subordine, su lotti confinanti di proprietà; collocate in adiacenza e in prossimità a fabbricati ma sempre in posizione visivamente marginale rispetto ai fronti principali del fabbricato stesso, o a confine di proprietà nel rispetto delle norme del codice civile e delle fasce stradali. La localizzazione, nel caso di zone di tipo A, non deve interessare aree che il PRG classifica di particolare interesse F1 e F2.
16. E' esclusa la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio di edifici aventi già carattere di pertinenzialità.
17. Nelle zone di tipo B ed Eg è consentita la realizzazione di serre mobili per produzione ortofrutticola e florovivaistica di cui all'art. 10, comma 6, lettera e7, di dimensioni planimetriche non superiori a 50 m<sup>2</sup> e con altezza massima fuori terra pari a m 3,50.
18. In tutte le sottozone è ammessa l'installazione di serre mobili per produzioni ortofrutticole ad uso familiare a carattere temporaneo/stagionale con altezza massima non superiore a metri 2,50 e superficie non superiore a 20 mq per le sottozone di tipo A e 50 mq per le altre sottozone; tali serre prescindono dal rispetto dalle distanze minime tra costruzioni e confini purché non arrechino pregiudizio a terzi. Sono escluse le sottozone di tipo Ee.

---

<sup>235</sup> DGR 6 settembre 2012, n.1810

**Art. 60 (Sottozone di tipo “F”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Il calcolo della superficie urbanistica (Sur) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.
4. Il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato sul lotto asservito all'edificazione è definito dal progetto sulla base delle esigenze tecnico-funzionali degli impianti e delle attrezzature di interesse generale.
5. Le aree pertinentziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
6. Nel caso di nuova costruzione le aree destinate a parcheggio sono funzionali al tipo di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico di cui sono a servizio e quantitativamente adeguate al numero degli utenti.
7. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo F, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
8. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo F si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
9. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>236</sup>.

---

<sup>236</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 61 (Aree destinate a servizi)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.

I servizi esistenti sul territorio comunale o previsti dal PRG, qualificati come obbligatori o facoltativi<sup>237</sup>, sono i seguenti:

## a) Servizi di rilevanza locale

## AMMINISTRAZIONE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Uffici comunali	comunale	obbligatorio	Ac1* -Pâquier	-	am-01
Uffici comunali -Polizia locale	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	am-02
Cimitero	comunale	obbligatorio	Fb4*-L’Evette	-	am-03

## SANITA'

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Ambulatorio medico di base Valtournenche	comunale	facoltativo	Fb3-Cretaz	-	sa-01
Ambulatorio medico di base Breuil-Cervinia	comunale	facoltativo	Be4*-Breuil-Cervinia	-	sa-02
Centro traumatologico Breuil-Cervinia	comunale	facoltativo	Be4*-Breuil-Cervinia	-	sa-03
Assistenza agli anziani (Microcomunità per anziani )	comunale sovra-comunale	obbligatorio	Be2*-Paquier-L’Evette	-	sa-04
Garderie des enfants Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	sa-05

<sup>237</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI

### SICUREZZA

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Sede per la protezione civile	comunale	obbligatorio	Ac1* -Pâquier	-	si-01
Aree per la gestione delle emergenze	comunale	obbligatorio	Ac1* -Pâquier	-	si-02
Aree per elicotteri Singlin	comunale	obbligatorio	Eg36*- Singlin	-	si-03
Aree per elicotteri Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Ec8*- Bois du Layet-Cristallo	-	si-04

### ISTRUZIONE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Scuola dell'infanzia Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	is-01
Scuola primaria Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	is-02
Scuole medie inferiori Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	is-03
Scuola dell'infanzia Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	is-04
Scuola primaria Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	is-05

### CULTURA

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Biblioteca comunale Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	cu-01
Centro Congressi Valtournenche	comunale	facoltativo	Fb3-Cretaz	-	cu-02

## SPORT E RICREAZIONE IN IMPIANTI STABILI

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Centro polisportivo (palestra, piscina, tennis)	comunale infra-comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	sp-01
Skate Park Breuil-Cervinia	comunale infra-comunale	facoltativo	Eh10*-Breuil Area pic nic	-	sp-02
Centro polisportivo all'aperto Breuil-Cervinia	comunale infra-comunale	obbligatorio	Eh11*- Breuil- Avuil Campo di golf	-	sp-03
Golf Club Breuil-Cervinia	comunale infra-comunale	facoltativo	Be4*-Breuil-Cervinia	-	sp-04
Pista di bob Breuil-Cervinia	comunale infra-comunale	facoltativo	Fb5*-Pista bob	-	sp-05
Centro polisportivo all'aperto (campo calcio, giochi palet, tennis) Maisonnasse	comunale infra-comunale	obbligatorio	Fb2-Maisonnasse	-	sp-06
Area verde attrezzata (area pic-nic) Breuil-Cervinia	infra-comunale comunale	obbligatorio	Eh10*-Breuil Area pic nic	-	ri-01
Area verde attrezzata (area pic-nic) Perrères	infra-comunale comunale	obbligatorio	Eh13*-Perrères Area pic nic	-	ri-02
Area verde attrezzata (area pic-nic) Champlève	infra-comunale comunale	obbligatorio	Eh2*-Champlève	-	ri-03
Area verde attrezzata e percorso salute Maen	infra-comunale comunale	obbligatorio	Eh1*-Lac de Maen	-	ri-04
Area verde attrezzata (giochi bimbi)	infra-comunale comunale	obbligatorio	Ba3*-Maen	-	ri-05
Area verde attrezzata (giochi bimbi)	infra-comunale comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil- Cervinia	-	ri-06
Area verde attrezzata (giochi bimbi)	infra-comunale comunale	obbligatorio	Be5*-Bardoney- Chapelette-Cristallo	-	ri-07
Area verde attrezzata	infra-comunale comunale	obbligatorio	-	Be1* - La Montat-Crétaz- Pâquier	ri-01
Area verde attrezzata	infra-comunale comunale	obbligatorio	-	Ba2* - Le Moulin	ri-02

**SPORT E RICREAZIONE IN AMBIENTE NATURALE**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Comprensorio per la pratica dello sci alpino Valtournenche Cime Bianche	comunale sovra-comunale	facoltativo	Eh4*, Eh5*	potenziamento Eh2*	-
Comprensorio per la pratica dello sci alpino Breuil-Cervinia	comunale sovra-comunale	facoltativo	Eh6*, Eh7*, Eh8*, Eh9*, Ee11*	potenziamento	-
Comprensorio per la pratica dello sci di fondo Breuil-Cervinia	comunale sovra-comunale	facoltativo	Eh11*- Breuil-Avouil	-	-
Comprensorio per la pratica dello sci di fondo Valtournenche Champlève	comunale sovra-comunale	facoltativo	Eh2*-Champlève	-	-
Via ferrata Gorbeillon	comunale sovra-comunale	facoltativo	Ec17*- Bois de l'adret-Liortère	-	-
Rete escursionistica, mountainbike, turismo equestre	comunale sovra-comunale	facoltativo	sottozone varie	sottozone varie potenziamento	-

**COMMERCIO**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Esercizi di vicinato	comunale	facoltativo	varie	-	-

**TRASPORTI**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Viabilità	comunale	obbligatorio	varie	-	-

**PARCHEGGI ESISTENTI**

**NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Località	Sigla	Tipo di servizio	Ambito di integrazione	Superficie m <sup>2</sup>	Posti auto N°	Zona PRG	Zone PRG servite
Ussin	Pa 01	di sottozona	infracomunale	189	9	Ae1	Ae1
Le Mont-Perron	Pa 02	di sottozona	infracomunale	495	25	Ae6*	Ae6*
Maen	Pa 03	di sottozona	infracomunale	832	40	Ba3*	Ba3*-Ad1*
La Maisonnasse	Pa 04	di sottozona	infracomunale	399	20	Ae8	Ae8-Ba4*-Fb2
La Maisonnasse	Pa 05	di sottozona	infracomunale	132	5	Ba4*	Ba4*-Ae8-Fb2
Maen	Pa 06	di sottozona	infracomunale	514	27	Eg21*	Bd1*
Maen	Pa07	di sottozona	infracomunale	1854	92	Ba3*	Ba3*-Ad1*-Ed4*
Le Montat Dessous	Pa08	di sottozona	infracomunale	570	30	Ae13*/Ae14*	Ae13*-Ae14*
La Servaz	Pa09	di sottozona	infracomunale	423	21	Ae12	Ae12
La Servaz	Pa10	di sottozona	infracomunale	62	3	Ae12	Ae12
La Montat Dessus	Pa11	di sottozona	infracomunale	240	12	Ae14*	Ae14*-Be1*
La Barmasse	Pa12	di sottozona	infracomunale	171	8	Ae11*	Ae11*
Les Clous (area pic-nic lago Maen)	Pa 13	per turismo	comunale	808	40	Fb1*	Fb1*-Af6*-Bb1*
		di sottozona	infracomunale				
Valmartin	Pa14	di sottozona	infracomunale	249	13	Ae10	Ae10
Valmartin	Pa 15	di sottozona	infracomunale	249	13	Ae10	Ae10
La Venaz	Pa 16	di sottozona	infracomunale	716	35	Eg23*/Ae9	Ae9
Pâquier	Pa 17	di sottozona	infracomunale	4468	220	Fb3	Fb3-Ad2*-Be1*
Pâquier	Pa 18	per servizi	infracomunale	191	9	Fb3	Fb3-Ad2*-Be1*
		di sottozona	comunale				
Crétaz	Pa 19	per turismo	comunale	476	24	Be1*	Be1*-Ad2*-Fb3
		di sottozona	infracomunale				
Tzancartanaz	Pa 20	di sottozona	infracomunale	455	22	Eg17*	Be1*
Crépin	Pa 21	di sottozona	infracomunale	542	28	Ba11*	Ba11*
Crépin	Pa 22	di sottozona	infracomunale	1847	90	Ad4*	Ad4*- Ba11*
L'Evette	Pa 23	per servizi di sottozona	comunale	788	40	Fb4*	Fb4*-Be2*
Tourtourouse	Pa 24	di sottozona	infracomunale	252	13	Ba7*	Ba7*
Chaloz	Pa 25	di sottozona	infracomunale	2422	120	Ba6*	Ba6*-Ae15*-Ba5-Ca1*
La Murenche	Pa 26	di sottozona	infracomunale	388	19	Ba8	Ba8-Ae16
La Murenche	Pa 27	di sottozona	infracomunale	429	21	Ba8	Ba8
La Brengaz	Pa 28	di sottozona	infracomunale	317	15	Eg18*/Cd2*	Ae18-Cd2*-Ba9*-Ba10*-
Champlève	Pa 29	per turismo	comunale	259	13	Eh2*	Eh2*
La Barmaz	Pa 30	di sottozona	infracomunale	2660	83	Eg45*	Ae24-Af4*-Cd1
Plan de La Glarenaz	Pa 31	per turismo	comunale	2272	114	Eh4*	Eh4*-Ba7*
		di sottozona	infracomunale				
Plan de La Glarenaz -	Pa 32	per turismo	comunale	5477	274	Eh4*	Eh4*
	Pa 33	per turismo	comunale	5833	291	Eh4*	Eh4*
Losanche	Pa 34	di sottozona	infracomunale	1054	53	Ad3*	Ad3*-Ba13*
Losanche	Pa 35	di sottozona	infracomunale	80	4	Ad3*	Ad3*-Ba13*
Losanche	Pa 36	di sottozona	infracomunale	369	18	Ad3*	Ad3*-Ba12-Eh5*
Singlin Dessous	Pa 37	di sottozona	infracomunale	271	14	Ba14	Ba14-Ae20*-Ae21*
Singlin Dessous	Pa 38	di sottozona	infracomunale	310	16	Ae20*	Ae20*-Ae21*-Ba14

**NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Le Loz	Pa 39	di sottozona	infracomunale	731	36	Ae19*	Ae19*
Singlin Dessus	Pa 40	di sottozona	infracomunale	3678	184	Eg36	Ae22*-Ba15*- Ba16*-Bd3*
Le Cret de Perreres	Pa 41	di sottozona	infracomunale	391	19	Ae25	Ae25-Bd4
Breuil-Cervinia	Pa 42	per turismo	comunale	11845	592	Be5*/Eh11*	Be5*-Eh11*- Eh10*-Af7*-Af8*- Cd6*-Cd8*-Be4*- Eh9*
		di sottozona	infracomunale				
Breuil-Cervinia	Pa 43	per turismo	comunale	19024	951	Eh11*/Be4*	Eh11*-Be4*- Af8*-Eh9*
		di sottozona	infracomunale				
Breuil-Cervinia	Pa 44	per turismo	comunale	2036	101	Be4*	Be4*- Eh9*
		di sottozona	infracomunale				
Breuil-Cervinia	Pa 45	per turismo	comunale	619	31	Be4*	Be4*- Eh9*
		di sottozona	infracomunale				
Giomen	Pa 46	per turismo	comunale	1110	40	Ba17	Ba17
		di sottozona	infracomunale				
Cristallo	Pa 47	per turismo	comunale	281	8	Ec9	Bd7*
		di sottozona	infracomunale				
Cielo Alto	Pa 48	per turismo	comunale	219	12	Be6*	Be6*
		di sottozona	infracomunale				
Cielo Alto	Pa 49	per turismo	comunale	358	17	Ec11*	Be6*
		di sottozona	infracomunale				
Cielo Alto	Pa 50	per turismo	comunale	2232	112	Ec11*	Be6*
		di sottozona	infracomunale				
Cielo Alto	Pa 51	per turismo	comunale	1601	80	Ec11*	Be6*
		di sottozona	infracomunale				
Pecou	Pa 52	di sottozona	infracomunale	568	9	Ba4*	Ae8-Ba4*
Pâquier	Pa 53	di sottozona	infracomunale	1920	96	Be2*	Be2*-Ae15*-Ba5

**PARCHEGGI IN PREVISIONE (1)**

Località	Sigla	Tipo di servizio	Ambito di integrazione	Superficie m <sup>2</sup>	Posti auto N°	Zona PRG	Zone PRG servite
Le Glair	Pa 01	di sottozona	infracomunale	1643	82	Eh1*	Bd2*-Ba1*- Eh1*
			per turismo				
Le Glair	Pa02	di sottozona	infracomunale	918	46	Bd2*	Bd2*-Ba1*- Eh1*
			per turismo				
Valmartin	Pa03	per turismo	comunale	1175	60	Ae10	Ae10
		di sottozona	infracomunale				
Pâquier	Pa04	di sottozona	infracomunale	1956	90	Ec19*	Ba11*-Fb4*- Be2*
Les Prés	Pa05	di sottozona	infracomunale	76	4	Af5	Af5
Cheperon	Pa06	di sottozona	infracomunale	302	15	Ba9*	Ba9*-Ae18- Ae17
Champlève	Pa07	per turismo	comunale	1568	78	Eh2*	Eh2*
Cheneil	Pa08	di sottozona	infracomunale	372	18	Eg44*	Ae24-Af4* - Cd1
Avuil	Pa09	per turismo	comunale	1244	60	Eh11*	Eh11* -Bd6*

(1) A titolo di cautela, laddove possibile, anche per i parcheggi in previsione ricadenti in F3, in FC e in DF3, è opportuno seguire accorgimenti tecnici atti a limitare possibili danni. Per le aree soggette a rischio di inondazione, a titolo esemplificativo, è possibile riferirsi comunque alle modalità costruttive riportate

nella DGR 2939/2008 e s.m.i. in merito alla realizzazione di strutture compatibili con il grado di rischio presente per rischi maggiori (es. capitolo IV, Paragrafo C – Disciplina d’uso, comma 2, lettera b).

b) Servizi di rilevanza regionale

NON PREVISTI SUL TERRITORIO COMUNALE

2. I servizi qualificati come obbligatori nelle tabelle di cui al comma 2 e non individuati dal PRG fanno riferimento a strutture che svolgono l'equivalente servizio previsto ai sensi di legge localizzate in apposita area o struttura di altro comune a ciò destinate in virtù di formale accordo stipulato tra i reciproci comuni.
3. La diversa o nuova collocazione dei servizi obbligatori pubblici seguono le procedure di legge<sup>238</sup>.
4. L’eventuale individuazione sulla carta “*P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*” dei servizi obbligatori gestiti da privati non ha valore prescrittivo e la diversa o nuova collocazione dei relativi simboli non costituisce variante o modifica al PRG<sup>239</sup>.
5. I servizi facoltativi indicati nelle tabelle del precedente comma 2 rappresentano la dotazione dei principali servizi, ancorché non obbligatori, presenti sul territorio comunale; tale individuazione non ha valore prescrittivo pertanto la diversa o nuova collocazione dei suddetti servizi non costituisce variante o modifica al PRG.
6. Qualora si preveda l'occupazione di aree o fabbricati da destinare a servizi obbligatori su proprietà diversa da quella comunale il relativo servizio deve essere indicato nella carta “*P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*”.
7. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all’espropriazione o che comportano l’inedificabilità<sup>240</sup>.
8. Fatta salva diversa disposizione delle presenti norme o della vigente legislazione o normativa di settore, alle aree destinate ai servizi, esistenti e previste nelle zone diverse da quelle di tipo F, si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d’uso considerata.
9. L’effettivo utilizzo delle attrezzature facenti capo alla sicurezza e indicate nella relativa tabella del comma 2 deve essere compatibile con il grado di rischio idrogeologico, con la tipologia delle emergenze (rischio sismico, esondazione, frana, ecc.) e con le indicazioni del Piano di Protezione Civile.

---

<sup>238</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14.

<sup>239</sup> Parere del Osservatorio per l'attuazione della LR 11/98 e per l'applicazione del PTP del 25 febbraio 2008.

<sup>240</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 91

**Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)**

1. In linea generale le fasce edificate od edificabili lungo i principali assi viari, strade regionali e comunali, devono presentare un assetto edilizio ed urbanistico tale da garantire qualità all'insediamento in continuità visiva con il più ampio contesto ambientale-paesaggistico di cui sono parte integrante nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate:
  - i fabbricati con destinazioni residenziali, commerciali, produttivo-artigianali, di servizio in genere e pubblici devono essere realizzati con tipologie edilizie di elevata qualità architettonica, con corpi di fabbrica planimetricamente articolati per evitare fronti continui costituenti deteriore barriera visiva e con volume diversamente modulato in altezza;
  - singoli elementi architettonici devono caratterizzare qualitativamente il grado di finitura dei fabbricati; a tal fine ad esempio, le pareti esterne devono essere eseguite riponendo particolare cura nella qualità dei rivestimenti e nella scelta della tonalità cromatica;
  - eventuali spazi destinati a deposito temporaneo di automezzi, materiali e merci a servizio della residenza e delle attività devono essere localizzati in posizione defilata e visivamente discosta dagli assi viari e, qualora prospicienti le strade, opportunamente mascherati alla vista mediante barriere vegetali o con adozione di accorgimenti ad esse equivalenti nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada;
  - gli accessi a più lotti di proprietà lungo le strade principali, per quanto possibile, devono essere razionalizzati, ridotti nel numero e, comunque, funzionalmente raccordati alla strada nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada e dell'ente proprietario;
  - gli spazi pubblici localizzati in adiacenza o visivamente prossimi alle strade principali devono risultare da queste fisicamente separati e sistemati con pavimentazioni e arredi di idonea qualità, nonché devono essere raccordati alla strada nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada.

## Capo V- Ambiti inedificabili

### Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella “*Carta delle aree boscate*” sono individuate le aree boscate indicate nella relativa carta degli ambiti inedificabili. In tali aree si applicano le disposizioni di legge<sup>241</sup> e quelle contenute nei piani di settore.
2. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni delle NAPTP<sup>242</sup> e di cui all’art. 33 delle NTA, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale<sup>243</sup>, nonché di Relazione di Incidenza<sup>244</sup>.

---

<sup>241</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33 e sulla base dei criteri indicati al capitolo V dell’Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422; NAPTP, art. 32, norme cogenti comma 7

<sup>242</sup> NAPTP, art. 21

<sup>243</sup> NAPTP, art. 32, comma 7 (norma cogente)

<sup>244</sup> LR 21 maggio 2007, n. 8; DGR 6 luglio 2007, n. 1815

**Art. 64 (Zone umide e laghi)**

1. Nella “*Carta delle zone umide e laghi*” sono individuate le zone umide, i laghi naturali ed artificiali e relative fasce circostanti ai sensi della vigente legislazione<sup>245</sup>.
2. In tali aree si applicano le disposizioni di legge<sup>246</sup> e quelle contenute nell'art. 40 delle NTA, in quanto aree di specifico interesse naturalistico.

---

<sup>245</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 34 e sulla base dei criteri indicati al capitolo VI dell'Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422

<sup>246</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 34

**Art. 65 (Terreni sedi di frane)**

1. Nella “*Carta dei terreni sedi di frane*” sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>247</sup>.

---

<sup>247</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35; DGR 10 ottobre 2008, n. 2939; NAPTP, art. 33 norme cogenti o, qualora più restrittiva, la disciplina contenuta nelle norme allegate agli ambiti inedificabili per frana attualmente vigente.

**Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)**

1. Nella “*Carta dei terreni a rischio di inondazioni*” sono individuati i terreni a rischio di inondazioni distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>248</sup>.

---

<sup>248</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36; DGR 10 ottobre 2008, n. 2939; NAPTP, art. 33 norme cogenti o, qualora più restrittiva, la disciplina contenuta nelle norme allegate agli ambiti inedificabili per inondazione attualmente vigente.

**Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)**

1. Nella “*Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine*” sono individuati terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine distinti in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>249</sup>.

---

<sup>249</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37; DGR 15 febbraio 1999, n. 422

**Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)**

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione<sup>250</sup> le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66, 67 delle NTA, precisamente:
  - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità<sup>251</sup>;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A<sup>252</sup>;
  - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine<sup>253</sup>.
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione<sup>254</sup>, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
  - a) aree di frana classificate a media pericolosità<sup>255</sup>;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B<sup>256</sup>;
  - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine<sup>257</sup>.
3. Le aree di rilocalizzazione da destinarsi ai Piani di delocalizzazione o ai privati che lo richiedano<sup>258</sup> sono individuate nelle zone territoriali di tipo A, attraverso interventi di recupero del patrimonio esistente, e nelle zone di tipo B e C previste in PRG al di fuori degli ambiti inedificabili individuati ai sensi di legge<sup>259</sup> o a qualsiasi altro titolo. Ulteriori nuove aree necessarie all'esecuzione dei Piani di delocalizzazione possono essere individuate con apposita variante o con le altre procedure di modifica dello strumento urbanistico comunale previste dalla vigente legislazione.
4. L'attuazione delle aree di rilocalizzazione destinate ai Piani di delocalizzazione o ai privati, qualora interessi sottoposte di tipo B e C sottoposte all'obbligo di PUD, può avvenire anche in assenza del relativo strumento attuativo.

---

<sup>250</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11

<sup>251</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 1, lettera a)

<sup>252</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36

<sup>253</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, comma 1, lettera a)

<sup>254</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4

<sup>255</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 1, lettera b)

<sup>256</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36

<sup>257</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, comma 1, lettera b)

<sup>258</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11, art. 4 e art. 8

<sup>259</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 38

## Capo VI- Disposizioni finali

### Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

1. Sui fabbricati e sulle aree connesse con attività e destinazioni d'uso in atto non coerenti con quelle previste nelle tabelle della sottozona di appartenenza, di cui al comma 17 dell'art. 10, ai sensi della vigente normativa<sup>260</sup> sono consentiti gli interventi di recupero di cui al comma 1, punto 1), dell'art. 8, compresi quelli relazionati al miglior utilizzo agricolo dei fondi; sono fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

---

<sup>260</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 74, comma 4

**Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)**

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata nel rispetto delle disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia<sup>261</sup>.

---

<sup>261</sup> *LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo VIII*

**Art. 71 (Poteri di deroga)**

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico<sup>262</sup> con le procedure e le eccezioni previste dalla vigente legislazione<sup>263</sup>.

---

<sup>262</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Art. 88.

<sup>263</sup> DGR 29.12.2006, n. 4243

**Art. 72 (Limiti normativi)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti NTA nell'attuazione degli interventi sul territorio comunale si fa riferimento alla vigente legislazione edilizia ed urbanistica regionale e statale, nonché alla normativa di settore.
2. Oltre a quanto indicato nelle presenti NTA, le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sul territorio comunale sono subordinate all'applicazione delle procedure e alla verifica delle autorizzazioni, nulla osta e pareri, previste dalle specifiche normative di settore.
3. Le disposizioni espressamente riferite a leggi e normative vigenti richiamate nel testo degli articoli delle presenti NTA devono intendersi integrate o modificate in relazione alle integrazioni e alle modifiche apportate alle leggi e normative medesime.
4. Con riferimento all'intero territorio comunale, in caso di mutate condizioni della situazione in essere in rapporto all'aggravamento del grado di rischio idrogeologico per frana, esondazione, valanga o sismico atteso nello specifico contesto territoriale, in conseguenza di sopravvenuti eventi calamitosi o di più specifici approfondimenti dei contenuti delle carte degli ambiti inedificabili, gli usi e gli interventi ammessi dalle presenti NTA sono da intendersi limitati e rapportati al diverso fattore di pericolosità ai sensi della vigente legislazione.
5. Con riferimento alle sottozone di tipo Ba\* e Bd\*, ricadenti totalmente od in parte in fasce di media o alta pericolosità per frana o per esondazione, nel caso di modifiche dei contenuti della cartografia degli ambiti inedificabili, approvate ai sensi di legge, in conseguenza alla riduzione del grado di rischio a basso o nullo, derivante da sopravvenuta messa in opera di misure di difesa o da più specifici approfondimenti delle situazioni di rischio, gli usi, gli interventi e i parametri edilizi indicati nelle corrispondenti tabelle allegate alle NTA sono da ritenersi contestualmente modificati ed assimilati a quelli previsti nelle tabelle relative a sottozone ricadenti in fasce territoriali prive o a debole rischio. Tale variazione rappresenta una modifica non costituente variante al PRG e segue le relative procedure di formazione e approvazione ai sensi della vigente legislazione<sup>264</sup>.
6. Il PRG definisce i limiti dimensionali massimi da applicare nelle diverse sottozone in assenza o in presenza di strumento attuativo; nel caso di interventi edilizi ricadenti in fasce a medio e alto rischio idrogeologico l'attuazione degli stessi potrebbe risultare limitata dimensionalmente e tipologicamente in conseguenza di più restrittive indicazioni derivanti dagli approfondimenti idrogeologici previsti ai sensi di legge o dalla normativa di settore vigente al momento della richiesta di intervento.
7. Tale condizione limitativa alla teorica potenzialità edificatoria sull'intera sottozona o sul singolo terreno deve essere chiaramente evidenziata sul certificato di destinazione urbanistica, unitamente a tutti i vincoli gravanti sui singoli lotti.

---

<sup>264</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14, comma 5 e art. 17, comma 1

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE**

**COMUNE DI**

**COMMUNE DE**

**VALTOURNENCHE**



**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**  
approvato dalla G. R. con provvedimento n° 7114 del 27/07/1989

***ADEGUAMENTO P.R.G. AL P.T.P.  
ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11***

**NTAtab**

**TABELLE DELLE PRESCRIZIONI  
E DELLE NORME EDILIZIE**

**ELABORATO ADEGUATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 12 DEL  
19/04/2016 CHE HA ACCOLTO INTEGRALMENTE LE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE  
CONTENUTE NELLA DGR n.460 DEL 07/04/2016**

Integrazione adeguamento FEBBRAIO 2021

*Ing.* **BOTTA Giovanni**

*Arch.* **HÉRIN Renato**

*Agronomo dott.* **CERISE Italo**

*Geologo dott.* **DE LEO Stefano**

## **VALENZA NORMATIVA E MODALITÀ DI LETTURA DELLE TABELLE**

**Le tabelle contenute nel presente fascicolo fanno parte integrante delle disposizioni normative delle NTA.**

Ad ogni sottozona vengono associate due tabelle con contenuti e valenza normativa diversi, più precisamente:

- a) la tabella di inquadramento territoriale (TAB. ...) mette in connessione la zonizzazione del PRG con le disposizioni del PTP ritenute significative nell'attuazione degli interventi; i relativi contenuti hanno puro valore di riferimento normativo;
- b) la tabella delle prescrizioni e delle norme edilizie (TAB. ...bis) definisce le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi da rispettare in caso di intervento nelle singole sottozone individuate in PRG; i contenuti hanno valore prescrittivo e sono da porre in relazione alle altre disposizioni indicate nelle NTA.

I contenuti delle tabelle di cui alla predetta lettera b) sono strettamente da riferirsi alle disposizioni ed alle definizioni indicate nelle NTA, in particolare:

### condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi

disposizioni ⇒ art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi) delle NTA

acronimi (SCIA, Permesso di costruire, NA, PUD) ⇒ definizioni di cui all'art. 1 (Terminologia) delle NTA

### modalità di intervento

disposizioni e relative abbreviazioni ⇒ tipi di intervento di cui agli artt. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia) e 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali) delle NTA

### usi ed attività

disposizioni e relative abbreviazioni ⇒ categorie e sottocategorie di cui all'art. 10 (Usi e attività) delle NTA

Le PRESCRIZIONI PARTICOLARI riportate in calce alle tabelle esplicitano disposizioni particolari volte ad adattare l'attuazione del PRG nelle singole parti del territorio comunale; in quanto a contenuto esse hanno valore precettivo e vincolante nell'attuazione dei relativi interventi.

Le sottozone omogenee di tipo A, B, C e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico sono contrassegnate con un asterisco “\*”; per tali sottozone la disciplina urbanistica fa riferimento ai contenuti delle carte degli ambiti inedificabili ed è subordinata alla normativa di cui agli articoli 35, 36 e 37 della Lr 11/1998 e smi.

TAB. 1-A

SOTTOZONE DI TIPO A (art. 44 NTA)		agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi		
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Classi di agglomerati art. 36, comma 10 NAPTP	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ac1* – Pâquier	11.697	9.323	<i>Villes</i>	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art. 17, comma 1)
Ad2* – Crétaz	9.340	8.488	<i>Village</i>	
Ae15* – Chaloz	19.106	16.416	<i>Hameau</i>	

TAB. 1bis -A

Sigla - località	I densità fondiaria m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> (X)	H max altezza massima m (X)	condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi	modalità di intervento  Art. 8	usi ed attività  Art. 10
Ac1* – Pâquier	2,90	7,51	Art. 44 comma 2 SCIA, Permesso di costruire;  Art. 7 comma 7 NA comma 8 PUD (1)	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2) (2); 6) (3); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	<b>residenza permanente o principale:</b> <b>d</b> <b>abitazione temporanea:</b> <b>dbis1</b> <b>produttive artigianali di interesse</b> <b>prevalentemente locale:</b> <b>e1 (4), e1bis</b> <b>commerciali di interesse</b> <b>prevalentemente locale:</b> <b>f1</b> (esercizi di vicinato) <b>turistiche e ricettive:</b> <b>g1</b> (alberghi), <b>g1.1</b> (albergo diffuso), <b>g2</b> (RTA) <b>g3</b> (case per ferie) <b>g4</b> (ostelli per la gioventù) <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione) <b>g12</b> (case per vacanza) <b>pubbliche di servizio o di pubblico</b> <b>interesse:</b> <b>m1</b>
Ad2* – Crétaz	2,49	6,69			
Ae15 *– Chaloz	2,85	7,41			

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis – A**

**Le modalità di intervento, gli usi e le attività seguono la disciplina e le procedure di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**(X)** Valore massimo di riferimento in presenza di strumento attuativo (PUD o NA); l'ammissibilità degli incrementi di densità fondiaria e di altezza di ogni singolo fabbricato è subordinata alla verifica di compatibilità degli interventi con la prioritaria esigenza di tutela architettonico-ambientale del patrimonio storico sulla base delle disposizioni di legge (DCR 24.03.1999, n. 517/XI, ALLEGATO A, CAPITOLO II, PARAGRAFO A, comma 2; PARAGRAFO B, comma 1).

In presenza di strumento attuativo (PUD o NA), per edifici pubblici è ammissibile superare la densità fondiaria massima (I) e l'altezza massima (Hmax) nella misura massima del 20% dei rispettivi valori indicati in tabella nei casi di adeguamento igienico o funzionale del fabbricato per le attività in atto o per quelle previste in presenza di modifica della destinazione d'uso.

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** PUD esteso a parti di sottozona non inferiori al 50 % della superficie territoriale riportata nella tabella. Trovano, inoltre, applicazione le modalità indicate ai commi 9 e 10 dell'art. 44 delle NTA.

**modalità di intervento**

**(2)** in assenza di strumento attuativo, la nuova costruzione di cui ai punti 1) e 2), lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, è ammessa limitatamente alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 44;

in presenza di strumento attuativo la nuova costruzione fuori terra di cui ai punti 1) e 2), lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, è consentita esternamente delle aree di pregio classificate o classificabili di tipo F1 e solo in presenza di apposito retino e sigla "LM" sulla tavola *P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*.

**(3)** strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA

**usi ed attività**

**(4)** alle condizioni di cui alla lettera i) del comma 2 dell'art. 44.

**altre prescrizioni**

Nella parte di sottozona **Ac1\* - Paquier** individuata sulla tavola prescrittiva *P4.01 – Classificazione degli Edifici* con apposito retino e sigla "**F1a**" "*areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di Sant'Antonio*" ogni intervento edilizio che comporti scavi al di sotto del piano di campagna o del sottofondo della pavimentazione stradale o nel sottosuolo dei piani interrati e seminterrati o che determini modifiche alle strutture murarie poste a quota inferiore al livello stradale o al piano di campagna deve essere sottoposto al parere preventivo, sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva, della competente struttura regionale in materia di tutela dei beni archeologici.

TAB. 2-A

SOTTOZONE DI TIPO A (art. 44 NTA)		agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi		
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Classi di agglomerati art. 36, comma 10 NAPTP	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Ad1* - Maen</b>	<b>8.514</b>	<b>8.005</b>	<b>Villages</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)
<b>Ad3* - Losanche</b>	<b>21.989</b>	<b>18.906</b>		
<b>Ad4* - Crepin</b>	<b>19.548</b>	<b>15.328</b>		
<b>Ae1 - Ussin</b>	<b>9.169</b>	<b>8.095</b>	<b>Hameaux</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)
<b>Ae2* - Duerche</b>	<b>2.546</b>	<b>2.467</b>		
<b>Ae3* - Facebellaz</b>	<b>5.518</b>	<b>5.083</b>		
<b>Ae4* - Les Saix</b>	<b>5.481</b>	<b>4.100</b>		
<b>Ae5* - Le Mont -Mené</b>	<b>5.792</b>	<b>5.357</b>		
<b>Ae6* - Le Mont -Perron</b>	<b>6.335</b>	<b>4.940</b>		
<b>Ae7* - Le Moulin</b>	<b>11.762</b>	<b>10.500</b>		
<b>Ae8 - La Maisonnasse - Pecou</b>	<b>13.944</b>	<b>12.112</b>		
<b>Ae9 - La Venaz</b>	<b>4.248</b>	<b>3.527</b>		
<b>Ae10 - Valmartin</b>	<b>15.738</b>	<b>11.676</b>		
<b>Ae11* - La Barmasse</b>	<b>4.475</b>	<b>3.738</b>		
<b>Ae12 - La Servaz</b>	<b>4.102</b>	<b>3.158</b>		
<b>Ae19* - Le Loz</b>	<b>13.023</b>	<b>11.212</b>		
<b>Ae20* - Singlin Dessous</b>	<b>7.541</b>	<b>6.608</b>		
<b>Ae21* - Singlin du Milieu</b>	<b>3.248</b>	<b>2.797</b>		
<b>Ae22* - Singlin Dessus</b>	<b>4.111</b>	<b>3.698</b>		
<b>Ae23 - Promindot</b>	<b>3.412</b>	<b>3.002</b>		
<b>Ae24 - Cheneil</b>	<b>12.803</b>	<b>11.099</b>		
<b>Ae25 - Le Crêt de Perreres</b>	<b>3.245</b>	<b>2.969</b>	<b>Hameaux</b>	
<b>Ae13* - Le Montat Dessous</b>	<b>5.131</b>	<b>4.610</b>		
<b>Ae14* - Le Montat Dessus</b>	<b>11.680</b>	<b>8.895</b>		
<b>Ae16 - La Murenche</b>	<b>4.835</b>	<b>4.584</b>		
<b>Ae17 - Cheperon</b>	<b>8.372</b>	<b>8.059</b>		

**NTAtab** TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE ALLEGATE ALLE NTA

<b>Ae18 – La Brengaz</b>	<b>12.703</b>	<b>11.259</b>		<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)
<b>Af1* – Les Chatelards</b>	<b>2.921</b>	<b>2.340</b>	<b>altre strutture insediative aggregate</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)
<b>Af2 – Pessey Dessous</b>	<b>3.072</b>	<b>2.608</b>		
<b>Af3 – Pessey Dessus</b>	<b>2.925</b>	<b>2.752</b>		
<b>Af4* – Chateau - Lesard</b>	<b>8.333</b>	<b>8.279</b>		
<b>Af5 – Les Prés</b>	<b>4.207</b>	<b>4.207</b>		
<b>Af6* - Les Clous</b>	<b>2.284</b>	<b>1.935</b>		
<b>Af7* - Villa Rey</b>	<b>17.436</b>	<b>17.241</b>		<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)
<b>Af8* - Chateau</b>	<b>8.234</b>	<b>8.234</b>		

TAB. 2bis -A

Sigla - località	I densità fondiaria m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> (X)	H max altezza massima m (X)	condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi	modalità di intervento  Art. 8	usi ed attività  Art. 10
Ad1* - Maen	2,71	7,14	<p>Art. 44</p> <p>comma 2</p> <p>SCIA, Permesso di costruire;</p> <p>Art. 7</p> <p>comma 7</p> <p>NA</p> <p>comma 8</p> <p>PUD (1)</p>	<p>comma 1:</p> <p>a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);</p> <p>b) nuova costruzione: 1), 2) (2) ; 6) (3);</p> <p>c) demolizione;</p> <p>d) altri interventi: 1), 4).</p>	<p>di carattere agro-silvo-pastorale: b (4)</p> <p>residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali: c</p> <p>residenza permanente o principale: d</p> <p>abitazione temporanea: dbis1</p> <p>produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: e1 (5), e1bis</p> <p>commerciali di interesse prevalentemente locale: f1</p> <p>turistiche e ricettive: g1(alberghi), g1.1 (albergo diffuso), g2 (RTA) g3 (case per ferie) g4 (ostelli per la gioventù) g7 (affittacamere) g10 (ristorazione) g12 (case per vacanza)</p> <p>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1</p>
Ad3* - Losanche	2,41	6,45			
Ad4* - Crepin	2,51	6,67			
Ae1 - Ussin	2,56	6,88			
Ae2* - Duerche	2,40	6,57			
Ae3* - Facebellaz	2,48	6,70			
Ae4* - Les Saix	2,35	6,42			
Ae5* - Le Mont -Mené	2,49	6,72			
Ae6* - Le Mont -Perron	2,32	6,36			
Ae7* - Le Moulin	2,46	6,63			
Ae8 - La Maisonnasse - Pecou	2,76	7,28			
Ae9 - La Venaz	2,35	6,43			
Ae10 - Valmartin	2,60	6,90			
Ae11* - La Barmasse	2,69	7,14			
Ae12 - La Servaz	2,73	7,23			
Ae13* - Le Montat Dessous	2,29	6,27			
Ae14* - Le Montat Dessus	2,42	6,51			
Ae16 - La Murenche	2,11	5,86			
Ae17 - Cheperon	2,16	5,97			
Ae18 - La Brengaz	2,34	6,35			
Ae19* - Le Loz	2,58	6,88			
Ae20* - Singlin Dessous	2,48	6,66			
Ae21* - Singlin du Milieu	2,40	6,31			
Ae22* - Singlin Dessus	2,51	6,74			
Ae23 - Promindot	2,03	5,74			
Ae24 - Cheneil	2,22	6,14			
Ae25 - Le Crêt de Perreres	1,94	5,52			

**NTAtab** TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE ALLEGATE ALLE NTA

<b>Af1* – Les Chatelards</b>	<b>2,70</b>	<b>7,18</b>			
<b>Af2 – Pessey Dessous</b>	<b>2,29</b>	<b>6,28</b>			
<b>Af3 – Pessey Dessus</b>	<b>2,53</b>	<b>6,80</b>			
<b>Af4* – Chateau - Lesard</b>	<b>1,89</b>	<b>5,42</b>			
<b>Af5 – Les Prés</b>	<b>2,68</b>	<b>7,11</b>			
<b>Af6* - Les Clous</b>	<b>2,53</b>	<b>6,78</b>			
<b>Af7* - Villa Rey</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Af8* - Chateau</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis – A**

**Nelle sottozone contrassegnate (\*) e comunque sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**(X)** Valore massimo di riferimento in presenza di strumento attuativo (PUD o NA); l'ammissibilità degli incrementi di densità fondiaria e di altezza di ogni singolo fabbricato è subordinata alla verifica di compatibilità degli interventi con la prioritaria esigenza di tutela architettonico-ambientale del patrimonio storico sulla base delle disposizioni di legge (DCR 24.03.1999, n. 517/XI, ALLEGATO A, CAPITOLO II, PARAGRAFO A, comma 2; PARAGRAFO B, comma 1).

In presenza di strumento attuativo (PUD o NA), per edifici pubblici è ammissibile superare la densità fondiaria massima (I) e l'altezza massima (Hmax) nella misura massima del 20% dei rispettivi valori indicati in tabella nei casi di adeguamento igienico o funzionale del fabbricato per le attività in atto o per quelle previste in presenza di modifica della destinazione d'uso.

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** PUD esteso all'intera superficie territoriale della sottozona; per le sottozone Ad3\*, Ad4\*, Ae7\*, Ae8, Ae10, Ae14\*, Ae15\*, Ae18, Ae19\*, Ae20\* e Ae24 è possibile individuare comparti da sottoporre a PUD interessanti porzioni di sottozona non inferiori al 50% della superficie territoriale riportata nella tabella. Trovano, inoltre, applicazione le modalità indicate ai commi 9 e 10 dell'art. 44 delle NTA.

**modalità di intervento**

**(2)** in assenza di strumento attuativo, la nuova costruzione di cui ai punti 1) e 2), lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 è ammessa limitatamente alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 44;

in presenza di strumento attuativo la nuova costruzione fuori terra di cui ai punti 1) e 2), lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 è consentita esternamente delle aree di pregio classificate o classificabili di tipo F1 e solo in presenza di apposita campitura e sigla "LM" sulla tavola P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, volta ad individuare le aree in cui l'intervento di nuova costruzione è previsto.

**(3)** strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA

**usi ed attività**

**(4)** alle condizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 44.

**(5)** alle condizioni di cui alla lettera i) del comma 2 dell'art. 44.

**altre prescrizioni**

Nella sottozona **Ae4\* - Les Saix** gli interventi di cui all'art. 8, comma 1), lettera b), punto 2) sono ammessi esclusivamente per usi ed attività di tipo m1, mentre per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1), lettera d), punto 1) non sono ammessi per la trasformazione degli usi esistenti in usi ed attività di cui all'art. 10, comma 5 e comma 8) lettere g1, g2, g3, g4 e g7.

Nella sottozona **Ae7\* - Le Moulin**, in attesa della revisione delle cartografie dei terreni sedi di frane e tenuto conto di quanto stabilito dalla DGR 775 del 29/05/2015, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sulla parte di sottozona **Af8\* - Chateau** individuata sulla tavola prescrittiva P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG con apposito retino e sigla "LM33" ovvero come "areale relativo alla presenza del cosiddetto Castello di Planer" ogni intervento edilizio che comporti scavi al di sotto del piano

di campagna o del sottofondo della pavimentazione stradale o nel sottosuolo dei piani interrati e seminterrati o che determini modifiche alle strutture murarie poste a quota inferiore al livello stradale o al piano di campagna deve essere sottoposto al parere preventivo, sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva, della competente struttura regionale in materia di tutela dei beni archeologici.

**TAB. 1 – Ba**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Ba</b> <b>(art. 46 NTA)</b>		<b>prevalentemente destinate ad attività residenziali</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Ba2* - Le Moulin</b>	<b>22.728</b>	<b>17.812</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)
<b>Ba3* – Maen</b>	<b>14.938</b>	<b>8.329</b>	
<b>Ba4* – La Maisonnasse-Pecou</b>	<b>24.784</b>	<b>20.919</b>	
<b>Ba11* – Crepin</b>	<b>36.543</b>	<b>30.704</b>	
<b>Ba12 – Losanche</b>	<b>6.196</b>	<b>6.064</b>	
<b>Ba13* – Losanche</b>	<b>8.336</b>	<b>8.287</b>	
<b>Ba5 – Pâquier</b>	<b>17.202</b>	<b>15.959</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)
<b>Ba6* – Chaloz</b>	<b>31.507</b>	<b>25.899</b>	
<b>Ba7* - Tourtourouse</b>	<b>36.213</b>	<b>32.481</b>	
<b>Ba8 – La Murenche</b>	<b>17.944</b>	<b>13.857</b>	
<b>Ba9* – Cheperon-La Brengaz</b>	<b>60.772</b>	<b>52.978</b>	
<b>Ba9bis* –La Brengaz</b>	<b>1.854</b>	<b>1.734</b>	

TAB. 1bis –Ba

	modalità di intervento	usi ed attività	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
	Art. 8	Art. 10								
SCIA, Permesso di costruire	<p>comma 1:</p> <p>a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);</p> <p>b) nuova costruzione: 1), 2); (1) 6) (2);</p> <p>c) demolizione;</p> <p>d) altri interventi: 1), 4).</p>	<p>residenza permanente o principale: d abitazione temporanea: dbis1</p> <p>produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: e1 (3), e1bis</p> <p>commerciali di interesse prevalentemente locale: f1(esercizi di vicinato)</p> <p>turistiche e ricettive: g1(alberghi), g2 (RTA) g3 (case per ferie) g4 (ostelli per la gioventù) g7 (affittacamere) g10 (ristorazione) g12 (case per vacanza)</p> <p>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1</p>	>50% residenziale	(4) (5)	(6)	1/3	11,50 (7)	2 + 1 piano mansardato (8)	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - Ba**

Nelle sottozone contrassegnate con il simbolo “\*” e comunque sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

**modalità di intervento**

- (1) costruzioni interrato per le destinazioni ammesse e fuori terra sulla base dei parametri edilizi indicati in tabella.
- (2) strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

**usi ed attività**

- (3) in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia, inoltre compatibili con la destinazione prevalente di sottozona.

**parametri edilizi**

- (4) a) densità pari a **0,60 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1” e g2”); *gli interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) punto 1), per la destinazione ricettiva alberghiera (g1 e g2) sono ammessi nelle sole sottozone Ba5, Ba9\*, Ba11\*, Ba12 e Ba13\**;  
 b) densità pari a **0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni artigianale (“e1”), commerciale (“f1”) e turistico-ricettiva extralberghiera (“g3”, “g4”, “g7”, “g10”);  
 c) densità pari a **0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale e temporanea con limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo corpo di fabbrica sul lotto asservito all'edificazione pari a **250 m<sup>2</sup>**; oltre tale limite, i fabbricati devono essere volumetricamente articolati con diversa tipologia;  
 d) è ammesso un incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell’articolo 15 delle NTA.
- (5) densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>**.
- (6) a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,70 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1” e g2”);  
 b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni artigianale (“e1”), commerciale (“f1”) e turistico-ricettiva extralberghiera (“g3”, “g4”, “g7”, “g10”);  
 c) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale e temporanea.
- (7) **14,50 metri** per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie “g1” e g2”) e per edifici pubblici;
- (8) **3 + 1 piano mansardato di sottotetto** per strutture alberghiere (sottocategorie “g1” e g2”) e per edifici pubblici.

**altre prescrizioni**

Nella sottozona **Ba2\* – Le Moulin** in attesa della revisione delle cartografie dei terreni sedi di frane e tenuto conto di quanto stabilito dalla DGR 775 del 29/05/2015, sono ammessi esclusivamente interventi manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sui terreni delle sottozone **Ba4\* – La Maisonnasse-Pecou** e **Ba6\* – Chaloz**, compresi nella fascia di rispetto della linea elettrica di alta tensione, ogni intervento deve acquisire il preventivo parere dell'ente erogatore; è comunque data la possibilità di trasferire la capacità edificatoria nella residua parte del lotto o della sottozona, secondo i disposti di cui all'art.21.

Sulle parti di sottozona **Ba4\* – La Maisonnasse-Pecou** individuata sulla tavola prescrittiva P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG con apposito retino e simboli "LM1" e "LM2", ricadenti in fascia di media pericolosità per esondazione, non è ammessa la nuova costruzione e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita in lotti adiacenti della medesima sottozona, secondo i disposti di cui all'art.21 delle NTA.

Sulla parte di sottozona **Ba 7\* – Tourtourouse** individuata sulla tavola prescrittiva P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG con apposito retino e simbolo "LM15" individuante il sottopasso della pista di rientro del comprensorio sciistico delle Cime Bianche è vietata la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti e sono preclusi gli usi che pregiudichino la funzionalità e la sicurezza dell'attività sciistica.

Sulla parte di sottozona **Ba8 – La Murenche** individuata sulla tavola prescrittiva P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG con apposito retino e simbolo "LM8" la nuova costruzione è ammessa esclusivamente nel sottosuolo.

**TAB. 2 – Ba**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Ba</b> (art. 46 NTA)		<b>prevalentemente destinate ad attività residenziali:</b> <b>sottozone ritenute sature e prive di ulteriore capacità insediativa</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Ba1* – Le Glair</b>	<b>1.742</b>	<b>1.621</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)
<b>Ba14 – Singlin Dessous</b>	<b>8.636</b>	<b>7.560</b>	
<b>Ba 15* – Singlin du Milieu</b>	<b>5.985</b>	<b>5.289</b>	
<b>Ba16* – Singlin Dessus</b>	<b>1.333</b>	<b>1.098</b>	
<b>Ba10* – La Brengaz</b>	<b>1.172</b>	<b>882</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)
<b>Ba17 – Giomein</b>	<b>84.431</b>	<b>80.906</b>	

TAB. 2bis –Ba

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5); <b>b) nuova costruzione:</b> 6) (1); <b>c) demolizione;</b> <b>d) altri interventi:</b> 1).	<b>residenza permanente o principale:</b> <b>d</b> <b>abitazione temporanea:</b> dbis1  <b>produttive artigianali di interesse prevalentemente locale:</b> e1 (2), e1bis  <b>commerciali di interesse prevalentemente locale:</b> f1(esercizi di vicinato)  <b>turistiche e ricettive:</b> <b>g1</b> (alberghi) <b>g2</b> (RTA) <b>g3</b> (case per ferie) <b>g4</b> (ostelli per la gioventù) <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione) <b>g12</b> (case per vacanze) <b>g8</b> (parco di campeggio) <b>g9</b> (villaggio turistico) (3)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1(4)	<b>&gt;50% residenziale</b>	<b>in atto</b> (5)	<b>in atto</b> (5)	<b>in atto</b> (5)	<b>in atto</b> (6)	<b>in atto</b> (6)	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis -Ba

Nelle sottozone contrassegnate con il simbolo “\*” e comunque sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

#### modalità di intervento

- (1) strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell’art. 59 delle NTA.

#### usi ed attività

- (2) in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia, inoltre compatibili con la destinazione prevalente di sottozona.
- (3) limitatamente alla sottozona **Ba1\* – Le Glair** sono consentite le attività ricettive extralberghiere (sottocategorie “g8” e “g9”) in connessione all’attività in atto (parco di campeggio – villaggio turistico “Camping Glair”) nell’adiacente sottozona **Bd2\* - Le Glair**.
- (4) Relativamente alle sottozone Ba15\* e Ba16\* interamente gravate da ambiti inedificabili per alta e media pericolosità gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1), lettera d), punto 1), non sono ammessi per la trasformazione degli usi ed attività esistenti in usi e attività di cui alle lettere d e dbis e alle lettere g1, g2, g3, g4, g7, g8 e g9.

#### parametri edilizi

- (5) nel limite delle disposizioni in materia di interventi nelle fasce a rischio idrogeologico di cui al Titolo II Capo V delle NTA, è ammessa la realizzazione di:  
sugli edifici esistenti, interventi di manutenzione, recupero, ristrutturazione; ad esclusione della sottozona **Ba17 - Giomen**, è ammesso un incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell’articolo 15 delle NTA.
- (6) Nel caso di ristrutturazione con ampliamento di cui al precedente punto 4), è consentito sopraelevare di un solo piano e di incrementare l’altezza massima limitatamente all’impossibilità di realizzare l’ampliamento esclusivamente in senso planimetrico.

**TAB. 1 – Bb**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Bb</b> <b>(art. 46 NTA)</b>		<b>prevalentemente destinate ad attività produttive artigianali</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Bb1* – Les Clous</b>	<b>16.145</b>	<b>15.050</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)

TAB. 1bis –Bb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5); <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2), 4); <b>c) demolizione;</b> <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).	<b>residenza permanente o principale:</b> d (1) <b>produttive artigianali di interesse prevalentemente locale:</b> e1 <b>turistiche e ricettive:</b> g10 (ristorazione) <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1	<b>&gt;50 % artigianale</b>	<b>0,60</b> (2)	<b>0,70</b>	<b>1/3</b>	<b>10,50</b>	<b>2</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis – Bb**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**usi ed attività**

**(1)** - esclusivamente connessa all'alloggio del titolare o del conduttore dell'attività economica.

**parametri edilizi**

**(2)** - possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale con SUR connessa all'attività nell'ambito della capacità edificatoria ammessa per il lotto  
- è ammesso un incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell'articolo 15 delle NTA.

**altre prescrizioni**

Le costruzioni devono essere idoneamente inserite nello specifico contesto paesaggistico-ambientale; in particolare la copertura deve essere a falde inclinate con pendenza compresa tra 30 e 45% e le facciate devono essere rifinite esternamente secondo la tradizione costruttiva locale, evitando finiture in cemento o con pannelli prefabbricati in cemento a vista.

Eventuali aree di stoccaggio di materiale all'esterno degli edifici dovranno essere collocate in posizione discosta rispetto alla strada regionale (es. sul retro degli edifici stessi) e dovranno essere collocate e mantenute idonee barriere visive vegetali formate da essenze autoctone

TAB. 1 – Bd

SOTTOZONE DI TIPO Bd (art. 46 NTA)		destinata ad attività ricettive turistiche extralberghiere in atto: casa per ferie “OASI”	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Bd1* – Maen	9.878	9.878	sistema fluviale (art. 14, comma 4)

TAB. 1bis -Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 6) (1); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	<b>residenza permanente o principale:</b> d (2) <b>turistiche e ricettive:</b> g3 (casa per ferie)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1	<b>100% ricettiva</b>	<b>in atto (3)</b>	<b>in atto</b>	<b>in atto</b>	<b>in atto (4)</b>	<b>in atto (4)</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis -Bd**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

#### **modalità di intervento**

**(1)** strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

#### **usi ed attività**

**(2)** esclusivamente riservata al proprietario o al conduttore dell'attività economica.

#### **parametri edilizi**

- (3)** nel limite delle disposizioni in materia di interventi nelle fasce a rischio idrogeologico di cui al Titolo II Capo V delle NTA, sono ammessi:  
sugli edifici esistenti, un incremento planivolumetrico alle condizioni indicate al comma 9 dell'articolo 15 delle NTA per il potenziamento e l'adeguamento funzionale delle attività in atto.
- (4)** Nel caso di ristrutturazione con ampliamento di cui alla precedente nota (3), è consentito sopraelevare l'edificio di **1** piano mansardato e di incrementare l'altezza sino al valore massimo di **4,50** metri.

TAB. 2 – Bd

SOTTOZONE DI TIPO Bd (art. 46 NTA)		destinata ad attività ricettive turistiche extralberghiere in atto: parco di campeggio – villaggio turistico “Camping Glair”	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Bd2* - Le Glair	13.980	13.057	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)

TAB. 2bis –Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5); <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2); 6) (1); <b>c) demolizione;</b> <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).	<b>residenza permanente o principale:</b> d (2) <b>turistiche e ricettive:</b> g8 (parco di campeggio) g9 (villaggio turistico)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1	<b>100% ricettiva</b>	(3)	---	---	<b>4,50</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis -Bd**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

#### **modalità di intervento**

**(1)** strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

#### **usi ed attività**

**(2)** esclusivamente riservato al proprietario o al conduttore dell'attività economica.

#### **parametri edilizi**

**(3)** nel limite delle disposizioni in materia di interventi nelle fasce a rischio idrogeologico di cui al Titolo II Capo V delle NTA, sono ammessi:  
sulle aree libere,

- a) la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, e l'installazione di allestimenti mobili, dovrà avvenire con le modalità definite all'art. 46, comma 16 delle NTA; per gli allestimenti fissi è stabilita l'altezza massima di 4,50 m, con numero massimo dei piani fino a 1 piano fuori terra; la realizzazione di allestimenti mobili è disciplinata dalla l.r. 8/2002;
- b) costruzioni accessorie di servizio funzionali alla gestione dell'attività ricettiva extralberghiera con un massimo di **200** m<sup>2</sup> di Sur fuori terra, con altezza massima 4,50 m e 1 piano fuori terra;

sugli edifici esistenti, un incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell'articolo 15 delle NTA per il potenziamento e l'adeguamento funzionale delle attività in atto.

#### **altre prescrizioni**

Sui terreni ricadenti nella fascia di rispetto della linea elettrica di alta tensione ogni intervento deve acquisire il preventivo parere dell'ente erogatore; è comunque data la possibilità di trasferire la capacità edificatoria nella residua parte del lotto o della sottozona.

Sulla parte della sottozona ricadente in area boscata gli usi e gli interventi seguono le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia di ambiti inedificabili.

**TAB. 3 -Bd**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Bd</b> <b>(art. 46 NTA)</b>		<b>prevalentemente destinate ad attività ricettive turistiche</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Bd3* – Singlin Dessus</b>	<b>8.859</b>	<b>7.906</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)

TAB. 3bis -Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5); <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2), 4); 6) (1); <b>c) demolizione;</b> <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).	-  <b>turistiche e ricettive:</b> <b>g1</b> (alberghi), <b>g2</b> (RTA) <b>g4</b> (ostelli per la gioventù) <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> <b>m1</b>	<b>100% ricettiva</b>	(2)	(3)	1/3	14,50	<b>3+1 piano mansardato</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis – Bd**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

#### **modalità di intervento**

- (1)** strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

#### **parametri edilizi**

- (2)** a) densità pari a **0,30** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “**g1**” e “**g2**”)  
b) densità pari a **0,15** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“**g3**”, “**g4**”, “**g7**”, “**g10**”)
- (3)** a) densità pari a **0,45** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “**g1**” e “**g2**”);  
b) densità pari a **0,25** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“**g3**”, “**g4**”, “**g7**”, “**g10**”).

#### **altre prescrizioni**

Sulla parte della sottozona **Bd3\*** – **Singlin Dessus** individuata sulla tavola prescrittiva *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* con apposito retino e simbolo “**LM17**” la nuova costruzione è ammessa esclusivamente nel sottosuolo e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita in lotti adiacenti della medesima sottozona.

**TAB. 4 – Bd**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Bd</b> (art. 46 NTA)		<b>prevalentemente destinate ad attività ricettive turistiche alberghiere ed extralberghiere in atto:</b> <b>Hotel “Les Neiges d’Antan”; Casa per ferie “Don Pietro Battegazzorre”</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Bd4 – Le Crêt de Perreres</b>	<b>10.011</b>	<b>10.011</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)

TAB. 4bis –Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5); <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2); 6) (1); <b>c) demolizione;</b> <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).	<b>residenza permanente o principale:</b> d (2) <b>turistiche e ricettive:</b> g1(alberghi), g2 (RTA) g3 (casa per ferie) g4 (ostelli per la gioventù) g7 (affittacamere) g10 (aziende della ristorazione) <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1	<b>100% ricettiva</b>	<b>in atto (3)</b>	<b>in atto (3)</b>	<b>in atto (3)</b>	<b>in atto (3)</b>	<b>in atto (3)</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 4bis – Bd**

**Le modalità di intervento, gli usi e le attività seguono la disciplina e le procedure di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**modalità di intervento**

**(1)** strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

**usi ed attività**

**(2)** esclusivamente riservata al proprietario o al conduttore dell'attività economica, realizzabile nell'ambito della SUR esistente, fatti salvi gli ampliamenti di cui all'articolo 15, comma 9, delle NTA.

**parametri edilizi**

- (3)**
- Nell'area individuata con il retino **LM19** è ammessa la costruzione di autorimesse interrato a servizio della struttura ricettiva alberghiera esistente.
  - Nel lotto di pertinenza della casa per ferie esistente è ammessa la costruzione di manufatti interrati a servizio della struttura ricettiva extralberghiera esistente per una superficie massima non superiore al 25% della SUR esistente

TAB. 5 – Bd

<b>SOTTOZONE DI TIPO Bd</b> (art. 46 NTA)		<b>prevalentemente destinate ad attività ricettive turistiche in atto:</b> <b>sottozona ritenuta satura e priva di ulteriore capacità insediativa</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Bd5* – Le Lac Bleu</b>	<b>3.525</b>	<b>2.920</b>	<b>Sistema misto:</b> <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1) e <b>sistema fluviale</b> (art. 14, comma 4)

TAB. 5bis -Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); 6) (1); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	<b>residenza permanente o principale:</b> d (2) <b>abitazione temporanea:</b> dbis1 (2) <b>commerciali di interesse prevalentemente locale:</b> f1(esercizi di vicinato)  <b>turistiche e ricettive:</b> g1(alberghi), g2 (RTA) g4 (ostello per la gioventù) g7 (affittacamere) g10 (ristorazione)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1	> 50% ricettivo	in atto (3)	in atto (3)	in atto	in atto	in atto	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 5bis -Bd**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**modalità di intervento**

**(1)** strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

**usi ed attività**

**(2)** nei volumi esistenti.

**parametri edilizi**

**(3) nel limite delle disposizioni in materia di interventi nelle fasce a rischio idrogeologico di cui al Titolo II Capo V delle NTA, sulle aree libere è ammessa la realizzazione esclusivamente nell'interrato di strutture pertinenziali alla residenza e alle attività presenti o previste nella sottozona, nonché la possibilità di incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell'articolo 15 delle NTA.**

**TAB. 6 – Bd**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Bd</b> (art. 46 NTA)		<b>prevalentemente destinate ad attività ricettive turistiche</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Bd7* – Cristallo</b>	<b>36.837</b>	<b>32.553</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

TAB. 6bis –Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<p><b>comma 1:</b></p> <p><b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);</p> <p><b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2); 6)</p> <p><b>c) demolizione;</b></p> <p><b>d) altri interventi:</b> 1), 4).</p>	<p><b>residenza permanente o principale:</b> d (1)</p> <p><b>abitazione temporanea:</b> dbis1 (2)</p> <p><b>commerciali di interesse prevalentemente locale:</b> f1(esercizi di vicinato)</p> <p><b>turistiche e ricettive:</b> g1(alberghi), g2 (RTA) g4 (ostelli per la gioventù) g7 (affittacamere) g10 (ristorazione) g12 (case per vacanza)</p> <p><b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1</p>	> 50% ricettivo	0,20 (3) (4)	0,30 (3) (4)	1/3 (3)	14,50 (3)	3+1 piano mansardato (3)	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 6bis -Bd**

**Le modalità di intervento, gli usi e le attività seguono la disciplina e le procedure di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**usi ed attività**

- (1) nei volumi esistenti; nei nuovi volumi limitatamente alla residenza esclusivamente riservata al proprietario o al conduttore dell'attività economica.
- (2) nei volumi esistenti alla data di adozione della variante generale sostanziale di adeguamento del PRG al PTP.

**parametri edilizi**

- (3) limitatamente alle attività turistico ricettive ammesse nella sottozona, con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale con SUR connessa all'attività.
- (4) sulle aree libere è ammessa la realizzazione esclusivamente nell'interrato di strutture accessorie alla residenza e alle attività presenti o presenti nella sottozona.

TAB. 7 – Bd

SOTTOZONE DI TIPO Bd (art. 46 NTA)		prevalentemente destinate ad attività ricettive turistiche	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Bd6* – Avuil	8.208	7.968	<b>Sistema misto:</b> <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1) e <b>sistema fluviale</b> (art. 14, comma 4)

TAB. 7bis -Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<p><b>comma 1:</b></p> <p><b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);</p> <p><b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2); 6) (1);</p> <p><b>c) demolizione;</b></p> <p><b>d) altri interventi:</b> 1), 4).</p>	<p><b>residenza permanente o principale:</b> d (2)</p> <p><b>turistiche e ricettive:</b>  <b>g1</b> (alberghi),  <b>g2</b> (RTA)  <b>g4</b> (ostelli per la gioventù)  <b>g7</b> (affittacamere)  <b>g10</b> (ristorazione)  <b>g12</b> (case per vacanza)</p> <p><b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b>  <b>m1</b></p>	> 50% ricettivo	(3)	(4)	1/3	14,50	3 + 1 piano mansardato	10,00	5,00

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 7bis - Bd**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

#### **modalità di intervento**

**(1)** strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

#### **usi ed attività**

**(2)** esclusivamente riservata al proprietario o al conduttore dell'attività economica.

#### **parametri edilizi**

**(3)** densità pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “**g1**” e “**g2**”) ed extralberghiera (“**g7**”), di ristorazione (“**g10**”), con possibilità di realizzare 1 (una) unità residenziale con SUR connessa all'attività; è ammesso un incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell'articolo 15 delle NTA.

**(4)** rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,50** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “**g1**” e “**g2**”). ed extralberghiera (“**g7**”), di ristorazione (“**g10**”).

#### **altre prescrizioni**

Per le attività artigianali in atto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

TAB. 8 – Bd

SOTTOZONE DI TIPO Bd (art. 46 NTA)			prevalentemente destinate ad attività ricettive turistiche
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Bd8* – Le Lac Bleu	12.193	11.663	<b>Sistema misto:</b> <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1) e <b>sistema fluviale</b> (art. 14, comma 4)

TAB. 8bis –Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b>  <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);  <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2), 4); (1)  <b>c) demolizione;</b>  <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).	<b>residenza permanente o principale:</b> d (2)  <b>turistiche e ricettive:</b> g1(alberghi), g2 (RTA) g4 (ostelli per la gioventù) g7 (affittacamere) g10 (ristorazione)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1	<b>100% ricettiva</b>	(3)	(4)	1/3	11,50	2+1 piano mansardato	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 8bis – Bd**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**modalità di intervento**

**(1)** i nuovi volumi devono essere collocati in adiacenza a quelli esistenti.

**usi ed attività**

**(2)** esclusivamente riservata al proprietario o al conduttore dell'attività economica.

**parametri edilizi**

- (3)** a) densità pari a **0,30** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “**g1**” e “**g2**”) con possibilità di realizzare 1 (una) unità residenziale con SUR connessa all'attività;  
b) densità pari a **0,15** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“**g3**”, “**g4**”, “**g7**”, “**g10**”) con possibilità di realizzare 1 (una) unità residenziale con SUR connessa all'attività.
- (4)** a) densità pari a **0,45** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “**g1**” e “**g2**”);  
b) densità pari a **0,25** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“**g3**”, “**g4**”, “**g7**”, “**g10**”).

**TAB. 1-Be**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Be</b> (art. 46 NTA)		<b>destinate ad attività varie:</b> <b>residenziale, commerciale, artigianale e ricettivo</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Be1* – La Montat-Cretaz-Paquier</b>	<b>91.914</b>	<b>82.104</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)
<b>Be2* - Paquier-L’Evette</b>	<b>50.981</b>	<b>41.021</b>	

TAB. 1bis – Be

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire	<p><b>comma 1:</b></p> <p>a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);</p> <p>b) nuova costruzione: 1), 2); 6) (1);</p> <p>c) demolizione;</p> <p>d) altri interventi: 1), 4).</p>	<p><b>residenza permanente o principale:</b></p> <p><b>d</b></p> <p><b>abitazione temporanea:</b></p> <p><b>dbis1</b></p> <p><b>produttive artigianali di interesse prevalentemente locale:</b></p> <p><b>e1 (2), e1bis</b></p> <p><b>commerciali di interesse prevalentemente locale:</b></p> <p><b>f1</b>(esercizi di vicinato) <b>f4</b>(stazioni di servizio)</p> <p><b>turistiche e ricettive:</b></p> <p><b>g1</b>(alberghi), <b>g2</b> (RTA) <b>g4</b> (ostelli per la gioventù) <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione) <b>g12</b> (case per vacanza)</p> <p><b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b></p> <p><b>m1</b></p>	-----	(3) (4)	(5)	1/3	11,50 (6)	2 + 1 piano mansardato (7)	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - Be**

Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

**modalità di intervento**

- (1) strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

**usi ed attività**

- (2) in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia, inoltre compatibili con la destinazione prevalente di sottozona.

**parametri edilizi**

- (3) a) densità pari a **0,75 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1” e “g2”);  
 b) densità pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni artigianale (“e1”), commerciale (“f1”) e turistico-ricettiva extralberghiera (“g3”, “g4”, “g7”, “g10”);  
 c) densità pari a **0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale e temporanea (sottocategorie “d” e “dbis1”), con limite massimo di SUR per singolo corpo di fabbrica sul lotto asservito all'edificazione pari a **250 m<sup>2</sup>**; oltre tale limite, i fabbricati devono essere volumetricamente articolati con diversa tipologia.  
 d) è ammesso un incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell'articolo 15 delle NTA.
- (4) densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>**.
- (5) a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,90 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1” e “g2”);  
 b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,45 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni artigianale (“e1”), commerciale (“f1”) e turistico-ricettiva extralberghiera (“g3”, “g4”, “g7”, “g10”);  
 c) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale e temporanea (sottocategorie “d” e “dbis1”).
- (6) **14,50 metri** per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie “g1” e “g2”) e per edifici pubblici;
- (7) **3 + 1 piano mansardato di sottotetto** per strutture alberghiere (sottocategorie “g1” e “g2”) e per edifici pubblici.

**altre prescrizioni**

Sui terreni della sottozona **Be1\* – La Montat-Crétaz-Pâquier** compresi nella fascia di rispetto della linea elettrica di alta tensione ogni intervento deve acquisire il preventivo parere dell'ente erogatore; è comunque data la possibilità di trasferire la capacità edificatoria su altro lotto della sottozona, alle condizioni di cui all'art. 21 delle NTA.

Sulle parte di sottozona **Be2\* - Pâquier-L'Evette** individuata sulla tavola prescrittiva *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* con apposito retino e simbolo “**LM7**” è ammessa la realizzazione di un'autorimessa di pertinenza delle residenze e delle attività presenti nella medesima sottozona **Be2\*** di un solo piano (interrato o seminterrato), altezza massima 3.80 m, attraverso le procedure di cui all'art. 38, comma 13 della l.r. 11/98 e s.m.i.

I terreni della sottozona **Be1\* – La Montat-Crétaz-Pâquier**, distinti in catasto al Foglio 32 mappali ex N. 542 e 546 per intero e ex N. 545 parzialmente,

contrassegnati con apposito retino e simbolo “**LM 6**” sulla tavola prescrittiva *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* costituiscono aree di pregio F1 a protezione della visuale sull’adiacente cappella di Cretaz; ogni intervento edilizio su di essi deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza ai beni paesaggistici e culturali.

**TAB. 2-Be**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Be</b> (art. 46 NTA)		<b>destinate ad attività varie:</b> <b>residenziale, commerciale, artigianale e ricettivo</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Be3 - Avuil</b>	<b>18.402</b>	<b>16.645</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

TAB. 2bis – Be

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire	<p><b>comma 1:</b></p> <p><b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);</p> <p><b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2); 6) (1);</p> <p><b>c) demolizione;</b></p> <p><b>d) altri interventi:</b> 1), 4).</p>	<p><b>residenza permanente o principale:</b> d</p> <p><b>abitazione temporanea:</b> dbis1</p> <p><b>commerciali di interesse prevalentemente locale:</b> f1(esercizi di vicinato)</p> <p><b>turistiche e ricettive:</b> g1(alberghi) g2 (RTA) g4 (ostelli per la gioventù) g7 (affittacamere) g10 (ristorazione)</p> <p><b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1</p>	-----	(2) (3)	(4)	1/3	11,50 (5)	2 + 1 piano mansardato (6)	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis - Be**

**Le modalità di intervento, gli usi e le attività seguono la disciplina e le procedure di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**modalità di intervento**

- (1)** strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

**parametri edilizi**

- (2)** a) densità pari a **0,75 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “**g1**” e “**g2**”);  
 b) densità pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni commerciale (“**f1**”) e turistico-ricettiva extralberghiera (“**g3**”, “**g4**”, “**g7**”, “**g10**”);  
 c) densità pari a **0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale e temporanea (sottocategorie “**d**” e “**dbis1**”), , con limite massimo di SUR per singolo corpo di fabbrica sul lotto asservito all'edificazione pari a **250 m<sup>2</sup>**; oltre tale limite, i fabbricati devono essere volumetricamente articolati con diversa tipologia.  
 d) è ammesso un incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell’articolo 15 delle NTA.
- (3)** densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>**.
- (4)** a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,90 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “**g1**” e “**g2**”);  
 b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,50 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni commerciale (“**f1**”) e turistico-ricettiva extralberghiera (“**g3**”, “**g4**”, “**g7**”, “**g10**”);  
 c) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale e temporanea (sottocategorie “**d**” e “**dbis1**”).
- (5)** **14,50** metri per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie “**g1**” e “**g2**”) e per edifici pubblici;
- (6)** **3 + 1 piano mansardato di sottotetto** per strutture alberghiere (sottocategorie “**g1**” e “**g2**”) e per edifici pubblici.

**altre prescrizioni**

Sulle parti di sottozona individuate sulla tavola prescrittiva *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* con apposito retino e simbolo “**LM21**” e “**LM22**” gli interventi e le destinazioni d’uso sono subordinate al rispetto della vigente legislazione in materia di ambiti inedificabili (aree boscate) e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita su altri terreni della medesima sottozona.

**TAB. 3-Be**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Be</b> (art. 46 NTA)		<b>destinate ad attività varie:</b> <b>residenziale, commerciale, artigianale e ricettivo</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Be4* - Breuil-Cervinia</b>	<b>128.860</b>	<b>100.237</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

TAB. 3bis – Be

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5); <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2); 6) (1); <b>c) demolizione;</b> <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).	<b>residenza permanente o principale: d</b> <b>abitazione temporanea: dbis1</b> <b>produttive artigianali di interesse prevalentemente locale:</b> <b>e1 (2), e1bis</b> <b>commerciali di interesse prevalentemente locale:</b> <b>f1</b> (esercizi di vicinato) <b>f4</b> (stazioni di servizio)  <b>turistiche e ricettive:</b> <b>g1</b> (alberghi), <b>g2</b> (RTA) <b>g4</b> (ostelli per la gioventù) <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione) <b>g12</b> (case per vacanza)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> <b>m1</b>	-----	(3) (4)	(5)	1/3	14,50	<b>3 + 1 piano mansardato</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis - Be**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**modalità di intervento**

- (1)** strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

**usi ed attività**

- (2)** in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia, inoltre compatibili con la destinazione prevalente di sottozona.

**parametri edilizi**

- (3)** a) densità pari a **0,85 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1” e “g2”);  
 b) densità pari a **0,40 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni artigianale (“e1”), commerciale (“f1”) e turistico-ricettiva extralberghiera (“g3”, “g4”, “g7”, “g10”, “g12”);  
 c) densità pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale e temporanea (sottocategorie “d” e “dbis1”);  
 d) è ammesso un incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell’articolo 15 delle NTA.
- (4)** densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>**.
- (5)** a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **1,00 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1” e “g2”);  
 b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,50 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni artigianale (“e1”), commerciale (“f1”) e turistico-ricettiva extralberghiera (“g3”, “g4”, “g7”, “g10”, “g12”);  
 c) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,45 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale e temporanea (sottocategorie “d” e “dbis1”).

**altre prescrizioni**

Al fine di riqualificare funzionalmente le attività commerciali in atto è ammesso l’ampliamento planivolumetrico delle costruzioni per un incremento massimo di Sur pari al 20% della Sur esistente qualora non consentito da altre disposizioni di legge (lr 24/2009 – artt. 90bis e 90ter della lr 11/1998).

Ai fini esclusivi del miglioramento estetico-funzionale delle componenti architettoniche (rivestimenti di facciata, balconi e terrazze con relative balaustre, serramenti, tetti e relativi manti di copertura, ecc.) e dell’efficienza energetica complessiva, sugli immobili a carattere condominiale è ammesso l’utilizzo quale Sur a destinazione residenziale, di cui alle sottocategorie “d” e “dbis1” dell’articolo 10 delle NTA, del piano mansardato di sottotetto inutilizzato e qualificabile come SNR alla data di approvazione della variante sostanziale di adeguamento del PRG al PTP, anche con possibilità di sopraelevazione del fabbricato sino al raggiungimento delle altezze medie utili interne abitabili ai sensi di legge, prescindendo dalle altezze massime previste nella sottozona di appartenenza; le possibilità di riutilizzo del piano mansardato di sottotetto sono subordinate alla contestuale realizzazione degli interventi sull’intero immobile. Tali interventi si attueranno per mezzo di Permesso di Costruire convenzionato, al fine di concordare le tipologie di intervento volte al miglioramento estetico-funzionale nonché all’efficientamento energetico, dimostrando di ottenere un miglioramento della prestazione globale del sistema edificio-impianto di almeno 2 classi e comunque il raggiungimento della classe energetica C.

**TAB. 4 – Be**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Be</b> (art. 46 NTA)		<b>destinate ad attività varie:</b> <b>residenziale, commerciale, artigianale e ricettivo</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Be5* – Bardoney-Chapelette-Cristallo</b>	<b>127.801</b>	<b>117.760</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

**TAB. 4bis –Be**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5); <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2); 6) (1); <b>c) demolizione;</b> <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).	<b>residenza permanente o principale:</b> d <b>abitazione temporanea:</b> dbis1 <b>produttive artigianali di interesse prevalentemente locale:</b> e1 (2), e1bis <b>commerciali di interesse prevalentemente locale:</b> f1(esercizi di vicinato)  <b>turistiche e ricettive:</b> g1(alberghi) g2 (RTA) g4 (ostelli per la gioventù) g7 (affittacamere) g10 (ristorazione) g12 (case per vacanza)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1</b>	<b>residenziale</b>  <b>&gt;50%</b>	(3) (4)	(5)	1/3	11,50 (6)	2 + 1 piano mansardato (7)	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 4bis – Be**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**modalità di intervento**

- (1) strutture pertinenziali di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

**usi ed attività**

- (2) in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia, inoltre compatibili con la destinazione prevalente di sottozona.

**parametri edilizi**

- (3) a) densità pari a **0,75 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1” e “g2”);  
 b) densità pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni artigianale (“e1”), commerciale (“f1”) e turistico-ricettiva extralberghiera (“g3”, “g4”, “g7”, “g10”);  
 c) densità pari a **0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale e temporanea;  
 d) è ammesso un incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell’articolo 15 delle NTA.
- (4) densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>**.
- (5) a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **1,00 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1” e “g2”);  
 b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,50 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni artigianale (“e1”), commerciale (“f1”) e turistico-ricettiva extralberghiera (“g3”, “g4”, “g7”, “g10”);  
 c) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale e temporanea.
- (6) **14,50 metri** per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie “g1” e “g2”) e per edifici pubblici;
- (7) **3 + 1 piano mansardato di sottotetto** per strutture alberghiere (sottocategorie “g1” e “g2”) e per edifici pubblici.

**altre prescrizioni**

Sulla parte di sottozona individuata sulla tavola prescrittiva *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* con apposito retino e simbolo “**LM27**” individuante il tratto della pista di rientro del comprensorio sciistico è vietata la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti e sono preclusi gli usi che pregiudichino la funzionalità e la sicurezza dell’attività sciistica; la capacità edificatoria afferente tale superficie può essere trasferita su altro lotto della sottozona, secondo i disposti di cui all’art.21 delle NTA.

Sui terreni della sottozona individuati sulla tavola prescrittiva *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* con apposito retino e simbolo “**LM25 e LM26**” le destinazioni d’uso e gli interventi sono subordinati al rispetto della vigente legislazione in materia di ambiti inedificabili e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita su altri terreni della medesima sottozona.

**TAB. 5 – Be**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Be</b> (art. 46 NTA)		<b>destinate ad attività varie:</b> <b>residenziale, commerciale e ricettivo</b> <b>sottozona ritenuta satura e priva di ulteriore capacità insediativa</b>	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Be6* - Cielo Alto</b>	<b>84.643</b>	<b>79.651</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

TAB. 5bis –Be

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b>  a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);  c) demolizione;  d) altri interventi: 1), 4) <b>(1)</b> .	<b>residenza permanente o principale: d (2)</b> <b>abitazione temporanea: dbis1 (2)</b>  <b>commerciali di interesse prevalentemente locale: f1</b> (esercizi di vicinato)  <b>turistiche e ricettive: g1</b> (alberghi), <b>g2</b> (RTA) <b>g4</b> (ostello per la gioventù) <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1</b>	<b>&gt; 50% ricettivo</b>	<b>in atto</b>	<b>in atto</b>	<b>in atto</b>	<b>in atto</b>	<b>in atto</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 5bis –Be**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**modalità di intervento**

**(1)** ad esclusione dei mutamenti di destinazione a favore degli usi ed attività di cui all'art.10, comma 5) e comma 8), lettere g1, g2 e g4;.

**usi ed attività**

**(2)** nei volumi esistenti.

**TAB. 1 –Ca**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Ca</b> (art. 47 NTA)			<b>destinate prevalentemente ad attività residenziali</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Ca1* – Chaloz</b>	<b>6146</b>	<b>5.703</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

TAB. 1bis -Ca

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire;</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>Art. 8 comma 1:</b>  a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2), 6)  c) demolizione;  d) altri interventi: 1), 4).  <b>Art. 9</b>	<b>residenza permanente o principale: d</b>	<b>&gt; 50% residenziale</b>	(2) (3) (4)	(5) (6)	<b>1/3</b>	<b>11,50 (7)</b>	<b>2 + 1 piano mansardato (8)</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>
		<b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1</b>								

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis - Ca

Le modalità di intervento, gli usi e le attività seguono la disciplina e le procedure di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

#### condizioni minime d'intervento

- (1) Obbligatorio per interventi di nuova costruzione esteso sull'intera superficie territoriale.

#### parametri edilizi

- (2) per attuazione del PUD secondo il comma 13 dell'art. 47:  
 a) densità pari a **0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale (sottocategoria "d"), con limite massimo di SUR per singolo corpo di fabbrica sul lotto asservito all'edificazione pari a **250 m<sup>2</sup>**; oltre tale limite, i fabbricati devono essere volumetricamente articolati con diversa tipologia;  
 b) è ammesso un incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell'articolo 15 delle NTA.
- (3) per attuazione del PUD secondo il comma 14 dell'art. 47  
 a) densità pari a **0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale (sottocategoria "d"), con limite massimo di SUR per singolo corpo di fabbrica sul lotto asservito all'edificazione pari a **250 m<sup>2</sup>**; oltre tale limite, i fabbricati devono essere volumetricamente articolati con diversa tipologia;  
 b) è ammesso un incremento planivolumetrico dei fabbricati esistenti alle condizioni indicate al comma 9 dell'articolo 15 delle NTA.
- (4) densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>**.
- (5) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale (sottocategoria "d").
- (6) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** per destinazioni residenziali principale (sottocategoria "d").
- (7) **14,50** metri per edifici pubblici.
- (8) **3 + 1 piano mansardato di sottotetto** per edifici pubblici.

**TAB. 1 –Cb**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Cb</b> (art. 47 NTA)			<b>destinate prevalentemente ad attività artigianali</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Cb1* – Ussin</b>	<b>6.072</b>	<b>6.072</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)

TAB. 1bis -Cb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire;</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>Art. 8</b> <b>comma 1:</b> <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5); <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2), 4), 6) <b>c) demolizione;</b> <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).  <b>Art. 9</b>	<b>residenza permanente o principale:</b> d (2)  <b>produttive artigianali di interesse prevalentemente locale:</b> e1  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1	<b>100 % artigianale</b>	<b>0,60</b> (3)	<b>0,70</b>	<b>1/3</b>	<b>10,50</b>	<b>2</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis – Cb**

**Le modalità di intervento, gli usi e le attività seguono la disciplina e le procedure di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

#### **condizioni minime d'intervento**

**(1)** Obbligatorio per interventi di nuova costruzione, esteso all'intera sottozona.

#### **usi ed attività**

**(2)** esclusivamente connessa all'alloggio del titolare o del conduttore dell'attività, nell'ambito della SUR afferente al lotto .

#### **parametri edilizi**

**(3)** con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale, nell'ambito della SUR afferente al lotto.

#### **altre prescrizioni**

Le costruzioni devono essere idoneamente inserite nello specifico contesto paesaggistico-ambientale; in particolare la copertura deve essere a falde inclinate con pendenza compresa tra 30 e 45% e le facciate devono essere rifinite esternamente secondo la tradizione costruttiva locale evitando finiture in cemento o con pannelli prefabbricati in cemento a vista. Al fine di garantire una sufficiente mitigazione visiva dell'area dalla strada regionale, dovrà essere mantenuta e salvaguardata la vegetazione presente sul pendio tra la strada citata e l'area d'intervento

Sui terreni della sottozona **Cb1\* – Ussin** compresi nella fascia di rispetto della linea elettrica di alta tensione ogni intervento deve acquisire il preventivo parere dell'ente erogatore; è comunque data la possibilità di trasferire la capacità edificatoria nella residua parte del lotto o della sottozona, secondo i disposti di cui all'art. 21 delle NTA.

TAB. 2 –Cb

SOTTOZONE DI TIPO Cb (art. 47 NTA)			destinata alla creazione di una stazione di rifornimento dei carburanti per autoveicoli
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Cb2* – Le Bioley</b>	<b>4.134</b>	<b>3.703</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14)

TAB. 2bis –Cb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire.</b>	<b>comma 1:</b>  <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2), 4); (1)  <b>d) altri interventi:</b> 1)	<b>residenza permanente o principale (2)</b>  <b>commerciali di interesse prevalentemente locale:</b> f4(stazioni di servizio)  <b>produttive artigianali di interesse prevalentemente locale:</b> e1	----	<b>0,15 (3)</b>	---	1/4	5.00	1 + 1 piano mansardato	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis – Cb**

Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

**modalità di intervento**

**(1)** costruzioni interrato per le destinazioni ammesse e fuori terra sulla base dei parametri edilizi indicati in tabella.

**usi ed attività**

**(2)** esclusivamente connessa all'alloggio del titolare o del conduttore dell'attività .

**parametri edilizi**

**(3)** con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale nell'ambito della SUR afferente al lotto.

**altre prescrizioni**

Le nuove costruzioni devono essere idoneamente inserite nello specifico contesto paesaggistico-ambientale; in particolare la copertura deve essere a falde inclinate con pendenza compresa tra 30 e 45% e le facciate devono essere rifinite esternamente secondo la tradizione costruttiva locale evitando finiture in cemento o con pannelli prefabbricati in cemento a vista.

**TAB. 3 –Cb**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Cb</b> (art. 47 NTA)			<b>destinate ad attività artigianali</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Cb3* – Les Perreres</b>	<b>8.759</b>	<b>7.347</b>	<b>Sistema dei pascoli</b> (art. 12)

**TAB. 3bis –Cb**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire;</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>Art. 8</b>  <b>comma 1:</b>  a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);  b) nuova costruzione: 1), 2), 4);  c) demolizione;  d) altri interventi: 1), 4).  <b>Art. 9</b>	<b>residenza permanente o principale: d (2)</b>  <b>produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: e1</b>  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1</b>	----	<b>0,20 (3)</b>	<b>0,30</b>	<b>1/3</b>	<b>10,50</b>	<b>2</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis – Cb**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** Obbligatorio per interventi di nuova costruzione estesa all'intera superficie territoriale.

**usi ed attività**

**(2)** esclusivamente riservata al proprietario o al conduttore dell'attività economica.

**parametri edilizi**

**(3)** con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale nell'ambito della SUR afferente al lotto

**altre prescrizioni**

Le nuove costruzioni devono essere idoneamente inserite nello specifico contesto paesaggistico-ambientale; in particolare la copertura deve essere a falde inclinate con pendenza compresa tra 30 e 45% e le facciate devono essere rifinite esternamente secondo la tradizione costruttiva locale evitando finiture in cemento o con pannelli prefabbricati in cemento a vista.

Eventuali aree di stoccaggio di materiale all'esterno degli edifici dovranno essere collocate in posizione discosta rispetto alla strada regionale (es. sul retro degli edifici stessi) e dovranno essere collocate e mantenute idonee barriere visive vegetali formate da essenze autoctone.

TAB. 1 -Cd

SOTTOZONE DI TIPO Cd (art. 47 NTA)			destinate esclusivamente ad attività turistiche di tipo ricettivo alberghiero
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Cd1 – Cheneil</b>	<b>7.435</b>	<b>7.358</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)

TAB. 1bis -Cd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire;  Comma 6  PUD (1)	<b>Art. 8</b>  <b>comma 1:</b>  a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);  b) nuova costruzione: 1), 2),  c) demolizione;  d) altri interventi: 1), 4).  <b>Art. 9</b>	turistiche e ricettive: g1(alberghi), g2 (RTA)  pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1	100% ricettiva	(2) (3) (4)	0,35	1/3	11,50	2+1piano mansardato	10,00	5,00

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis – Cd**

**Le modalità di intervento, gli usi e le attività seguono la disciplina e le procedure di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

#### **condizioni minime d'intervento**

- (1)** Obbligatorio per interventi di nuova costruzione; esteso all'intera sottozona.

#### **parametri edilizi**

- (2)** per attuazione del PUD secondo il comma 14 dell'art. 47 delle NTA:  
densità pari a **0,20** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“**g1**”, “**g2**”) con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale-
- (3)** per attuazione del PUD secondo il comma 15 dell'art. 47 delle NTA:  
densità pari a **0,25** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“**g1**”, “**g2**”) con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale
- (4)** densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

#### **altre prescrizioni**

Il PUD deve organizzare funzionalmente le reti infrastrutturali (viabilità pedonale, di pubblica illuminazione e di smaltimento acque bianche e nere, aree verdi), deve altresì garantire l'idoneo inserimento dei nuovi volumi nel contesto ambientale con articolazione dei corpi di fabbrica.  
Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi pubblici, si faccia riferimento a quanto stabilito all'articolo 47, comma 14, nelle NTA.  
Nell'area individuata con apposito retino e simbolo “**LM13**”, in corrispondenza del bosco esistente, è prescritta l'inedificabilità e la possibilità di trasferire la capacità edificatoria afferente nell'ambito della sottozona previa approvazione di un PUD

TAB. 2 -Cd

<b>SOTTOZONE DI TIPO Cd</b> (art. 47 NTA)			<b>destinate prevalentemente ad attività turistiche di tipo ricettivo con parziale destinazione residenziale</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Cd2* - La Brengaz</b>	<b>22.534</b>	<b>21.939</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

TAB. 2bis – Cd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire;</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>Art. 8</b>  <b>comma 1:</b>  a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2);  c) demolizione;  d) altri interventi: 1), 4).  <b>Art. 9</b>	<b>residenza permanente o principale: d</b>  <b>abitazione temporanea: dbis1</b>  <b>turistiche e ricettive:</b> <b>g1</b> (alberghi), <b>g2</b> (RTA) <b>g4</b> (ostelli per la gioventù) <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1</b>	<b>60 % ricettiva</b>  <b>40 % residenziale</b>	(2) (3) (4)	(5)	1/3	14.50	3 + 1 piano mansardato di sottotetto	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis - Cd**

Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

Nella sottozona Cd2\* sono fatti salvi e si applicano le modalità di intervento ed i parametri edilizi indicati nel vigente PUD di iniziativa privata approvato dal Consiglio comunale con deliberazione N. 32 del 29 giugno 2012, alle condizioni stabilite nell'apposita convenzione, ivi comprese le eventuali varianti e proroghe. In caso di perdita di efficacia o di decadenza del vigente PUD ai sensi di legge, si applicano le norme indicate nella presente tabella.

**condizioni minime d'intervento**

- (1) Obbligatorio per interventi di nuova costruzione; esteso all'intera sottozona.

**parametri edilizi**

- (2) per attuazione del PUD secondo il comma 14 dell'art. 47 delle NTA:
- a) densità pari a **0,40** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera ("g1", "g2") con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale
  - b) densità pari a **0,30** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera ("g4", "g7", "g10") con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale
  - c) densità pari a **0,15** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione residenziale principale e temporanea (sottocategorie "d" e "dbis1");
- (3) per attuazione del PUD secondo il comma 15 dell'art. 47 delle NTA:
- a) densità pari a **0,50** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera ("g1", "g2") con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale;
  - b) densità pari a **0,40** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera ("g4", "g7", "g10") con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale
  - c) densità pari a **0,30** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione residenziale principale e temporanea (sottocategorie "d" e "dbis1");
- (4) densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- (5) a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,65** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie "g1", "g2");
- b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,50** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera ("g4", "g7", "g10");
  - c) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,40** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazioni residenziali principale e temporanea (sottocategorie "d" e "dbis1").

**altre prescrizioni**

Il PUD deve organizzare funzionalmente le reti infrastrutturali (viabilità pubblica e privata, di pubblica illuminazione e di smaltimento acque bianche e nere, aree di parcheggio private e pubbliche, aree verdi private), deve altresì garantire l'idoneo inserimento dei nuovi volumi nel contesto ambientale con articolazione dei corpi di fabbrica.

Nell'area interessata dal vincolo F2 di media pericolosità per frane e individuata con il retino "LM9" non è ammessa la nuova costruzione e la capacità edificatoria afferente è utilizzabile nella parte restante della sottozona; il PUD già approvato relativo all'intera sottozona deve adeguarsi alle suddette prescrizioni.

TAB. 3 -Cd

SOTTOZONE DI TIPO Cd (art. 47 NTA)			destinate ad attività turistiche di tipo ricettivo
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Cd3 – Tourtourouse</b>	<b>12.937</b>	<b>11.880</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

TAB. 3bis – Cd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire;</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>Art. 8</b> <b>comma 1:</b> <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5); <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2); <b>c) demolizione;</b> <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).  <b>Art. 9</b>	<b>turistiche e ricettive:</b> <b>g1</b> (alberghi), <b>g2</b> (RTA) <b>g4</b> (ostelli per la gioventù) <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> <b>m1</b>	<b>100% ricettiva</b>	(2) (3) (4)	(5)	<b>1/3</b>	<b>14,50</b>	<b>3 + 1 piano mansardato</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis - Cd**

Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

**condizioni minime d'intervento**

- (1) Obbligatorio per interventi di nuova costruzione; esteso all'intera sottozona.

**parametri edilizi**

- (2) per attuazione del PUD secondo il comma 14 dell'art. 47 delle NTA:
- a) densità pari a **0,20** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera ("g1", "g2") con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale
  - b) densità pari a **0,15** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera ("g4", "g7", "g10") con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale;
- (3) per attuazione del PUD secondo il comma 15 dell'art. 47 delle NTA:
- a) densità pari a **0,30** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera ("g1", "g2") con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale;
  - b) densità pari a **0,20** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera ("g4", "g7", "g10") con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale.
- (4) densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- (5) a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,65** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie "g1", "g2");
- b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,50** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera ("g4", "g7", "g10");

**altre prescrizioni**

Il PUD deve organizzare funzionalmente le reti infrastrutturali (viabilità pubblica e privata, di pubblica illuminazione e di smaltimento acque bianche e nere, aree di parcheggio private e pubbliche, aree verdi private), deve altresì garantire l'idoneo inserimento dei nuovi volumi nel contesto ambientale con articolazione dei corpi di fabbrica.

La nuova edificazione dovrà avvenire prioritariamente a ridosso della sottozona **Ba7\*-Tourtourouse**.

TAB. 4 -Cd

SOTTOZONE DI TIPO Cd (art. 47 NTA)			destinate prevalentemente ad attività turistiche di tipo ricettivo con parziale destinazione residenziale
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Cd7 – La Vieille</b>	<b>34.238</b>	<b>34.150</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

TAB. 4bis – Cd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire;  Comma 6  PUD (1)	<b>Art. 8</b>  comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).  <b>Art. 9</b>	<b>residenza permanente o principale: d</b>  <b>abitazione temporanea: dbis1</b>  <b>turistiche e ricettive: g1(alberghi), g2 (RTA) g4 (ostelli per la gioventù) g7 (affittacamere) g10 (ristorazione)</b>  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1</b>	<b>60% ricettiva</b>  <b>40% residenziale</b>	(2) (3) (4)	(5)	1/3	11,50 (6)	2 + 1 piano mansardato (7)	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 4bis - Cd**

**Le modalità di intervento, gli usi e le attività seguono la disciplina e le procedure di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** Obbligatorio per interventi di nuova costruzione; esteso all'intera sottozona.

**parametri edilizi**

**(2)** per attuazione del PUD secondo il comma 14 dell'art. 47 delle NTA:

- a) densità pari a **0,25** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera (“**g1**”, “**g2**”) con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale;
- b) densità pari a **0,20** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“**g4**”, “**g7**”, “**g10**”) con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale;
- c) densità pari a **0,10** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione residenziale principale e temporanea (sottocategorie “**d**” e “**dbis1**”);

**(3)** per attuazione del PUD secondo il comma 15 dell'art. 47 delle NTA:

- a) densità pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera (“**g1**”, “**g2**”) con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale;
- b) densità pari a **0,30** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“**g4**”, “**g7**”, “**g10**”) con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale;
- c) densità pari a **0,25** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione residenziale principale e temporanea (sottocategorie “**d**” e “**dbis1**”);

**(4)** densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

- (5)** a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,65** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “**g1**”, “**g2**”);
- b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,50** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“**g4**”, “**g7**”, “**g10**”);
- c) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazioni residenziali principale e temporanea (sottocategorie “**d**” e “**dbis1**”).

**(6)** **14,50** metri per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie “**g1**”, “**g2**”);

**(7)** **3 + 1 piano mansardato** per strutture alberghiere (sottocategorie “**g1**”, “**g2**”).

**altre prescrizioni**

Il PUD deve organizzare funzionalmente le reti infrastrutturali (viabilità pubblica e privata, di pubblica illuminazione e di smaltimento acque bianche e nere, aree di parcheggio private e pubbliche, aree verdi private), deve altresì garantire l'ideale inserimento dei nuovi volumi nel contesto ambientale con articolazione dei corpi di fabbrica.

**TAB. 5 -Cd**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Cd</b> (art. 47 NTA)			<b>destinate ad attività turistiche di tipo ricettivo</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Cd5 – Cielo Alto</b>	<b>11.017</b>	<b>11.017</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

TAB. 5bis -Cd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire;</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>Art. 8</b>  <b>comma 1:</b>  <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);  <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2), 4);  <b>c) demolizione;</b>  <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).  <b>Art. 9</b>	<b>turistiche e ricettive:</b> <b>g1</b> (alberghi), <b>g2</b> (RTA) <b>g4</b> (ostelli per la gioventù) <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> <b>m1</b>	<b>100% ricettiva</b>	(2) (3) (4)	(5)	1/3	14,50	3+1	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 5bis – Cd**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** Obbligatorio per interventi di nuova costruzione; esteso all'intera sottozona.

**parametri edilizi**

**(2)** per attuazione del PUD secondo il comma 14 dell'art. 47 delle NTA:

- a) densità pari a **0,25** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera (“g1”, “g2”) con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale ;
- b) densità pari a **0,20** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“g4”, “g7”, “g10”) con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale ;

**(3)** per attuazione del PUD secondo il comma 15 dell'art. 47 delle NTA:

- a) densità pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera (“g1”, “g2”) con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale;
- b) densità pari a **0,30** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“g4”, “g7”, “g10”) con possibilità di realizzare **1** (una) unità residenziale ;

**(4)** densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

- (5)** a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,50** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1”, “g2”);
- b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“g4”, “g7”, “g10”);

**altre prescrizioni**

Il PUD deve organizzare funzionalmente le reti infrastrutturali (viabilità pubblica e privata, di pubblica illuminazione e di smaltimento acque bianche e nere, aree di parcheggio private e pubbliche, aree verdi private), deve altresì garantire l'idoneo inserimento dei nuovi volumi nel contesto ambientale con articolazione dei corpi di fabbrica.

Sulla parte della sottozona ricadente in area boscata individuata sulla tavola prescrittiva *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* con apposito retino e simbolo “**LM 23**” è vietata la nuova edificazione e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita su altri terreni della medesima sottozona.

TAB. 6 -Cd

SOTTOZONE DI TIPO Cd (art. 47 NTA)			destinate ad attività turistiche di tipo ricettivo
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Cd6* – Breuil-Cervinia</b>	<b>53.828</b>	<b>47.756</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

Sono definiti due comparti Cd6a\*(Gran Baita) e Cd6b\*(Bardoney) come indicato nel la tav. *P4 – zonizzazione, servizi e viabilità* del PRG le cui condizioni sono specificate nelle successive tabelle.

**TAB. 6bis –Cd6a (Gran Baita)**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<p align="center"><b>SCIA, Permesso di costruire;  Comma 6  PUD</b></p>	<p align="center"><b>Art. 8  comma 1:</b></p> <p>a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);</p> <p>b) nuova costruzione: 1) (1), 2),</p> <p>c) demolizione;</p> <p>d) altri interventi: 1), 4).</p> <p align="center"><b>Art. 9</b></p>	<p><b>turistiche e ricettive:</b> g1(alberghi), g2 (RTA)</p> <p><b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1</p>	<b>100 % ricettiva</b>	<b>In atto (1)</b>	<b>In atto (1)</b>	<b>In atto (1)</b>	<b>In atto (2)</b>	<b>In atto (2)</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 6bis – Cd**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

- (1) previa totale demolizione del volume esistente sono ammessi gli interventi di ricostruzione, con ampliamento fino al 40% del volume esistente limitatamente alle parti non soggette all'applicazione dell'art. 90bis della LR 11/1998 e LR 24/2009. Per volume esistente utile al calcolo degli ampliamenti di cui sopra si intende quello desumibile dalla documentazione antecedente all'incendio più recente**
- (2) rispetto al volume esistente come sopra definito l'altezza massima assentibile ed il numero massimo di piani sono quelli dimostrati dalla documentazione antecedente all'incendio più recente**

TAB. 6bis –Cd6b\* (Bardoney)

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire;</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>Art. 8</b>  <b>comma 1:</b>  <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);  <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2);  <b>c) demolizione;</b>  <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).  <b>Art. 9</b>	<b>turistiche e ricettive:</b> <b>g1</b> (alberghi), <b>g2</b> (RTA) <b>g4</b> (ostelli per la gioventù) <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> <b>m1</b>	<b>100 % ricettiva</b>	(2) (3) (4)	(5)	1/3	18,50	5+1	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 6bis – Cd**

**Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** Obbligatorio per interventi di nuova costruzione; esteso all'intera sottozona.

**parametri edilizi**

**(2)** per attuazione del PUD secondo il comma 14 dell'art. 47 delle NTA:

- a) densità pari a **0,25** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera (“g1”, “g2”);
- b) densità pari a **0,20** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“g4”, “g7”, “g10”);

**(3)** per attuazione del PUD secondo il comma 15 dell'art. 47 delle NTA:

- a) densità pari a **0,45** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera (“g1”, “g2”);
- b) densità pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“g4”, “g7”, “g10”);

**(4)** densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

- (5)** a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,50** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1”, “g2”);
- b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“g4”, “g7”, “g10”);

**altre prescrizioni**

Il PUD deve organizzare funzionalmente le reti infrastrutturali (viabilità pubblica e privata, di pubblica illuminazione e di smaltimento acque bianche e nere, aree di parcheggio private e pubbliche, aree verdi private), deve altresì garantire l'idoneo inserimento dei nuovi volumi nel contesto ambientale con articolazione dei corpi di fabbrica.

Sulla parte di sottozona individuata sulla tavola prescrittiva *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* con apposito retino e simbolo “**LM 29**” gli interventi e le destinazioni d'uso sono subordinate al rispetto della vigente legislazione in materia di ambiti inedificabili e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella parte restante del comparto nell'ambito del PUD.

Le nuove infrastrutture connesse alle attività gestionali ed impiantistiche necessarie per l'ottimale sfruttamento del comprensorio sciistico sono ammesse secondo parametri edilizi strettamente relazionati alle specifiche esigenze funzionali e tecniche.

Deve essere mantenuta una distanza dagli argini del corso d'acqua pari a 10 m riducibili ad almeno l'ampiezza delle spalle dei ponti in corrispondenza degli attraversamenti e almeno 20m dalle altre parti con la possibilità di quest'ultime di derogare a 10 m in caso di esigenze tecniche specifiche che impediscano di mantenere la distanza.

TAB. 7 -Cd

SOTTOZONE DI TIPO Cd (art. 47 NTA)			destinate ad attività turistiche di tipo ricettivo
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Cd8* - Breuil-Cervinia</b>	<b>10.667</b>	<b>2.476</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

**TAB. 7bis -Cd**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire;</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>Art. 8</b>  <b>comma 1:</b>  <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);  <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2);  <b>c) demolizione;</b>  <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).  <b>Art. 9</b>	<b>residenza permanente o principale:</b> <b>d (2)</b>  <b>commerciali di interesse prevalentemente locale:</b> <b>f1</b> (esercizi di vicinato)  <b>turistiche e ricettive:</b> <b>g1</b> (alberghi), <b>g2</b> (RTA) <b>g10</b> (ristorazione)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> <b>m1</b>	<b>90%</b> <b>ricettiva</b>	<b>(3)</b> <b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>1/3</b>	<b>14,50</b>	<b>3+1</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 7bis – Cd**

Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

**condizioni minime d'intervento**

(1) Obbligatorio per interventi di nuova costruzione; esteso all'intera sottozona.

**usi ed attività**

(2) esclusivamente riservata al proprietario o al conduttore dell'attività economica.

**parametri edilizi**

(3) a) densità pari a **0,75** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera (“g1”, “g2”)

b) densità pari a **0,70** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione “f1” e “g10”

(4) densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

(5) a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,90** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1”, “g2”);

b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,85** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione “f1” e “g10”;

**altre prescrizioni**

Il PUD deve organizzare funzionalmente le reti infrastrutturali (viabilità pubblica e privata, di pubblica illuminazione e di smaltimento acque bianche e nere, aree di parcheggio private e pubbliche, aree verdi private), deve altresì garantire l'idoneo inserimento dei nuovi volumi nel contesto ambientale con articolazione dei corpi di fabbrica. **I parcheggi sia pubblici che privati dovranno essere realizzati in interrato.**

Sulla parte di sottozona individuata sulla tavola prescrittiva *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* con apposito retino e simbolo “**LM 28**” gli interventi e le destinazioni d'uso sono subordinate al rispetto della vigente legislazione in materia di ambiti inedificabili e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita in lotti adiacenti della medesima sottozona.

TAB. 8 -Cd

SOTTOZONE DI TIPO Cd (art. 47 NTA)			destinate ad attività turistiche di tipo ricettivo
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Cd4* – Avuil</b>	<b>23.247</b>	<b>20.995</b>	<b>Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

**TAB. 8bis –Cd**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire;</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>Art. 8</b>  <b>comma 1:</b>  <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);  <b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2);  <b>c) demolizione;</b>  <b>d) altri interventi:</b> 1), 4).  <b>Art. 9</b>	<b>turistiche e ricettive:</b> <b>g1</b> (alberghi), <b>g2</b> (RTA) <b>g10</b> (ristorazione) <b>g11</b> (sosta temporanea autocaravan)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> <b>m1</b>	<b>100 % ricettiva</b>	(2) (3) (4)	(5)	1/3	14,50	3+1	10,00	5,00

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 8bis – Cd**

Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

Nella sottozona Cd4\* sono fatte salve e si applicano le modalità di intervento ed i parametri edilizi indicati nel vigente PUD di iniziativa privata approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 27/02/2013, alle condizioni stabilite nell'apposita convenzione e, ivi comprese le eventuali varianti e proroghe; in caso di perdita di efficacia o di decadenza del vigente PUD ai sensi di legge, si applicano le norme indicate nella presente tabella.

**condizioni minime d'intervento**

(1) Obbligatorio per interventi di nuova costruzione; esteso all'intera sottozona.

**parametri edilizi**

(2) per attuazione del PUD secondo il comma 14 dell'art. 47 delle NTA:

- a) densità pari a **0,20** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera (“g1”, “g2”);
- b) densità pari a **0,15** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“g10”)

(3) per attuazione del PUD secondo il comma 15 dell'art. 47 delle NTA:

- a) densità pari a **0,30** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva alberghiera (“g1”, “g2”);
- b) densità pari a **0,25** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“g10”);

(4) densità fondiaria massima per edifici pubblici e di interesse generale pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

(5) a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,45** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie “g1”, “g2”);

b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35** m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per destinazione turistico-ricettiva extralberghiera (“g10”);

**altre prescrizioni**

Il PUD deve organizzare funzionalmente le reti infrastrutturali (viabilità pubblica e privata, di pubblica illuminazione e di smaltimento acque bianche e nere, aree di parcheggio private e pubbliche, aree verdi private), deve altresì garantire l'idoneo inserimento dei nuovi volumi nel contesto ambientale con articolazione dei corpi di fabbrica.

TAB. 1 - D

SOTTOZONE DI TIPO D (art. 48 NTA)		parti di territorio destinate alle attività produttive industriali	
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Non presenti sul territorio comunale di Valtournenche	-----	-----	-----

TAB. 1 – Ea

SOTTOZONE DI TIPO Ea (art. 49 NTA)		di alta montagna: costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Non presenti sul territorio comunale di Valtournenche	-----	-----

TAB. 1 – Eb

SOTTOZONE DI TIPO Eb (art. 50 NTA)		agricole dei pascoli: costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo; - pascoli da riqualificare -
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Eb1* - Cheneil "Tsan Sec"	680.484	Sistema dei pascoli (art. 12)
Eb3* - Cheneil "Les Goilles"	501.301	
Eb5* - Frachey-Crebetzé	230.538	
Eb7* - Cleyva Greussa-Eulliaz	814.963	
Eb8* - Les Mandes	1.741.240	
Eb15* - Lo Crot di Palet- Lo Mont de l'Eura	764.277	
Eb16* - Batse-Crot di Labie	710.691	
Eb17* - Lo Crot	553.887	
Eb19* - Avuil-Les Bayettes	684.694	
Eb22* - Creton	533.130	
Eb23* - Eve Née-Greillon-Olucs	858.158	
Eb24* - Greillon	323.654	
Eb34* - Château-Lesard	32.316	

**TAB. 1bis –Eb**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b> <b>comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire  Comma 6  PUD (1)	a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);  b) nuova costruzione: (2) 1), 2); 6) (7)  c) demolizione;  d) altri interventi: 1), 4);	di carattere agro-silvo- pastorale: b (3)  residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali: c1  residenza temporanea: dbis1 (4)  turistiche e ricettive: g6 (dortoirs) g12(case per vacanza)	(5)	(5)	(5)	(5)	10,00	5,00
	<b>Art. 9</b> (1)							
	b) nuova costruzione: 1), 2);	di carattere agro-silvo- pastorale: b (3)  residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali: c2	(6)	(6)	8,50	2		

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis –Eb**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

(1) per interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

gli interventi su fabbricati agricoli esistenti e per nuovi edifici ad uso agro-silvo-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 50 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui all'art. 50 delle NTA;

(2) Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova costruzione sono limitatamente ammessi per:

- interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico;
- realizzazione, nel caso di recupero di edifici esistenti (anche nel caso di cambio di destinazione d'uso), di volumi interrati di superficie non superiore a 100 mq posti completamente al di sotto del piano di campagna originario, in aderenza all'edificio oggetto di intervento o sul solo lotto di pertinenza, al solo servizio dello stesso e con fronte di accesso di larghezza massima non superiore a m **3,00**.

(7) Beni strumentali a servizio dei fondi agricoli, di cui alla DGR 1810/2012, con le modalità stabilite all'articolo 59 delle NTA.

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" e "c" del comma 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 e 32bis delle NTA.

(3) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

(4) connessa alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

**parametri edilizi**

(5) in atto sul lotto oltre a quanto stabilito alle note 2 e 7.

(6) parametri dimensionali di cui al comma 1 dell'art. 14 delle NTA,

**altre prescrizioni**

Per i comprensori presenti nelle sottozone :

- **Eb1\* - Cheneil "Tsan Sec", Eb3\* - Cheneil "Les Goilles", Eb5\* - Frachey-Crebetzé , Eb7\* - Cleyva Greussa-Eulliaz , Eb8\* - Les Mandes (AV14) , Eb15\* -Crot di Palet – Lo Mont de l'Eura (AV33), Eb16\* - Batse - Crot di Labie , Eb17\* - Lo Crot , Eb19\* - Bayettes , Eb23\* - Eve Née Damon (AV55) , è ammessa la riqualificazione per i soli fabbricati;**

- **Eb34\*** - **Chateau-Lesard** risultano pascoli da riqualificare totalmente;
- **Eb22\*** **Creton** e **Eb24\*** **Greillon** (AV55) la riqualificazione è ammessa per i fabbricati e le infrastrutture;
- per le restanti strutture presenti è ammesso il solo mantenimento

TAB. 2 – Eb

SOTTOZONE DI TIPO Eb (art. 50 NTA)		agricole dei pascoli: costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo; - pascoli da mantenere -
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Eb2* - Cheneil "Les Gorret"	8.889	sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eb4* - Cheneil "Lesar"	550.680	Sistema dei pascoli (art. 12)
Eb6* - Dzandzevé	674.619	
Eb9* - Le Cret des Perrères	182.497	
Eb10* - Perrères	144.816	Sistema dei pascoli (art. 12) prevalente sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eb11* - Promindoz	601.911	
Eb12* - Champlong-Versec-Bec de Pio Merle	1.095.222	Sistema dei pascoli (art. 12)
Eb13* - Layet	80.758	
Eb14* - Layet nord	24.668	
Eb18* - Les Maberdze-Les Cors	445.488	
Eb20* - Vofrède-Vorpeuilles	477.453	
Eb21* - Tola	96.093	
Eb25* - Liortère	34.997	
Eb26* - Crou dou Dza	793.550	
Eb27* - Tzignanaz	969.447	
Eb28* - Tzignanaz-Palud	339.135	
Eb29* - Cortinaz	707.680	
Eb30* - Ersaz	201.767	
Eb31* - Clondze	60.337	
Eb32* - Champlève	14.688	sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eb33* - Le Lac Bleu	57.242	Sistema dei pascoli (art. 12)

TAB. 2bis –Eb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>  <b>comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire  Comma 6  PUD (1)	a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);  b) nuova costruzione: (2) 1), 2); 6) (6)  c) demolizione;  d) altri interventi: 1), 4);	di carattere agro-silvo-pastorale: b (3)  residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali: c1  residenza temporanea: dbis1 (4)  turistiche e ricettive: g6(dortoirs) g12(case per vacanza)	(5)	(5)	(5)	(5)	10,00	5,00
	<b>Art. 9</b> (1)	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: 15						

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis –Eb**

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

**condizioni minime d'intervento**

(1) per interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

gli interventi di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione dei fabbricati agricoli seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 50 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui all'art. 50 delle NTA;

(2) Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi per:

- interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico, con esclusione di quelli relativi alla viabilità;
- realizzazione, nel caso di recupero di edifici esistenti (anche nel caso di cambio di destinazione d'uso), di volumi interrati di superficie non superiore a 100 mq posti completamente al di sotto del piano di campagna originario, in aderenza all'edificio oggetto di intervento o sul solo lotto di pertinenza, al solo servizio dello stesso e con fronte di accesso di larghezza massima non superiore a m **3,00**.

(6) Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori e strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" e "c" del comma 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 e 32bis delle NTA.

(3) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

(4) connessa alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

**parametri edilizi**

(5) in atto sul lotto oltre a quanto stabilito alle note 2 e 6.

**altre prescrizioni**

Sulle parti delle sottozone **Eb4\* - Cheneil "Lesar"** e **Eb6\* - Dzandzevé** contraddistinte con campitura e con sigla "**LM 35**" sulla tavola "*P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*", di specifico interesse naturalistico quale Zona di Protezione Speciale (ZPS), gli usi e gli interventi seguono le disposizioni di legge in materia richiamate all'articolo 41 delle NTA.

Sulla parti della sottozona **Eb20\*- Vofrède-Vorpeuilles** individuate con il retino e sigla "**LM 20**" è in atto un'attività di coltivazione di cava, secondo la disciplina stabilita dal PRAE; qualora l'attività si concluda, la disciplina ammessa è quella della presente tabella.

TAB. 1 – Ec

SOTTOZONE DI TIPO Ec (art. 51 NTA)		boscate: costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ec1* - Bois de Duerche	63.665	Sistema fluviale (art. 14)
Ec2* - Bois de l'envers-Champlève	5.269.853	Sistema boschivo (art. 13)
Ec3* - Bois de Frachey	214.007	
Ec4* - Bois de Crebetzé	182.275	
Ec5* - Bois Noir	67.644	
Ec6* - Bois de Pessey-Singlin-Le Cret des Perrères	1.524.430	
Ec7* - Bois du Layet	101.468	
Ec8* - Bois du Layet-Cristallo	500.282	
Ec9* - Bois du Cristallo	100.465	sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art. 17)
Ec10* - Bois de Chapelette	14.195	
Ec11* - Bois du Cielo Alto	211.161	
Ec12* - Bois de Avuil	73.335	Sistema boschivo (art. 13)
Ec13* - Bois de Avuil-Bayettes	270.229	Sistema boschivo (art. 13) prevalente Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11, comma 2)
Ec14* - Bois de Vorpeuilles	153.084	Sistema fluviale (art. 14) prevalente sistema misto fluviale e insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art. 17)
Ec15* - Bois du Greillon	526.878	Sistema boschivo (art. 13)
Ec16* - Bois du Gouffre de Busserailles	286.732	Sistema fluviale (art. 14)
Ec17* - Bois de l'adret-Liortère	1.806.848	Sistema boschivo (art. 13)
Ec18* - Bois de Falegnon-Facebellaz	3.328.170	
Ec19* - Bois de La Barmasse-L'Evetaz	143.022	Sistema fluviale (art. 14)

**TAB. 1bis –Ec**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8 comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);  <b>b) nuova costruzione:</b> (2) 1), 2);  <b>c) demolizione;</b>  <b>d) altri interventi:</b> 1), 4);	<b>di tipo naturalistico:</b> <b>a</b>  <b>di carattere agro-silvo- pastorale:</b> <b>b (3)</b>  <b>residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali:</b> <b>c1</b>  <b>residenza temporanea:</b> <b>dbis1 (4)</b>  <b>turistiche e ricettive:</b> <b>g6 (dortoirs)</b> <b>g12(case per vacanze)</b>	(6)	(6)	(6)	(6)	10,00	5,00
	<b>Art. 9</b> <b>(1)</b>	<b>di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: (5)</b> <b>14</b> <b>15</b> <b>16</b>						

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis –Ec**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

(1) per interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

gli interventi su fabbricati agricoli esistenti e per nuovi edifici ad uso agro-silvo-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 51 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui agli artt. 39 comma 6 e 51 delle NTA;

(2) Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova costruzione sono limitatamente ammessi per:

- interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico;
- esclusivamente all'esterno delle aree boscate realizzazione, nel caso di recupero di edifici esistenti (anche nel caso di cambio di destinazione d'uso), di volumi interrati di superficie non superiore a 100 mq posti completamente al di sotto del piano di campagna originario, in aderenza all'edificio oggetto di intervento o sul solo lotto di pertinenza, al solo servizio dello stesso e con fronte di accesso di larghezza massima non superiore a m 3,00.

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle NTA.

(3) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

(4) connessa alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

(5) aree attrezzate per attività ricreative, quali per esempio aree a pic-nic, parc aventure, parc animalier, ecc. Nelle sottozone utilizzabili per la pratica dello sci nordico e alpino sono ammesse la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti; i nuovi tracciati non devono alterare la morfologia del territorio, fatte salve le opere funzionali e necessarie per garantire la sicurezza nell'utilizzo delle piste.

**parametri edilizi**

(6) in atto sul lotto oltre a quanto stabilito alla nota 2.

**altre prescrizioni**

Nella sottozona **Ec16\* - Bois du Gouffre de Busserailles**, è presente un bene puntuale di specifico interesse naturalistico.

Nelle sottozone **Ec4\* - Bois de Crebetzé** e **Ec13\* - Bois de Avuil-Bayettes** sono escluse le nuove infrastrutture viarie. Nella parte di sottozona **Ec8\* - Bois du Layet-Cristallo**, individuata con apposito retino e sigla "LM 24" è ammessa la realizzazione di una piccola struttura per servizi e minime opere di

infrastrutturazione funzionali all'attività di atterraggio degli elicotteri.
--

**TAB. 1 – Ed**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Ed</b> (art. 52 NTA)		<b>destinate ad usi speciali: impianto di discarica materiali inerti.</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Ed1* – Chesod</b>	<b>25.479</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14)

**TAB. 1bis – Ed**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b> <b>comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	a) recupero: 1), 4); b) nuova costruzione: (2) 1), 2); c) demolizione;	attività agricole : b7 (3)  attività selvicolturali... ricostituzione del bosco: b17 (3)  pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1 (4)	(5)	(5)	(5)	(5)	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>Art. 9</b> (1)							
	b) nuova costruzione: 1), 2);	pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1 (4)						

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis –Ed**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

#### **condizioni minime d'intervento**

**(1)** per interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

#### **modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

**(2)** Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi per interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico.

#### **usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

**(3)** al termine di esercizio dell'impianto di discarica l'area deve essere rinaturalizzata mediante ricostituzione del bosco con essenze botaniche della stessa tipologia del sistema boschivo di appartenenza oppure recuperata a fini agricoli produttivi.

**(4)** con prioritario riferimento a: impianto di discarica materiali inerti, area di raccolta differenziata dei materiali di rifiuto, area di deposito temporaneo dei materiali di risulta di scavi e demolizioni di lavori edilizi.

#### **parametri edilizi**

**(5)** in atto sul lotto oltre a quanto stabilito alla nota 2.

**TAB. 2 – Ed**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Ed</b> (art. 52 NTA)		<b>destinate ad usi speciali:</b> <b>impianto consortile intercomunale di depurazione delle acque reflue.</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Ed2* – Ussin</b>	<b>14.519</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14)

**TAB. 2bis –Ed**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8 comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>a) recupero:</b> 1), 4); <b>b) nuova costruzione:</b> (2) 1), 2); <b>c) demolizione;</b>	<b>attività agricole ....:</b> b7 (3) <b>attività selvicolturali ....</b> <b>ricostituzione del bosco:</b> b17 (3) <b>pubbliche di servizio o di</b> <b>pubblico interesse:</b> m1 (4)	(5)	(5)	(5)	(5)	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>Art. 9</b> (1)							
	<b>b) nuova costruzione:</b> 1), 2);	<b>pubbliche di servizio o di</b> <b>pubblico interesse:</b> m1 (4)						

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis –Ed**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

#### **condizioni minime d'intervento**

**(1)** per interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

#### **modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

**(2)** Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi per interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico.

#### **usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

**(3)** all'eventuale termine di esercizio dell'impianto l'area deve essere rinaturalizzata mediante ricostituzione del bosco con essenze botaniche della stessa tipologia del sistema boschivo di appartenenza oppure recuperata a fini agricoli produttivi.

**(4)** con prioritario riferimento a: impianto di depurazione delle acque reflue.

#### **parametri edilizi**

**(5)** in atto sul lotto oltre a quanto stabilito alla nota 2.

#### **altre prescrizioni edilizie**

Le costruzioni connesse all'impianto devono essere idoneamente mascherate da barriere vegetali, quali siepi, piante d'alto fusto, ecc., per limitare gli impatti visivi ed ambientali in genere.

**Interferenza con la rete di distribuzione dell'energia elettrica di alta tensione: le limitazioni agli interventi sono contenute all'art. 31 delle NTA.**

TAB. 3 – Ed

<b>SOTTOZONE DI TIPO Ed</b> (art. 52 NTA)		<b>destinate ad usi speciali: centrale idroelettrica.</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Ed3* – Diga Maen</b>	<b>16.993</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14)
<b>Ed7* – Diga Centrale Perrères</b>	<b>39.595</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14) <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15)
<b>Ed4* - Centrale Maen</b>	<b>13.650</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15)
<b>Ed5* - Promoron</b>	<b>11.389</b>	<b>Sistema boschivo</b> (art. 13)
<b>Ed6* - Diga Tzignanaz</b>	<b>266.724</b>	<b>Sistema dei pascoli</b> (art. 12)

TAB. 3bis –Ed

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b> <b>comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire	a) recupero: (6) 1), 2), 3), 4), 5);  b) nuova costruzione: (2) (6) 1), 2);  c) demolizione;  d) altri interventi: 1), 4);	di carattere agro-silvo- pastorale: b (3)  residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali: c1  turistiche e ricettive: g5 (rifugi e bivacchi) (7)  attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi: h (4)	(5)	(5)	(5)	(5)	10,00	5,00
	<b>Art. 9</b> (1)	pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1						
	b) nuova costruzione: 1), 2);	attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi: h (4)  pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1						

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis –Ed**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

- (1) per interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.
- (6) nei limiti dell'art. 25 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

gli interventi su fabbricati agricoli esistenti e per nuovi edifici ad uso agro-silvo-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 52 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui agli artt. 39 comma 6 e 52 delle NTA;

- (2) Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova costruzione sono limitatamente ammessi per:
  - interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico.
  - realizzazione, nel caso di recupero di edifici esistenti (anche nel caso di cambio di destinazione d'uso), di volumi interrati di superficie non superiore a 100 mq posti completamente al di sotto del piano di campagna originario, in aderenza all'edificio oggetto di intervento o sul solo lotto di pertinenza, al solo servizio dello stesso e con fronte di accesso di larghezza massima non superiore a m **3,00**.
  - Interventi per la realizzazione di strutture con destinazione g5 nella sottozona Ed6.

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle NTA.

- (3) Attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.
- (4) Produzione di energia idroelettrica.
- (7) La destinazione g5 è ammessa solo nella sottozona Ed6\*

**parametri edilizi**

- (5) in atto sul lotto oltre a quanto stabilito alla nota 2.

**TAB. 1 – Ee**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Ee</b> (art. 53 NTA)		<b>area di specifico interesse paesaggistico:</b> <b>Cheneil (PTP sigla P90)</b>
Sigla – località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Ee1* - Conca di Cheneil</b>	<b>118.691</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15)

**TAB. 1bis -Ee**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8 comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire  Comma 6  PUD (1)	a) recupero: 1);	di tipo naturalistico: a  di carattere agro-silvo- pastorale: b (2)	(3)	(3)	(3)	(3)	10,00	5,00
	<b>Art. 9 (1)</b>	di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: 15 16						

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis –Ee**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** per interventi di cui alle lettera d) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

**(2)** Attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

**parametri edilizi**

**(3)** in atto sul lotto.

**TAB. 2 – Ee**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Ee</b> (art. 53 NTA)		<b>di specifico interesse archeologico:</b> <b>resti dell'età del ferro-bronzo (Salassi) ed incisioni rupestri in località Barmasse (PTP sigla A116)</b>
Sigla – località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Ee8* – La Barmasse</b>	<b>21.184</b>	<b>Sistema boschivo</b> (art. 13)

**TAB. 2bis -Ee**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8 comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire  Comma 6  PUD (1)	a) recupero: 1);  b) nuova costruzione: (3) 1), 2);	di carattere agro-silvo- pastorale: b (2)  pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1 (3)	(4)	(4)	(4)	(4)	10,00	5,00
	Art. 9 (1)							

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis –Ee**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**Le modalità di intervento, gli usi e le attività ed i relativi parametri edilizi sono ammessi nei limiti delle disposizioni contenute all'art. 26 delle NTA e devono essere strettamente correlati all'esigenza di tutela e valorizzazione didattica, scientifica e turistica dei resti dell'età del ferro-bronzo (Salassi) e delle incisioni rupestri in località Barmasse.**

#### **condizioni minime d'intervento**

**(1)** per interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

#### **usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle NTA.

**(2)** Attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

**(3)** Sono ammessi esclusivamente manufatti e modeste attrezzature pubbliche atte a valorizzare l'area archeologica, nei limiti delle disposizioni contenute all'art. 26 e al Capo V delle presenti Norme.

#### **parametri edilizi**

**(4)** in atto sul lotto e, per nuove costruzioni, funzionali alla tipologia del fabbricato per le destinazioni ammesse.

TAB. 3 – Ee

<b>SOTTOZONE DI TIPO Ee</b> (art. 53 NTA)		<b>aree di specifico interesse paesaggistico limitrofe a laghi naturali</b> (da elenco PTP)
Sigla – località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Ee2 – Lac Bleu</b>	<b>82.953</b>	<b>Sistema dei pascoli</b> (art. 12)
<b>Ee3* - Lac de Cortinaz</b>	<b>72.816</b>	
<b>Ee4* - Lac de Tzignanaz</b>	<b>1.181.996</b>	<b>Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali</b> (art. 11, comma 2)
<b>Ee5* - Lac de La Roisetta</b>	<b>144.281</b>	
<b>Ee6* - Lacs de Balanselmo-Grand lac</b>	<b>1.039.078</b>	
<b>Ee7* - Lac de Loz</b>	<b>67.712</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15)
<b>Ee9* - Lac de Tramail</b>	<b>199.569</b>	<b>Sistema dei pascoli</b> (art. 12)
<b>Ee10* - Lac Goillet</b>	<b>894.955</b>	<b>Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali</b> (art. 11, comma 2)
<b>Ee11* - Lacs des Cimes Blanches</b>	<b>607.311</b>	
<b>Ee12* - Lacs des Cimes Blanches</b>	<b>106.634</b>	

**TAB. 3bis -Ee**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>comma 1</b>  <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);  <b>b) nuova costruzione:</b> (2) 1); 2);  <b>c) demolizione;</b>  <b>d) altri interventi:</b> 1), 4);	<b>di tipo naturalistico:</b> <b>a</b>  <b>di carattere agro-silvo-pastorale:</b> <b>b (3)</b>  <b>residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali:</b> <b>c1</b>  <b>residenza temporanea:</b> <b>dbis1 (4)</b>  <b>turistiche e ricettive:</b> <b>g6</b> (dortoirs) <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione)	(6)	(6)	(6)	(6)	10,00	5,00
	<b>Art. 9</b> <b>(1)</b>	<b>di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero:</b> (5) <b>l4</b> <b>l5</b> <b>l6</b>						

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis –Ee**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

(1) per interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

gli interventi su fabbricati esistenti seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 53 delle NTA;

(2) Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili e dalla disciplina di cui all'art. 40 delle NAPTP, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi per:

- interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico;
- la realizzazione, nella sottozona **Ee7\* - Lac de Loz**, nel caso di recupero di edifici esistenti (anche nel caso di cambio di destinazione d'uso), di volumi interrati di superficie non superiore a 100 mq posti completamente al di sotto del piano di campagna originario, in aderenza all'edificio oggetto di intervento o sul solo lotto di pertinenza, al solo servizio dello stesso e con fronte di accesso di larghezza massima non superiore a m 3,00.

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle NTA.

(3) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

(4) nella sottozona **Ee7\* - Lac de Loz** connessa alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

(5) Nelle sottozone utilizzabili per la pratica dello sci nordico e alpino sono ammesse la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti; i nuovi tracciati non devono alterare la morfologia del territorio, fatte salve le opere funzionali e necessarie per garantire la sicurezza nell'utilizzo delle piste.

**parametri edilizi**

(6) in atto sul lotto e, per nuove costruzioni, funzionali alla tipologia del fabbricato per le destinazioni ammesse.

TAB. 1 – Ef

SOTTOZONE DI TIPO Ef (art. 54 NTA)		ambiti territoriali comprendenti siti di specifico interesse naturalistico
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ef1* - Conca alta di Cheneil	7.414.133	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11, comma 2)
Ef3* - Motta de Pleté	3.963.093	
Ef11* – Mont Pancherot	952.844	
Ef12* - Lac de la Pointe de Rollin	300.898	Sistema delle aree naturali: sottosistema dell'alta montagna (art. 11, comma 1)

**TAB. 1bis -Ef**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8 comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire  Comma 6  PUD (1)	a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);  b) nuova costruzione: (2) 1), 2);  d) altri interventi: 1);	di tipo naturalistico: a  di carattere agro-silvo- pastorale: b (3)  residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali: c1  turistiche e ricettive: g5 (rifugi e bivacchi)  di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: (4) l4 l5 l6	(5)	(5)	(5)	(5)	10,00	5,00
	Art. 9 (1)							
	b) nuova costruzione: 1), 2);	turistiche e ricettive: g5 (rifugi e bivacchi)			8,50	1 + 1 mansardato		

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis –Ef**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** per interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

Gli interventi su fabbricati esistenti seguono le prescrizioni di cui all'art. 54 delle NTA;

**(2)** Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili e dalla disciplina di cui agli articoli 38 e 40 delle NAPTP, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi per:

- interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico.
- interventi di nuova costruzione per attività ricettive (“g5”)

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle NTA.

**(3)** attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

**(4)** Nelle sottozone utilizzabili per la pratica dello sci nordico e alpino sono ammesse la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti; i nuovi tracciati non devono alterare la morfologia del territorio, fatte salve le opere funzionali e necessarie per garantire la sicurezza nell'utilizzo delle piste.

**parametri edilizi**

**(5)** in atto sul lotto e, per nuove costruzioni, funzionali alla tipologia del fabbricato per le destinazioni ammesse.

**altre prescrizioni**

Sulle parti delle sottozone **Ef1\* - Conca alta di Cheneil** e **Ef3\* - Motta de Pleté** contraddistinte con campitura e con sigla “**LM35**” sulla tavola “*P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*”, di specifico interesse naturalistico quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti all'interno del SIC IT1204220 “Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa”, gli usi e gli interventi seguono le disposizioni di legge in materia richiamate all'articolo 40 delle NTA.

TAB. 2 – Ef

<b>SOTTOZONE DI TIPO Ef</b> (art. 54 NTA)		<b>ambiti territoriali comprendenti siti di specifico interesse naturalistico</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Ef2* – Mont Roisetta-Cime Bianche</b>	<b>2.742.801</b>	<b>Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali</b> (art. 11, comma 2)
<b>Ef4* - Grand Sometta</b>	<b>1.286.515</b>	
<b>Ef5* - Gobba de Rollin</b>	<b>3.433.142</b>	<b>Sistema delle aree naturali: sottosistema dell'alta montagna</b> (art. 11, comma 1)
<b>Ef6* - Goillet</b>	<b>374.279</b>	<b>Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali</b> (art. 11, comma 2)
<b>Ef7* – Col de Saint Théodule-Plateau Rosà</b>	<b>4.534.519</b>	<b>Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali</b> (art. 11, comma 2) <b>Sistema delle aree naturali: sottosistema dell'alta montagna</b> (art. 11, comma 1)
<b>Ef8* - Cresta di Furgenn</b>	<b>2.614.359</b>	
<b>Ef9* – Le Mont de L'Eura</b>	<b>6.624</b>	
<b>Ef10* - Monte Cervino-Grandes Murailles-Punta Tsan</b>	<b>29.490.878</b>	

**TAB. 2bis -Ef**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8 comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire  Comma 6  PUD (1)	a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);  b) nuova costruzione: (2) 1), 2);  d) altri interventi: 1);	di tipo naturalistico: a  di carattere agro-silvo-pastorale: b (3)  residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali: c1  turistiche e ricettive: g5 (rifugi e bivacchi)  di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: (4) 14 15 16	(5)	(5)	(5)	(5)	10,00	5,00
	<b>Art. 9 (1)</b>							
	b) nuova costruzione: 1), 2);	turistiche e ricettive: g5 (rifugi e bivacchi)			8,50	1 + 1mansardato		

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis –Ef**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** per interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

gli interventi su fabbricati esistenti seguono le prescrizioni di cui all'art. 54 delle NTA;

**(2)** Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili e dalla disciplina di cui agli articoli 38 e 40 delle NAPTP, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi per:

- interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico.
- interventi di nuova costruzione per attività ricettive (“g5”)

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle NTA.

**(3)** attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, culturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

**(4)** Nelle sottozone utilizzabili per la pratica dello sci nordico e alpino sono ammesse la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti; i nuovi tracciati non devono alterare la morfologia del territorio, fatte salve le opere funzionali e necessarie per garantire la sicurezza nell'utilizzo delle piste.

**parametri edilizi**

**(5)** in atto sul lotto e, per nuove costruzioni, funzionali alla tipologia del fabbricato per le destinazioni ammesse.

**altre prescrizioni**

Nella parte di sottozona **Ef7\* – Col de Saint Théodule-Plateau Rosà** contraddistinta con campitura e con sigla “**LM 37**” sulla tavola “*P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*”, che individua l'areale di interesse archeologico “*Col de Saint Théodule*”, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

Sulle parti delle sottozone **Ef2\* - Mont Roisetta-Cime Bianche** e **Ef4\* - Grand Sometta**, contraddistinte rispettivamente con campitura e con sigla “**LM 35**” sulla tavola “*P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*”, di specifico interesse naturalistico quale Zona di Protezione Speciale (ZPS), gli usi e gli interventi seguono le disposizioni di legge in materia richiamate all'articolo 40 delle NTA.

Nella parte di sottozona **Ef4\* - Grand Sometta** contraddistinta con campitura e con sigla “**LM 36**” sulla tavola “*P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*”, che individua l'areale di interesse archeologico “*Colle Superiore Cime Bianche*”, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo

parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

Le sottozone **Ef5\*– Gobba de Rollin** e **Ef6\* – Goillet** risultano di specifico interesse naturalistico.

Nella sottozona **Ef10\* - Monte Cervino-Grandes Murailles-Punta Tsan** risultano presenti due beni di specifico interesse naturalistico.

TAB. 1 – Eg

<b>SOTTOZONE DI TIPO Eg (art. 55 NTA)</b>		<b>di particolare interesse agricolo: destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggiere asservite alle aziende zootecniche di fondo valle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Eg1* - Duerche</b>	<b>41.370</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)</b>
<b>Eg2* - Ussin-Le Bioley</b>	<b>199.173</b>	
<b>Eg3* – Le Loz-Pessey</b>	<b>249.240</b>	
<b>Eg4* - Lac de Maen</b>	<b>34.200</b>	
<b>Eg5 *– Le Mont Perron</b>	<b>54.336</b>	
<b>Eg7* – Les Clous-Le Moulin-Maen</b>	<b>91.546</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15) prevalente Sistema fluviale (art. 14)</b>
<b>Eg8* – La Maisonnasse-Pecou-La Servaz</b>	<b>179.779</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)</b>
<b>Eg10* - Pessey de Pieule</b>	<b>30.640</b>	
<b>Eg11* - Falené</b>	<b>83.297</b>	
<b>Eg12* - Fontaney</b>	<b>51.898</b>	
<b>Eg13* - Promindot</b>	<b>94.579</b>	
<b>Eg14* – Le Croux</b>	<b>38.449</b>	
<b>Eg15* - La Muranche-Robé</b>	<b>11.972</b>	
<b>Eg17* – La Montat-Cretaz-La Murenche</b>	<b>107.459</b>	
<b>Eg18* - Chaloz-La Murenche-La Brengaz</b>	<b>147.458</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art. 17)</b>
<b>Eg19* - Cheperon-La Brengaz-Le Cret</b>	<b>329.473</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)</b>
<b>Eg20* – La Montat</b>	<b>46.044</b>	
<b>Eg21* - Maen</b>	<b>33.497</b>	<b>Sistema fluviale (art. 14)</b>

<b>Eg23* – La Venaz-Valmartin-La Barmasse</b>	<b>209.791</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15)
<b>Eg24* – Crepin-Le Plan de La Glarenaz</b>	<b>223.217</b>	
<b>Eg25* – Losanche</b>	<b>40.904</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14) prevalente <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15)
<b>Eg26* - Tourtourouse</b>	<b>13.957</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17)
<b>Eg28* - Champlevè</b>	<b>31.134</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15)
<b>Eg32* - Crepin</b>	<b>7.662</b>	
<b>Eg36*- Singlin</b>	<b>249.367</b>	
<b>Eg37*– Singlin</b>	<b>21.457</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14)
<b>Eg38 – Les Prés</b>	<b>6.816</b>	<b>Sistema boschivo</b> (art. 13)
<b>Eg39* - Les Prés-Les Rayes</b>	<b>173.219</b>	<b>Sistema boschivo</b> (art. 13) prevalente <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15)
<b>Eg40* - Le Gouffre des Busserailles</b>	<b>12.509</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14)
<b>Eg41* – Pésonché</b>	<b>48.747</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14)
<b>Eg42* - Promoron</b>	<b>94.265</b>	<b>Sistema boschivo</b> (art. 13)
<b>Eg43* - Falegnon</b>	<b>65.943</b>	
<b>Eg44* - Cheneil</b>	<b>61.090</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15)
<b>Eg45* – La Barmaz</b>	<b>20.978</b>	
<b>Eg46* – La Brengaz</b>	<b>8.472</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17)

TAB. 1bis –Eg

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire  Comma 6  PUD (1)	<b>comma 1</b>  <b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);  <b>b) nuova costruzione:</b> (2) 1), 2); 6) (6)  <b>c) demolizione;</b>  <b>d) altri interventi:</b> 1), 4);	<b>di carattere agro-silvo-pastorale:</b> <b>b (3)</b>  <b>residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali:</b> <b>c1</b>  <b>residenza permanente o principale:</b> <b>d</b>  <b>residenza temporanea:</b> <b>dbis1</b>  <b>produttive artigianali di interesse prevalentemente locale:</b> <b>e1 (4)</b>  <b>turistiche e ricettive:</b> <b>g7</b> (affittacamere) <b>g10</b> (ristorazione) <b>g12</b> (case per vacanza)  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> <b>m1</b>	(5)	(5)	(5)	(5)	10,00	5,00
	<b>Art. 9</b> (1)							

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis –Eg**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

(1) per interventi di cui al comma 1, lettere f), g), h) ed i) dell'art. 9 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

gli interventi su fabbricati agricoli esistenti e per nuovi edifici ad uso agro-silvo-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 , 55 e 58 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui all'art. 55 delle NTA;

(2) Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova costruzione sono limitatamente ammessi per:

- interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico.
- nel caso di recupero di edifici esistenti (anche nel caso di cambio di destinazione d'uso), di volumi interrati di superficie non superiore a 100 mq posti completamente al di sotto del piano di campagna originario, in aderenza all'edificio oggetto di intervento o sul solo lotto di pertinenza, al solo servizio dello stesso e con fronte di accesso di larghezza massima non superiore a m **3,00**.

(6) Beni strumentali a servizio di fondi agricoli e strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle NTA.

(3) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

(4) in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia, inoltre compatibili con lo specifico territorio rurale.

**parametri edilizi**

(5) in atto sul lotto, oltre a quanto stabilito alla nota 2.

**altre prescrizioni**

E' consentita la costruzione di autorimesse interrate e/o la creazione di aree di parcheggio private nei seguenti ambiti territoriali:

- sulla parte della sottozona **Eg17\* – La Montat-Cretaz-La Murenche** contraddistinta con campitura e con sigla **“LM 3”** sulla tavola **“P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG”** a servizio di unità immobiliari presenti nelle limitrofe sottozone **Ae13\* – Le Montat Dessous** e **Ae14\* – Le Montat Dessus**;
- sulla parte della sottozona **Eg8\* – La Maisonnasse-Pecou-La Servaz** contraddistinta con campitura e con sigla **“LM 4”** sulla tavola **“P4 –**

zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” a servizio di unità immobiliari presenti nella limitrofa sottozona **Ae12 – La Servaz**;

- sulla parte della sottozona **Eg23\* – La Venaz-Valmartin-La Barmasse** contraddistinta con campitura e con sigla “**LM 5**” sulla tavola “P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” a servizio di unità immobiliari presenti nella limitrofa sottozona **Ae11\* – La Barmasse**;
- sulla parte della sottozona **Eg36\* - Singlin** contraddistinta con campitura e con sigla “**LM 16**” sulla tavola “P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” a servizio di unità immobiliari presenti nella limitrofa sottozona **Ae20\* – Singlin Dessous**;
- sulla parte della sottozona **Eg24\* – Crepin-Le Plan de La Glarenaz** contraddistinta con campitura e con sigla “**LM 14**” sulla tavola “P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” a servizio di unità immobiliari presenti nella limitrofa sottozona **Ad4\* – Crepin**;
- sulla parte della sottozona **Eg13\* - Promindot** contraddistinta con campitura e con sigla “**LM 12**” sulla tavola “P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” a servizio di unità immobiliari presenti nella limitrofa sottozona **Ae23 - Promindot**.

Le autorimesse dovranno essere preferibilmente di tipo collettivo, risultare inserite quanto più possibile nel sottosuolo con un unico fronte a vista strettamente dimensionato per consentire la realizzazione degli accessi carrabili; è consentito un solo accesso carrabile ogni 4 posti auto coperti, ad eccezione del LM14; su tale area, indipendentemente dai posti auto, sono ammessi solo due ingressi.

Nella sottozona **Eg41\* – Pésonché** in attesa della revisione delle cartografie dei terreni sedi di frane, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nella sottozona **Eg14\* – Le Croux** risulta presente un bene puntuale di specifico interesse naturalistico.

Sulle parti della sottozona **Eg19\* - Cheperon-La Brengaz-Le Cret** contraddistinte con campitura e con sigla “**LM 10**” (Foglio 29 parzialmente mappale n. 441) e “**LM 11**” (Foglio 29 mappale n. 438) sulla tavola “P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” è consentita la costruzione di autorimesse interrato e posti auto privati a favore delle unità immobiliari presenti nella medesima sottozona e nelle limitrofe sottozone insediative di tipo A.

**Per le sottozone Eg1\*, Eg2\*, Eg5\*, Eg26\*, Eg39\*, Eg40\*, Eg42\*, interamente gravate da ambiti inedificabili per alta e media pericolosità, gli interventi ammessi sono quelli compatibili con le condizioni di rischio presenti; sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:**

- art. 8, comma 1), lettera a), punti 1,2,3 e 4**
- art.8, comma 1), lettera b), punto 2) esclusivamente per usi ed attività di tipo m1 e g10;**
- art. 8, comma 1), lettera b), punto 6) limitatamente a quanto previsto all’art. 59, comma 14 delle NTA;**
- art. 8, comma 1), lettera c);**
- art. 8, comma 1), lettera d), punto 1), ad esclusione degli usi ed attività di cui all’art. 10, comma 5) e comma 8), lettere g7 e g12, ed escludendo l’uso di cui alla nota (3) relativa agli agriturismo.**

TAB. 2 – Eg

SOTTOZONE DI TIPO Eg (art. 55 NTA)		di particolare interesse agricolo: destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggiere asservite alle aziende zootecniche di fondo valle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo. Sottozone con aziende agricole esistenti o destinate a nuove aziende agricole
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Eg6* – le Moulin	12.811	Sistema fluviale (art. 14) prevalente Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)
Eg9* – La Servaz	9.374	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15) prevalente Sistema fluviale (art. 14)
Eg16* - La Murenche	7.120	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eg22* – Valmartin	3.099	
Eg27 – Les Arsines	7.079	
Eg29* – Les Laviels	21.996	
Eg30* - Losanche	65.184	
Eg31* - Crepin	4.334	
Eg33* - Crepin	2.611	
Eg34* – Le Loz	6.425	
Eg35* – Le Loz	7.294	

TAB. 2bis –Eg

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8 comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire  Comma 6  PUD (1)	a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);  b) nuova costruzione: (2) 1), 2); 6) (7)  c) demolizione;  d) altri interventi: 1), 4);	di carattere agro-silvo-pastorale: b (3) residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali: c1  produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: e1 (4)  pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1	(5)	(5)	(5)	(5)	10,00	5,00
	<b>Art. 9 (1)</b>							
	b) nuova costruzione: 1), 2);	di carattere agro-silvo-pastorale: b (3)	(6)	(6)	11.00	2		

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis –Eg**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

(1) per interventi di cui al comma 1 , lettere f), g), h) ed i) dell'art. 9 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

gli interventi su fabbricati agricoli esistenti e per nuovi edifici ad uso agro-silvo-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 , 55 e 58 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui all'art. 55 delle NTA;

(2) Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi per:

- interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico;
- realizzazione, nel caso di recupero di edifici esistenti (anche nel caso di cambio di destinazione d'uso), di volumi interrati di superficie non superiore a 100 mq posti completamente al di sotto del piano di campagna originario, in aderenza all'edificio oggetto di intervento o sul solo lotto di pertinenza, al solo servizio dello stesso e con fronte di accesso di larghezza massima non superiore a m **3,00**.

(7) Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori e strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle NTA.

(3) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

(4) in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia, inoltre compatibili con lo specifico territorio rurale. Il cambio di destinazione d'uso da agricolo verso l'attività e1) può avvenire nei soli locali annessi alla stalla, per la porzione di volumetria che risulta sovradimensionata rispetto a quella calcolata in applicazione degli standard costruttivi adottati per il rilascio del giudizio di razionalità, nel limite massimo di 100 mq, fatti salvi eventuali vincoli di destinazione d'uso esistenti sulla struttura.

**parametri edilizi**

(5) in atto sul lotto oltre a quanto stabilito dalla nota 2.

(6) con le modalità di cui all'art. 14.

TAB. 1 – Eh

SOTTOZONE DI TIPO Eh (art. 56 NTA)		caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività ricreative e turistiche
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Eh1* - Lac de Maen</b>	<b>126.441</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14)
<b>Eh12* - Vofrède</b>	<b>25.866</b>	<b>Sistema misto fluviale</b> (art. 14) e <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17)
<b>Eh13* – Perrère (Colonia e area pic-nic)</b>	<b>56.900</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14)

**TAB. 1bis -Eh**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento <b>Art. 8</b>  <b>comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire  Comma 6  PUD (1)	<p>a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);</p> <p>b) nuova costruzione: (2) 1), 2);</p> <p>c) demolizione;</p> <p>d) altri interventi: 1), 4);</p>	<p>di tipo naturalistico: a</p> <p>di carattere agro-silvo-pastorale: b (3)</p> <p>residenza temporanea: dbis1</p> <p>turistiche e ricettive: g3(case per ferie) (4) g8(parchi di campeggio) (5) g10 (ristorazione)</p> <p>di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: (6) l5 l6</p> <p>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1</p>	(7)	(7)	4,50	1	10,00	5,00
	Art. 9 (1)							

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis –Eh**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** per interventi di cui alle lettere d), e), f) e i) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

gli interventi su fabbricati agricoli esistenti e per nuovi edifici ad uso agro-silvo-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 56 delle NTA; per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui all'art. 56 delle NTA;

**(2)** Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi per:

- interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico;
- realizzazione, nel caso di recupero di edifici esistenti (anche nel caso di cambio di destinazione d'uso), di volumi interrati di superficie non superiore a 100 mq posti completamente al di sotto del piano di campagna originario, in aderenza all'edificio oggetto di intervento o sul solo lotto di pertinenza, al solo servizio dello stesso e con fronte di accesso di larghezza massima non superiore a m **3,00**.
- Limitatamente alla sottozona **Eh12\*** – **Vofréde** (Bacino per pesca sportiva), per la realizzazione di un'infrastruttura a servizio dell'attività in atto con Sur massima pari a 150 m<sup>2</sup>.

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle NTA.

**(3)** attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

**(4)** uso consentito nella sola sottozona **Eh13\*** – **Perrère area picnic**

**(5)** uso consentito nella sola sottozona **Eh1\*** – **Lac de Maen** limitatamente all'ampliamento del campeggio esistente nell'adiacente sottozona Bd2\*.

**(6)** aree attrezzate per attività ricreative, quali per esempio percorsi per la salute, tracciati per ciaspole, aree pic-nic, pesca sportiva, ecc.

**parametri edilizi**

**(7)** in atto sul lotto e, per nuove costruzioni, nei limiti stabiliti dalla nota 2).

TAB. 2 – Eh

<b>SOTTOZONE DI TIPO Eh</b> (art. 56 NTA)		<b>caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività ricreative e turistiche</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Eh2* - Champleve</b>	<b>242.767</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15)
<b>Eh10* - Breuil area pic-nic</b>	<b>70.014</b>	<b>Sistema misto fluviale</b> (art. 14) e <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17)
<b>Eh11* – Breuil Campo di Golf</b>	<b>457.177</b>	
<b>Eh3*– Breuil Pista Bob</b>	<b>7.698</b>	

**TAB. 2bis –Eh**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento <b>Art. 8</b>  <b>comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>  <b>Comma 6</b>  <b>PUD (1)</b>	<b>a) recupero:</b> 1), 2), 3), 4), 5);  <b>b) nuova costruzione:</b> (2) 1), 2);  <b>c) demolizione;</b>  <b>d) altri interventi:</b> 1), 4);	<b>di tipo naturalistico:</b> <b>a</b> <b>di carattere agro-silvo-</b> <b>pastorale:</b> <b>b (3)</b> <b>residenza temporanea legata</b> <b>alle attività agro-pastorali:</b> <b>c1</b> <b>residenza permanente o</b> <b>principale</b> <b>d1 (4)</b> <b>residenza temporanea:</b> <b>dbis1</b> <b>produttive artigianali di</b> <b>interesse prevalentemente</b> <b>locale:</b> <b>e1 (4)</b> <b>usi e attività commerciali:</b> <b>f1(esercizi di vicinato) (4)</b> <b>turistiche e ricettive:</b> <b>g1(alberghi)</b> <b>g6(dotoirs)</b> <b>g7(affittacamere)</b> <b>g10 (ristorazione)</b> <b>g12(case per vacanza)</b> <b>di attività sportive, ricreative</b> <b>e per l'impiego del tempo</b> <b>libero: (5)</b> <b>12,13, 15, 16</b> <b>pubbliche di servizio e di</b> <b>pubblico interesse:</b> <b>m1</b>	(6)	(6)	(6)	(6)	10,00	5,00
	<b>Art. 9</b> <b>(1)</b>							

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis –Eh**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** per interventi di cui alle lettere d), e), f) e i) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

gli interventi su fabbricati agricoli esistenti e per nuovi edifici ad uso agro-silvo-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 56 delle NTA; per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui all'art. 56 delle NTA;

**(2)** Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi, **ad esclusione della sottozona Eh2\***, per:

- interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico;
- realizzazione, nel caso di recupero di edifici esistenti (anche nel caso di cambio di destinazione d'uso), di volumi interrati di superficie non superiore a 100 mq posti completamente al di sotto del piano di campagna originario, in aderenza all'edificio oggetto di intervento o sul solo lotto di pertinenza, al solo servizio dello stesso e con fronte di accesso di larghezza massima non superiore a m **3,00**.

**(4)** Limitatamente alla parte di sottozona **Eh11\* – Breuil Campo di Golf** contraddistinta con campitura e con sigla “**LM 31**” e “**LM 32**” sulla tavola “P4 – zonizzazione, servizi e viabilità”, è consentita la realizzazione di costruzioni nell'interrato ad uso artigianale e commerciale quali magazzini di deposito a servizio delle attività medesime presenti nella conca del Breuil, nonché di autorimesse e locali accessori a servizio delle unità residenziali esistenti, a condizione che siano completamente inserite nel profilo naturale del terreno, che non sia realizzata nuova viabilità esterna e che la loro realizzazione non precluda in alcun modo le attività ricreative e sportive ammesse nella sottozona.

**(5)** Nella sottozona **Eh10\* – Breuil area pic-nic**, sono ammesse le aree attrezzate per attività ricreative, quali ad esempio parchi giochi invernali o estivi, aree pic-nic, ecc.; nelle sottozone utilizzabili per la pratica dello sci nordico ed in quella in cui risulta presente il campo di golf sono ammesse la riqualificazione ed il potenziamento delle attività in essere; gli interventi comunque non devono alterare la morfologia del territorio, fatte salve le opere funzionali e necessarie per garantire la sicurezza nell'utilizzo delle infrastrutture.

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria “b” e “c” dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle NTA.

**(3)** attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

**parametri edilizi**

**(6)** in atto sul lotto e, per nuove costruzioni nella sottozona **Eh10\*– Breuil area pic-nic**, Sur max 350 m<sup>2</sup>, 1 piano f.t. + 1 mansardato, H max 4,50 m.

TAB. 3 – Eh

<b>SOTTOZONE DI TIPO Eh</b> (art. 56 NTA)		<b>caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività ricreative e turistiche</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Eh4* – Le Plan de La Glarenaz</b>	<b>76.091</b>	<b>Sistema fluviale</b> (art. 14) predominante <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17)
<b>Eh5* - Piste Cime Bianche</b>	<b>4.502.086</b>	<b>Sistema dei pascoli</b> (art. 12) predominante <b>Sistema boschivo</b> (art. 13) <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15)
<b>Eh6* – Piste Ventina-Cielo Alto-Layet</b>	<b>2.982.600</b>	<b>Sistema dei pascoli</b> (art. 12) predominante <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17)
<b>Eh7* - Piste comprensorio Ventina-Alpe Vieille</b>	<b>1.804.866</b>	<b>Sistema delle aree naturali: sottosistema dell'alta montagna</b> (art. 11, comma 1) <b>Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali</b> (art. 11, comma 2)
<b>Eh8* - Piste comprensorio Cretaz-Plan Maison</b>	<b>4.276.858</b>	<b>Sistema dei pascoli</b> (art. 12) predominante <b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17)
<b>Eh9* - Piste comprensorio Rocce Nere-Furgenn</b>	<b>3.119.254</b>	<b>Sistema delle aree naturali: sottosistema dell'alta montagna</b> (art. 11, comma 1) <b>Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali</b> (art. 11, comma 2)

**TAB. 3bis -Eh**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento <b>Art. 8</b>  <b>comma 1</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire  Comma 6  PUD (1)	a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);  b) nuova costruzione: (2)(5) 1), 2);  c) demolizione;  d) altri interventi: 1), 4);	<b>di tipo naturalistico:</b> a <b>di carattere agro-silvo-pastorale:</b> b (3) <b>residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali:</b> c1 <b>residenza temporanea:</b> dbis1 <b>usi ed attività commerciali:</b> f1(esercizi di vicinato)  <b>turistiche e ricettive:</b> g5 (rifugi e bivacchi) g6(dotoirs) g7(affittacamere) g10 (ristorazione)	(6)	(6)	(6)	(6)	10,00	5,00
	<b>Art. 9</b> (1)	<b>di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: (4)</b> l4 l5 l6  <b>pubbliche di servizio e di pubblico interesse:</b> m1 m2 m5						

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis –Eh**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**condizioni minime d'intervento**

**(1)** per interventi di cui alle lettere d), e), f) e i) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

**modalità di intervento**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:**

gli interventi su fabbricati agricoli esistenti e per nuovi edifici ad uso agro-silvo-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 56 delle NTA; per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui agli artt. 39 comma 6 e 56 delle NTA;

**(2)** Fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi per:

- interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico;
- realizzazione, nel caso di recupero di edifici esistenti (anche nel caso di cambio di destinazione d'uso), di volumi interrati di superficie non superiore a 100 mq posti completamente al di sotto del piano di campagna originario, in aderenza all'edificio oggetto di intervento o sul solo lotto di pertinenza, al solo servizio dello stesso e con fronte di accesso di larghezza massima non superiore a m **3,00**.

**(5)** Nella parte della sottozona **Eh5\*- Piste Cime Bianche** contraddistinta con retino e sigla **"LM 18"** è ammesso l'ampliamento per destinazioni l) e m) per massimo **350 m<sup>2</sup>** totali.

Nella parte della sottozona **Eh7\*- Piste comprensorio Ventina-Alpe Viellie** contraddistinta con retino e sigla **"LM 38"** è ammessa la riqualificazione con ampliamento complessivo dei volumi esistenti fino a **500 m<sup>2</sup>** relativamente alle destinazioni g5 e g10; sono ammessi altri interventi di nuova costruzione, previo studio unitario riferito all'area LM38, limitatamente alle destinazioni l) e m).

Nella parte della sottozona **Eh8\*- Piste comprensorio Cretaz-Plan Maison** contraddistinta con retino e sigla **"LM 34"** è ammesso l'ampliamento dei volumi esistenti per le destinazioni l), m), g10) e f1) per **350 m<sup>2</sup>** complessivi.

La nuova edificazione per attività di carattere agro-silvo-pastorale di cui alla cat. b) è ammessa nei soli comprensori individuati come pascoli da riqualificare, tenendo conto dei tracciati sciabili esistenti e nel rispetto di una distanza minima di 30 m da strutture esistenti con destinazione diversa da quella agricola. Nei rimanenti comprensori la nuova costruzione è ammessa esclusivamente per interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti nei limiti di quanto ammesso dal parere di razionalità.

**usi ed attività**

**Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:**

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle NTA.

**(3)** attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

**(4)** aree attrezzate per attività ricreative, quali per esempio parco giochi invernale, ecc. Nelle sottozone utilizzabili per la pratica dello sci nordico e alpino sono ammesse la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti; i nuovi tracciati non devono alterare la morfologia del territorio, fatte salve

le opere funzionali e necessarie per garantire la sicurezza nell'utilizzo delle piste.

#### parametri edilizi

(6) in atto sul lotto e, per nuove costruzioni, con le limitazioni di cui alle note (2) e (5).

#### altre prescrizioni

Nella parte di sottozona **Eh9\* - Piste comprensorio Rocce Nere-Furgenn** contraddistinta con campitura e con sigla “**LM 37**” sulla tavola “*P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*”, che individua l'areale di interesse archeologico “*Col de Saint Théodule*”, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

Nella parte di sottozona **Eh7\* - Piste comprensorio Ventina-Alpe Vieille** contraddistinta con campitura e con sigla “**LM 36**” sulla tavola “*P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*”, che individua l'areale di interesse archeologico “*Colle Superiore Cime Bianche*”, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

Sulle parti delle sottozone **Eh5\* - Piste Cime Bianche** e **Eh7\* - Piste comprensorio Ventina-Alpe Vieille** contraddistinte con campitura e con sigla “**LM 35**” sulla tavola “*P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*”, di specifico interesse naturalistico quale Zona di Protezione Speciale (ZPS), gli usi e gli interventi seguono le disposizioni di legge in materia richiamate all'articolo 41 delle NTA.

Nella parte di sottozona **Eh6\* – Piste Ventina-Cielo Alto-Layet** contraddistinta con campitura e con sigla “**LM 30**” sulla tavola “*P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*” (Foglio 7 mappale n. 570 parzialmente) è consentita la realizzazione di area di parcheggio di attestamento veicolare al comprensorio sciistico e/o di servizio alle attività gestionali della Soc. Cervino, subordinatamente al rispetto della vigente legislazione in materia di ambiti inedificabili.

I comprensori agricoli individuati come **pascoli da riqualificare** risultano i seguenti:

- **Eh5\* – Piste Cime Bianche**
  - Alpe Euillaz Duc** – (riqualificazione fabbricati)
  - Alpe Euillaz Perron** – (riqualificazione fabbricati)
  - Alpe Dzandzevé** – (riqualificazione fabbricati)
  - Alpe Tsa d' Euillaz** – (riqualificazione fabbricati)
- **Eh6\* – Piste Ventina-Cielo Alto-Layet**
  - Alpe Goillet** – (riqualificazione fabbricati)
- **Eh8\* – Piste comprensorio Cretaz-Plan Maison**
  - Alpe Vieille** – (riqualificazione fabbricati)
  - Alpe Tsa de Vieille** – (riqualificazione fabbricati e infrastrutture di accesso)
  - Alpe Pré de Veau** – (riqualificazione fabbricati)
  - Alpe Plan Torrette** – (riqualificazione fabbricati)

**TAB. 1 – Ei**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Ei</b> <b>(art. 49 NTA)</b>		<b>che non rientrano in alcuna delle categorie precedenti</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Non presenti sul territorio comunale di Valtournenche</b>	-----	-----

**TAB. 1 – Fb**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Fb</b> (art. 60 NTA)		<b>destinati agli impianti e alle attrezzature di interesse generale di rilevanza comunale: area attrezzata per manifestazioni</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Fb1* - Lac de Maen</b>	<b>16.263</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)

TAB. 1bis -Fb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b> <b>(X)</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	<b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1</b>	<b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse</b>  <b>&gt;50% rispetto alla superficie territoriale</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>2</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis – Fb**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**usi ed attività**

**(X)** servizi e attrezzature esistenti:

- parcheggio pubblico
- percorso salute
- area attrezzata con giochi bimbi

**parametri edilizi**

**(1)** è ammessa la realizzazione di costruzioni interrato e fuori terra con parametri adeguati al tipo di intervento e alle esigenze tecnico-funzionali della struttura pubblica, nel rispetto delle disposizioni del Capo V delle NTA.

**TAB. 2 – Fb**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Fb</b> (art. 60 NTA)		<b>destinati agli impianti e alle attrezzature di interesse generale di rilevanza comunale:</b> <b>campo sportivo</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Fb2 – La Maisonnasse</b>	<b>15.658</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b> (art. 15, comma 1)

**TAB. 2bis -Fb**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b> <b>(X)</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria  <b>(1)</b>	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max  <b>(1)</b>	H max m altezza massima  <b>8,50</b>	N° piani fuori terra  <b>1 + 1 mansardato</b>	DF m distanza tra i fabbricati  <b>10,00</b>	DC m distanza tra i confini  <b>5,00</b>
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	<b>attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificatamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o apposite infrastrutture: 11, 12, 16</b>  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1</b>	<b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse</b>  <b>&gt;50% rispetto alla superficie territoriale</b>						

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis – Fb**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**usi ed attività**

- (X)** servizi e attrezzature esistenti:
- campo sportivo per il gioco del calcio;
  - area ricreativo-sportiva

**parametri edilizi**

- (I)** in rapporto alle esigenze tecnico-funzionali della struttura pubblica o di interesse generale.

**altre prescrizioni**

Sui terreni compresi nella fascia di rispetto della linea elettrica di alta tensione è vietata la nuova edificazione.

TAB. 3 – Fb

SOTTOZONE DI TIPO Fb (art. 60 NTA)		destinati agli impianti e alle attrezzature di interesse generale di rilevanza comunale: centro polisportivo al coperto, sala manifestazioni/cinema, scuole dell'infanzia, primaria e medie inferiori
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Fb3 – Cretaz	12.429	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art. 17, comma 1)

TAB. 3bis -Fb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b> <b>(X)</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	<b>residenza permanente o principale:</b> d <b>(1)</b>  <b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse:</b> m1	<b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse</b>  <b>&gt;50% rispetto alla superficie territoriale</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>2</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis – Fb**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**usi ed attività**

**(X)** servizi e attrezzature esistenti:

- struttura polifunzionale per attività sportivo-ricreative comprendente palestra, campo basket, campo calcetto, palestra per arrampicata sportiva al coperto, piscina e campo tennis scoperto; bar
- sala manifestazioni/cinema
- scuola per l'infanzia
- scuola primaria
- scuole medie inferiori
- aree di parcheggio pubblico

**(1)** destinazioni residenziali ammesse esclusivamente sui volumi esistenti.

**parametri edilizi**

**(2)** ammessi interventi sui fabbricati pubblici esistenti e sulle aree libere sulla base di parametri edilizi relazionati alle esigenze tecnico-funzionali della struttura pubblica o di interesse generale.

**TAB. 4 – Fb**

<b>SOTTOZONE DI TIPO Fb</b> (art. 60 NTA)		<b>destinati agli impianti e alle attrezzature di interesse generale di rilevanza comunale: cimitero, caseificio cooperativa Valle del Cervino</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Fb4* – L’Evette</b>	<b>6.619</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

**TAB. 4bis -Fb**

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b> <b>(X)</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1	pubbliche di servizio o di pubblico interesse  >50% rispetto alla superficie territoriale	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>2</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 4bis – Fb**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.**

**usi ed attività**

**(X)** servizi e attrezzature esistenti:

- cimitero
- caseificio cooperativa Valle del Cervino
- aree di parcheggio pubblico

**parametri edilizi**

**(1)** è ammessa la realizzazione di costruzioni interrato e fuori terra con parametri adeguati al tipo di intervento e alle esigenze tecnico-funzionali della struttura pubblica, nel rispetto delle disposizioni del Capo V delle NTA.

TAB. 5 – Fb

SOTTOZONE DI TIPO Fb (art. 60 NTA)		destinati agli impianti e alle attrezzature di interesse generale di rilevanza comunale: <b>pista Bob</b>
Sigla - località	Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
<b>Fb5* – Pista Bob</b>	<b>6.059</b>	<b>Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico</b> (art. 17, comma 1)

TAB. 5bis -Fb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi <b>Art. 7</b>	modalità di intervento  <b>Art. 8</b>	usi ed attività  <b>Art. 10</b>	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
<b>SCIA, Permesso di costruire</b>	<b>comma 1:</b> a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); (1) c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	<b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1 m5</b>	<b>pubbliche di servizio o di pubblico interesse</b>	(2)	(2)	<b>10,50</b>	<b>2</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 5bis – Fb**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II Capo V delle NTA.**

**modalità di intervento**

- (1)** la nuova costruzione in interrato è consentita per tutti gli usi indicati in tabella, fuori terra esclusivamente per le strutture pubbliche o di interesse pubblico.

**parametri edilizi**

- (2)** le costruzioni devono essere strettamente dimensionate alle esigenze d'uso nel rispetto delle disposizioni del Capo V delle NTA.

# REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Sindaco: Jean Antoine Maquignaz

Tecnico incaricato: arch. Sergio Béchaz - PROGEUR Studio associato

---

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2019 e divenuto efficace con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) in data 19 marzo 2019**

## INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag.	4
Art. 1. Oggetto del regolamento edilizio.....	pag.	4
 TITOLO II - COMMISSIONE EDILIZIA .....	pag.	5
Art. 2. Definizione .....	pag.	5
Art. 3. Attribuzioni.....	pag.	5
Art. 4. Composizione .....	pag.	5
Art. 5. Formazione della Commissione edilizia.....	pag.	6
Art. 6. Funzionamento .....	pag.	6
Art. 7. Durata .....	pag.	8
Art. 8. Sottocommissioni .....	pag.	8
 TITOLO III - TITOLI ABILITATIVI .....	pag.	9
Art. 9. Elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire.....	pag.	9
Art. 10. Elaborati richiesti per la SCIA edilizia .....	pag.	11
Art. 11. Elaborati richiesti per il rilascio del titolo abilitativo nell'ambito del procedimento unico .....	pag.	13
Art. 12. Comunicazione di variante in corso d'opera .....	pag.	13
Art. 13. Obbligo di affissione del cartello di cantiere .....	pag.	13
Art. 14. Agibilità degli edifici.....	pag.	14
 TITOLO IV - PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO.....	pag.	15
<i>CAPO I - PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI.....</i>	pag.	15
Art. 15. Altezza degli edifici.....	pag.	15
Art. 16. Piani .....	pag.	15
Art. 17. Superficie coperta .....	pag.	16
Art. 18. Definizione di superfici, volumi e densità fondiarie .....	pag.	17
Art. 19. Unità abitativa .....	pag.	17
Art. 20. Locali ad abitazione permanente .....	pag.	17
Art. 21. Distanza tra le costruzioni, della costruzione dal confine, della costruzione dal ciglio o confine della strada .....	pag.	17
Art. 22. Spazi destinati alla sosta ed alla mobilità dei veicoli .....	pag.	18
<i>CAPO II - INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE .....</i>	pag.	20
Art. 23. Tipi di intervento .....	pag.	20
 TITOLO V - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO EDILIZIO .....	pag.	21
<i>CAPO I FRUIBILITÀ .....</i>	pag.	21
Art. 24. Disponibilità di spazi minimi .....	pag.	21

Art. 25. Altezza minima interna utile dei locali abitabili .....	pag. 21
Art. 26. Scale .....	pag. 22
<i>CAPO II - REQUISITI PRESTAZIONALI, INSERIMENTO AMBIENTALE</i>	
<i>E QUALITA' DEL PRODOTTO EDILIZIO .....</i>	<i>pag. 23</i>
Art. 27. Norme di settore .....	pag. 23
<i>CAPO III - NORME TECNICO-AMBIENTALI .....</i>	
Art. 28. Inserimento ambientale e decoro degli edifici .....	pag. 24
Art. 29. Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico: loro occupazione .....	pag. 24
Art. 30. Decoro e manutenzione degli edifici e delle aree private .....	pag. 25
Art. 31. Coperture e cornicioni .....	pag. 25
Art. 32. Tinteggiature e decorazioni .....	pag. 26
Art. 33. Sicurezza delle aperture .....	pag. 27
Art. 34. Recinzioni e cancelli .....	pag. 27
Art. 35. Sporgenze fisse o mobili.....	pag. 28
Art. 36. Intercapedini e griglie di aerazione .....	pag. 28
Art. 37. Numeri civici .....	pag. 29
Art. 38. Servitù pubbliche .....	pag. 29
Art. 39. Percorsi pedonali e marciapiedi .....	pag. 30
Art. 40. Muri di sostegno e di contenimento .....	pag. 31
Art. 41. Depositi di materiali a cielo aperto .....	pag. 31
Art. 42. Manufatti stagionali .....	pag. 31
Art. 43. Elementi complementari degli immobili .....	pag. 32
Art. 44. Chioschi e mezzi di comunicazione visiva .....	pag. 32
Art. 45. Strutture pertinenziali agli immobili .....	pag. 32
Art. 46. Beni strumentali .....	pag. 32
 <i>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI .....</i>	
Art. 47. Dergoghe .....	pag. 33
Art. 48. Applicazione del regolamento edilizio e sanzioni .....	pag. 33

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.1. Oggetto del regolamento edilizio**

1. L'oggetto del regolamento edilizio è definito dalle vigenti disposizioni di legge<sup>1</sup>.
2. Il regolamento edilizio è efficace su tutto il territorio comunale.
3. Il presente regolamento disciplina e norma i soli aspetti edilizio-urbanistici, rimandando alle specifiche leggi di settore e al regolamento igienico sanitario la trattazione degli altri argomenti.

---

<sup>1</sup> Art. 53, l.r. 11/1998.

## **TITOLO II**

### **COMMISSIONE EDILIZIA**

#### **Art. 2. Definizione**

1. La commissione edilizia (CE) è organo di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia e urbanistica<sup>2</sup>

#### **Art. 3. Attribuzioni**

1. La CE esprime pareri preventivi obbligatori non vincolanti nei casi previsti dalla legge<sup>3</sup>.
2. La CE può altresì esprimere pareri preventivi non vincolanti su specifiche tematiche, su richiesta dell'Amministrazione comunale, dell'ufficio tecnico o del responsabile del procedimento.
3. Rispetto ai progetti che le sono sottoposti, la CE valuta i soli aspetti architettonici e edilizi delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico.
4. Non spetta alla CE esprimersi circa la coerenza degli interventi proposti rispetto agli strumenti urbanistici e alle leggi di settore.

#### **Art. 4. Composizione**

1. Della CE fanno parte:
  - a) numero **7** componenti, scelti fra cittadini maggiorenni, dotati dell'elettorato attivo e passivo, competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente<sup>4</sup>;
  - b) numero **3** componenti supplenti, per garantire l'attività della Commissione.
2. Non possono essere nominati a far parte della CE i dipendenti del Comune di appartenenza e gli amministratori comunali.

---

<sup>2</sup> Art. 55, l.r. 11/1998.

<sup>3</sup> Art. 55, commi 1, 2 e 3, l.r. 11/1998.

<sup>4</sup> Art. 7, l.r. 18/1994.

## **Art. 5. Formazione della Commissione edilizia**

1. La prima seduta della CE è convocata dal Segretario comunale, previa nomina dei componenti secondo le procedure di legge di cui allo statuto e al regolamento comunale<sup>5</sup>; durante tale riunione si provvede all'elezione del presidente e del vice presidente della CE.
2. Esercita le funzioni di segretario della CE, senza diritto di voto, il Segretario comunale o altro dipendente del Comune all'uopo designato<sup>6</sup>.
3. La CE può adottare un regolamento interno che individui criteri interpretativi e regole di comportamento che intende seguire nella propria attività<sup>7</sup>.

## **Art. 6. Funzionamento**

1. La CE si riunisce ogni qualvolta il presidente o, nel caso in cui questo ne sia impedito, il vice presidente<sup>8</sup>, lo ritenga necessario ed opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo di tutti i componenti della CE.
2. La CE, con un preavviso di almeno 5 giorni, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente mediante invito scritto (mail, PEC, fax) recante l'ordine del giorno della seduta; la convocazione è estesa a tutti i componenti effettivi e, per conoscenza, ai componenti supplenti, tenuto conto dei termini previsti dalla legge vigente<sup>9</sup>.
3. Ai lavori della CE possono assistere, senza diritto di voto, i responsabili dei procedimenti sottoposti all'esame della CE stessa<sup>10</sup>, l'esperto in materia di tutela di paesaggio<sup>11</sup> e i responsabili degli uffici comunali interessati. Deve assistere ai lavori il soggetto responsabile delle istruttorie per il rilascio dei titoli abilitativi.
4. Le riunioni della CE sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti della commissione.
5. La CE esprime il proprio parere relativo al rilascio del permesso di costruire sulla base dell'istruttoria trasmessa al Presidente della CE dal responsabile del procedimento. La CE si esprime entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti istruttori<sup>12 13</sup>.

---

<sup>5</sup> Art. 55, comma 1, l.r. 11/1998.

<sup>6</sup> Con riferimento alla disciplina del sistema delle autonomie - l.r. 54/1998.

<sup>7</sup> Art. 55, comma 3, l.r. 11/1998.

<sup>8</sup> Art. 55, comma 5, l.r. 11/1998.

<sup>9</sup> Art. 60bis, comma 7, l.r. 11/1998 come sostituito dall'art. 22 della l.r. n. 5/2018.

<sup>10</sup> Artt. 7, 8, 9 e 10, l.r.19/2007.

<sup>11</sup> Art. 7, l.r. 18/1994.

<sup>12</sup> Art. 60bis, comma 7, l.r. 11/1998 come sostituito dall'art. 22 della l.r. n. 5/2018.

<sup>13</sup> La CE si esprime anche sulle varianti in corso d'opera nei casi esclusi dall'articolo 61bis, l.r. 11/1998.

6. I lavori della CE sono diretti dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
7. Qualora la CE non raggiunga l'intesa per l'espressione di un parere unitario, il parere stesso sarà formulato in maniera puntuale e articolata, e deve essere adeguato ad esprimere i diversi convincimenti.
8. Delle sedute è redatto un verbale a firma del segretario della CE e del Presidente. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i relativi nominativi dei presenti; l'argomento trattato, con riferimento alla singola pratica, ed il relativo parere motivato.
9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 5, la CE esprime il proprio parere sulla base dell'istruttoria trasmessa al Presidente della CE dal responsabile del procedimento secondo i modi e i tempi stabiliti dalla norma di riferimento per il relativo procedimento.
10. La CE può richiedere alla Giunta comunale di sentire uno o più esperti su specifiche materie; ha altresì facoltà di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire o loro eventuali delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali, fermi restando i tempi e i modi previsti dalla legge<sup>14</sup>.
11. Vi è interesse di carattere privato all'argomento quando il componente della CE abbia partecipato alla progettazione e/o alla direzione dei lavori, anche parziale, dell'intervento; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile tale per cui egli tragga concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della CE; quando abbia appaltato la realizzazione dell'opera o sia comunque incaricato di realizzarla; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
12. I componenti della CE interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui al precedente comma 8.<sup>15</sup>
13. I componenti della CE che sono chiamati a valutare in altra sede le domande o i progetti di trasformazione edilizia e urbanistica, quando tali valutazioni di natura tecnica sono propedeutiche all'erogazione di finanziamenti e/o a definire graduatorie finalizzate all'ottenimento di finanziamenti, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui al precedente comma 8.

---

<sup>14</sup> Art. 60bis, comma 7, l.r. 11/1998 come sostituito dall'art. 22 della l.r. n. 5/2018.

<sup>15</sup> Art. 55, comma 6, l.r. 11/1998.

## **Art. 7. Durata**

1. La durata in carica della CE è pari a quella della Giunta comunale.
2. La CE in carica conserva le sue competenze fino a che non sia rinnovata la composizione della stessa da parte degli Organi amministrativi competenti (Giunta o Consiglio comunale), nel rispetto delle vigenti norme<sup>16</sup>.
3. I componenti della CE possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento del loro mandato; le dimissioni hanno effetto all'atto del deposito presso la segreteria del Comune; l'Organo amministrativo competente provvede alla sostituzione entro 30 giorni.
4. I componenti elettivi della CE devono essere sostituiti per i seguenti motivi:
  - a) per sopravvenuta incompatibilità nei casi previsti dal precedente art. 4 comma 2;
  - b) per assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive.
5. I componenti della CE possono essere sostituiti in qualsiasi momento da parte dell'Organo amministrativo competente.

## **Art. 8. Sottocommissioni**

1. L'Amministrazione comunale può istituire delle sottocommissioni della CE, per l'analisi specifica di alcune tematiche aventi ricadute sulla gestione del territorio comunale. La composizione e le modalità operative saranno definite dal Comune in apposito regolamento.

---

<sup>16</sup> Legge 15 luglio 1994, n. 444, in materia di *prorogatio*.

### **TITOLO III**

#### **TITOLI ABILITATIVI**

##### **Art. 9. Elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire**

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, indirizzata al Comune, deve contenere<sup>17</sup>:
  - a) dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico del richiedente e del progettista;
  - b) estremi catastali, zona PRG vigente e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire.
  
2. Alla domanda specifica per il rilascio del titolo abilitativo, per tutti i tipi di intervento sono allegati:
  - a) copia dell'atto di proprietà o di altro documento equipollente o dichiarazione sostitutiva che dimostri la legittimazione del richiedente;
  - b) eventuali pareri o autorizzazioni necessari, nonché la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione paesaggistica e archeologica, ove previste;
  - c) dichiarazione del progettista abilitato che attesti la conformità del progetto ai PRG, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
  - d) il progetto in duplice copia cartacea, debitamente firmato dal richiedente e dal progettista, e in copia su supporto informatico, completo dei seguenti allegati:
    - i) estratto della mappa catastale aggiornata, con colorazione dell'immobile interessato (in caso di recupero) e delle vie di accesso, anche in relazione agli immobili confinanti;
    - ii) estratti del PRG vigente e degli strumenti urbanistici o dei programmi, intese, concertazioni, attuativi del piano regolatore generale, con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area di intervento, compresa l'esistenza delle reti nel sottosuolo dell'area di sedime dell'immobile<sup>18</sup>;
    - iii) planimetria quotata d'insieme del piano terreno, in scala non inferiore a 1:500, comprendente la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti ai pubblici servizi;
    - iv) piante, sezioni, prospetti e particolari in scala adeguata, idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte, anche in relazione agli edifici limitrofi; gli elaborati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
      - le piante dovranno essere redatte per ogni livello, se del caso compresa la copertura, con indicati l'utilizzo funzionale, le dimensioni dei locali, le superfici utili e i rapporti di illuminazione;

---

<sup>17</sup> Art. 60bis, comma 2, l.r. 11/1998 come sostituito dall'art. 22 della l.r. n. 5/2018.

<sup>18</sup> Art. 59, comma 3, l.r. 11/1998.

- le sezioni, nel numero necessario, dovranno indicare le quote altimetriche le altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; nel caso di edifici esistenti, esse dovranno essere indicate planimetricamente nello stesso punto di quelle di rilievo;
  - i prospetti dovranno indicare il disegno di ogni lato dell'edificio ed estendersi alle sagome degli edifici contigui;
  - se del caso, i particolari, in scala adeguata ( $1:20 \div 1:1$ ), dovranno illustrare gli eventuali elementi decorativi e costruttivi, nonché gli eventuali manufatti accessori;
- v) simulazione dell'inserimento del progetto nella situazione esistente per gli interventi aventi rilevanza per le dimensioni o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto;
- vi) la relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, il rispetto delle disposizioni normative e illustrative del calcolo dei volumi e delle superfici, nonché la tabella quantitativa di raffronto tra gli standard urbanistici previsti dal PRG, i dati di progetto, la verifica di coerenza dell'intervento con il PTP;
- vii) documentazione fotografica aggiornata e a colori, firmata dal progettista e di formato adeguato, del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente e dei particolari più significativi;
- e) eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti dalla legge urbanistica regionale o da norme speciali o da leggi di settore.
- 3.** Nel caso di interventi di recupero, è inoltre richiesto il rilievo quotato degli edifici esistenti, in scala non inferiore a 1:100, preferibilmente in scala 1:50 per gli interventi di restauro su edifici classificati di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani, le sezioni più significative e tutti i prospetti; gli eventuali particolari, in scala adeguata ( $1:20 \div 1:1$ ), dovranno illustrare gli elementi decorativi e costruttivi.
- 4.** Per gli interventi di restauro o di risanamento conservativo su immobili classificati come documento o monumento<sup>19</sup>, è necessario allegare i seguenti documenti:
- a)** il rilievo critico e cioè la documentazione grafica in scala 1:50, corredata di relazione metodologica, che soddisfi i seguenti requisiti:
- i) rappresentazione dell'edificio nella sua geometria;
  - ii) rappresentazione delle eventuali fasi edilizie individuate nella loro sequenza relativa, eventualmente anche tramite adeguate indagini stratigrafiche, illustrate da apposita relazione tecnica;
  - iii) inquadramento dello stato di conservazione dei materiali componenti l'oggetto su cui si vuole intervenire (strutture portanti, finiture, serramenti ...);
- b)** rilievo planoaltimetrico riferito a caposaldo immutabile in fase progettuale ed esecutiva dell'intervento con indicazione delle quote di estradosso delle travi di colmo e dei dormienti del tetto.

---

<sup>19</sup> DGR n. 418/1999 e DGR n. 1759/2014

5. Nel caso di interventi che comportino demolizioni, ricostruzioni e/o nuove opere, gli elaborati dovranno riportare l'indicazione delle demolizioni, campite di colore giallo, e delle nuove opere, campite di colore rosso, su tavole diverse, se necessario per una maggiore comprensione.
6. Il responsabile comunale dell'istruttoria può accettare progetti dotati di minori specificazioni e privi di alcuni fra gli atti di cui all'elenco precedente, in dipendenza della dimensione o dell'importanza particolarmente limitate dell'opera.
7. Il responsabile comunale dell'istruttoria delle pratiche edilizie, attenendosi agli elaborati minimi richiesti di cui al presente articolo e fatte salve le diverse valutazioni in applicazione delle facoltà concesse, può richiedere ulteriori elaborati o contenuti rispetto a quelli previsti al fine di valutare compiutamente i progetti degli interventi edilizi, nei soli termini previsti dalla legge<sup>20</sup>.
8. Alle comunicazioni di varianti in corso d'opera relative al permesso di costruire, sono allegati gli elaborati progettuali modificati rispetto a quelli allegati alla richiesta originaria, prodotti anche su supporto informatico<sup>21</sup>.
9. La modulistica di riferimento da utilizzare per l'inoltro della domanda è quella elaborata dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta<sup>22</sup> nell'ambito del progetto "Fines"<sup>23</sup>.

#### **Art. 10. Elaborati richiesti per la SCIA edilizia**

1. La SCIA<sup>24</sup>, indirizzata al Comune, deve contenere:
  - a) dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico del richiedente e del progettista;
  - b) estremi catastali, zona PRG vigente e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
  - c) eventuali assensi, autorizzazioni o pareri dovuti<sup>25</sup>;
  - d) dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove richieste<sup>26</sup>;
  - e) eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti dalla legge urbanistica regionale o da norme speciali o da leggi di settore.
2. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 1, della l.r. 11/1998 alle lettere a) per quanto concerne le opere di manutenzione straordinaria, c), d), e), h), n), alla SCIA specifica vanno allegati:
  - a) dichiarazione sostitutiva che dimostri la legittimazione del richiedente;

---

<sup>20</sup> Art. 60bis, comma 4, l.r. 11/1998 come sostituito dall'art. 22 della l.r. n.5/2018.

<sup>21</sup> Art. 61bis, l.r. 11/1998.

<sup>22</sup> L.r. 23 maggio 2011, n. 12.

<sup>23</sup> Riferimento all'area territorio del sito web [www.celva.it](http://www.celva.it).

<sup>24</sup> Art. 59, comma 1; art. 61, l.r. 11/1998.

<sup>25</sup> Art. 61, comma 7, l.r. 11/1998.

<sup>26</sup> Art. 61, comma 3, l.r. 11/1998 come modificato dall'art. 23 della l.r. n.5/2018.

- b)** relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, il rispetto delle disposizioni normative di PTP, di PRG, del regolamento edilizio e delle norme di settore;
  - c)** elaborati progettuali utili alla descrizione di massima dell'intervento, in duplice copia cartacea, debitamente firmati dal richiedente, e in copia su supporto informatico;
  - d)** documentazione fotografica aggiornata, a colori e di formato adeguato, del sito nello stato di fatto.
- 3.** Nei casi di cui all'articolo 61, comma 1, della l.r. 11/1998 alle lettere b), i), j), k), l), m), r), t), alla SCIA specifica vanno allegati:
- a)** dichiarazione sostitutiva che dimostri la legittimazione del richiedente;
  - b)** relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, il rispetto delle disposizioni normative di PTP, di PRG, del regolamento edilizio e delle norme di settore;
  - c)** elaborati progettuali, in duplice copia cartacea, debitamente firmati dal richiedente, e una copia su supporto informatico, costituiti da piante, sezioni, prospetti ed eventuali particolari in scala adeguata, idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte, anche in relazione agli edifici limitrofi e al contesto circostante;
  - d)** documentazione fotografica aggiornata, a colori e di formato adeguato, del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente e dei particolari più significativi.
- 4.** Nei casi di cui all'articolo 61, comma 1, della l.r. 11/1998 alle lettere a) per le opere di restauro e risanamento conservativo, f), g), o), p), s), alla SCIA specifica vanno allegati:
- a)** dichiarazione sostitutiva che dimostri la legittimazione del richiedente;
  - b)** relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, il rispetto delle disposizioni normative di PTP, di PRG, del regolamento edilizio e delle norme di settore;
  - c)** elaborati progettuali necessari ad illustrare l'intervento, in duplice copia cartacea, debitamente firmati dal richiedente, e una copia su supporto informatico; per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1, art. 61 gli elaborati progettuali devono anche comprendere il rilievo quotato degli edifici esistenti in scala 1:50, con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani, le sezioni più significative e tutti i prospetti; gli eventuali particolari, in scala adeguata (1:20 ÷ 1:1), dovranno illustrare gli elementi decorativi e costruttivi;
  - d)** documentazione fotografica aggiornata, a colori e di formato adeguato, del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente e dei particolari più significativi;
  - e)** rilievo planoaltimetrico riferito a caposaldo immutabile in fase progettuale ed esecutiva dell'intervento con indicazione delle quote di estradosso delle travi di colmo e dei dormienti del tetto.
- 5.** Per gli interventi di restauro o di risanamento conservativo su immobili classificati come documento o monumento<sup>27</sup>, è richiesto inoltre il rilievo critico e cioè la documentazione grafica in scala 1:50, corredata di relazione metodologica, che soddisfi i seguenti requisiti:
- a)** rappresentazione dell'edificio nella sua geometria;

<sup>27</sup> DGR n. 418/1999 e DGR n. 1759/2014.

- b) rappresentazione delle eventuali fasi edilizie individuate nella loro sequenza relativa eventualmente anche tramite adeguate indagini stratigrafiche, illustrate da apposita relazione tecnica;
  - c) inquadramento dello stato di conservazione dei materiali componenti l'oggetto su cui si vuole intervenire (strutture portanti, finiture, serramenti...).
6. La modulistica di riferimento da utilizzare per l'inoltro della SCIA è quella elaborata dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta nell'ambito del progetto "Fines"<sup>28</sup>.

#### **Art. 11. Elaborati richiesti per il rilascio del titolo abilitativo nell'ambito del procedimento unico**

1. La documentazione e gli elaborati richiesti per il rilascio del titolo abilitativo nell'ambito del procedimento unico sono stabiliti dallo Sportello unico enti locali Valle d'Aosta<sup>29</sup>.

#### **Art. 12. Comunicazione di variante in corso d'opera**

1. Alle comunicazioni di variante in corso d'opera relative al permesso di costruire e alla SCIA<sup>30</sup>, sono allegati gli elaborati progettuali modificati rispetto a quelli allegati alla richiesta o segnalazione originaria, da produrre anche su supporto informatico<sup>31</sup>.

#### **Art. 13. Obbligo di affissione del cartello di cantiere**

1. Per qualunque titolo abilitativo rilasciato o presentato, al momento dell'inizio dei lavori deve essere collocato sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante:
- il tipo di intervento in corso di realizzazione;
  - la natura del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo;
  - il nominativo dell'intestatario del titolo abilitativo;
  - il nominativo del progettista;
  - il nominativo del direttore dei lavori;
  - il nominativo dell'esecutore dei lavori;
  - il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);

---

<sup>28</sup> Riferimento all'area territorio del sito web [www.celva.it](http://www.celva.it).

<sup>29</sup> L.r. 23 maggio 2011, n. 12; riferimento al sito web [www.sportellounico.vda.it](http://www.sportellounico.vda.it).

<sup>30</sup> Riferimento all'art. 61bis della l.r. 11/1998.

<sup>31</sup> Art. 61bis, l.r. 11/1998.

- il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);
  - il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto);
  - il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto);
  - ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.
2. Sul luogo dei lavori deve inoltre essere affissa in maniera ben visibile, qualora prevista, copia della notifica preliminare richiesta dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro<sup>32</sup>.

#### **Art. 14. Agibilità degli edifici**

1. Gli adempimenti e le procedure necessari per il rilascio del certificato di agibilità sono stabiliti dalla norma regionale<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Riferimento al D.lgs. 81/2008.

<sup>33</sup> Legge regionale 30 gennaio 2017, n. 1 - Disposizioni in materia di agibilità. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

**TITOLO IV**  
**PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E TIPI DI INTERVENTO**  
**EDILIZIO O URBANISTICO**

**CAPO I     PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI**

**Art. 15. Altezza degli edifici**

1. L'altezza massima di un edificio è quella valutata dalla quota di pavimento del primo piano seminterrato che abbia almeno il 60% della superficie perimetrale fuori terra fino alla quota più elevata dell'edificio misurata all'estradosso della copertura.
2. Dal computo delle altezze devono essere escluse le opere accessorie di natura tecnica che si rende necessario collocare al di sopra della copertura (ad esempio camini, antenne, vani tecnici la cui altezza non superi metri 2,00).
3. I riporti per la sistemazione del suolo non devono superare metri 2,50 di altezza misurato in aderenza ai muri perimetrali dell'edificio rispetto al profilo naturale del terreno.

**Art. 16. Piani**

1. Si definisce piano di un edificio lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.
2. L'altezza netta del piano è misurata tra pavimento e soffitto o tra pavimento e estradosso delle strutture aggettanti dal soffitto (ovvero al tavolato); nel caso in cui l'interasse risulti inferiore a m 0,40, l'altezza netta del piano è misurata tra pavimento e intradosso delle strutture emergenti dal soffitto. Nel caso di soffitti inclinati o curvi si considera l'altezza media.
3. Il numero dei piani di una costruzione è dato dal numero di piani realizzabili fuori terra compresi i seminterrati, comunque destinati e che abbiano almeno il 60% della superficie perimetrale fuori terra, esclusi i piani interrati e inclusi i sottotetti che possiedono i requisiti tecnico-dimensionali che ne ammettono l'utilizzo conforme alla destinazione d'uso di zona.

4. Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante sistemato come definito all'art. 15, comma 3, del presente regolamento, prescindendo da eventuali accessi della larghezza massima definita in m 3,00 per accessi pedonali, in m 4,50 per accessi veicolari e in m 6,00 per accessi veicolari corredati da marciapiedi, e di altezza pari a quella del piano stesso.
5. Si definisce seminterrato di un edificio quel piano che, ancorché non completamente interrato, si presenta con il pavimento in tutto o in parte al di sotto del livello del terreno sistemato.
6. Si definisce soppalco la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti, quando la superficie soprastante alla struttura menzionata non viene chiusa per ricavare nuovi vani.
7. La realizzazione del soppalco è soggetta alle ordinarie procedure abilitative ed è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti<sup>34</sup> e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le norme specifiche che regolano l'attività esercitata.
8. E' comunque richiesto, in tutti i casi, il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) l'altezza media del locale di soppalco deve risultare non inferiore a m 2,20, con altezze minime di cui all'art. 23 del presente regolamento;
  - b) l'altezza tra il pavimento e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore all'altezza minima interna utile come definita dalla legge<sup>35</sup>;
  - c) entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di idoneo parapetto non inferiore a m 1,00 di altezza.
9. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani ai sensi del comma 1 del presente articolo; il relativo volume è compreso in quello del vano in cui è realizzato; la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie lorda agibile, ai sensi della normativa vigente<sup>36</sup>.

## **Art. 17. Superficie coperta**

1. La superficie coperta è la parte di una superficie fondiaria costituita dalla proiezione a terra dell'intero corpo della costruzione emergente dal suolo, comprese le tettoie, le logge, i porticati e le altre analoghe strutture.

---

<sup>34</sup> Riferimento al DM 05.07.1975.

<sup>35</sup> Riferimento all'art. 95 della l.r. 11/1998.

<sup>36</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della l.r. 11/1998, DCR n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 del BUR, allegato A, paragrafo I.

2. Sono esclusi dalla superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di m 1,50 dal perimetro della costruzione, nonché lo sporto del tetto, aggettante per non più di m 1,50 dal perimetro della costruzione.

I tetti e i balconi sono esclusi dal calcolo della superficie coperta, ferme restando le limitazioni di cui sopra, anche se collegati tra loro da elementi verticali, estesi dal suolo al tetto, necessari a irrigidire i parapetti o le ringhiere.

#### **Art. 18. Definizione di superfici, volumi e densità fondiariae**

1. Le definizioni delle superfici lorde e utili, nonché dei volumi e delle densità fondiariae sono quelle stabilite dalla normativa vigente<sup>37</sup>.

#### **Art. 19. Unità abitativa**

1. Anche ai fini del calcolo delle dotazioni infrastrutturali, si definisce unità abitativa l'insieme dei vani e degli annessi, o anche un solo vano utile, che, situati in una costruzione, dispongono di un ingresso indipendente o di disimpegno comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.) e che siano destinati alla funzione dell'abitare; eventuali locali esterni all'unità abitativa suddetta, ma ad essa funzionalmente collegati, sono considerati di tipo accessorio.

#### **Art. 20. Locali ad abitazione permanente**

1. Ai fini igienico-sanitari, si definiscono di abitazione permanente i locali destinati a soggiorno, pranzo e camera da letto, ivi compresi i monolocali.

#### **Art. 21. Distanza tra le costruzioni, della costruzione dal confine, della costruzione dal ciglio o confine della strada**

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

---

<sup>37</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della l.r. 11/1998, DCR n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 del BUR, allegato A, paragrafo I.

2. Il filo di fabbricazione della costruzione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi, sporti del tetto e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di m 1,20; sono inclusi nel perimetro anzidetto i bow windows, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori
3. La distanza tra il filo di fabbricazione di cui sopra e le altre costruzioni e manufatti edilizi, i confini di proprietà, gli assi stradali e qualsivoglia elemento edilizio interagente direttamente con il fabbricato in costruzione è calcolata con il seguente modo:

**metodo lineare:** distanza definita dalla linea perpendicolare al filo di fabbricazione, fino ad intercettare l'edificio antistante o l'elemento da cui si misura la distanza, da calcolare in modo reciproco tra l'edificio in costruzione e gli elementi confrontanti.

La distanza minima tra fabbricati non confrontanti è pari a m. 3,00.

4. La distanza tra le costruzioni è inderogabile<sup>38</sup>.
5. La distanza dai confini è derogabile, fatto salvo il rispetto della distanza minima delle costruzioni, con l'assenso del confinante espresso attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

## **Art. 22. Spazi destinati alla sosta ed alla mobilità dei veicoli**

1. Caratteristiche dimensionali degli spazi destinati a parcheggio:
  - a) dimensioni minime dei posti auto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in merito al superamento delle barriere architettoniche:
    - m. 2,50 x 5,00 per i posti auto ortogonali alla corsia di manovra; per i posti auto disposti a spina di pesce, la dimensione indicata deve intendersi come un rettangolo iscrivibile nell'area di delimitazione del posto auto;
    - m. 2,00 x 6,00 per posti auto paralleli alla corsia di manovra;
  - b) dimensioni minime dei posti per motociclette:
    - m. 1,40 x 2,50.
2. Gli spazi destinati a parcheggio devono essere dotati di adeguate corsie di manovra che non possono interessare spazi pubblici esistenti o previsti dal PRG. Per le autorimesse valgono le prescrizioni di cui alla legislazione vigente.
3. Caratteristiche dimensionali e costruttive delle rampe di accesso<sup>39</sup>:
  - a) m. 3,00 per autorimesse fino a 15 autoveicoli;

---

<sup>38</sup> Ai sensi dell'art. 9 del DM 2 aprile 1968, n. 1444 e dell'art. 88 della l.r. 11/1998.

<sup>39</sup> D.M. 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili

- b)** m. 4,50 per autorimesse con capienza superiore a 15 autoveicoli; nel caso di rampa a doppio senso di marcia, è ammessa una coppia di rampe a senso unico di marcia con larghezza non inferiore a m. 3,00;
- c)** per autorimesse con capienza compresa tra 15 e 40 autovetture è consentita una sola rampa a senso unico di marcia di ampiezza non inferiore a m. 3,00 a condizione che sia installato un impianto semaforico che regoli il traffico sulla rampa a senso unico alternato;
- c)** raggio di curvatura, misurato sul filo esterno della curva non inferiore a m. 7,00 m. per rampe a senso unico di marcia e a m. 8,25 per rampe a doppio senso marcia;
- d)** pendenza massima pari al 25% in caso di rampe coperte per autorimesse con capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli e del 20% per autorimesse con capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli;
- e)** pendenza massima del 16% in caso di rampe scoperte; per gli interventi di recupero, in caso di reali esigenze connesse alla specificità del sito, la pendenza massima può essere incrementata fino al 20% fatte salve le prescrizioni derivanti dall'applicazione delle normative specifiche di settore;
- f)** le rampe, prima di immettersi in uno spazio pubblico anche se destinato ai soli pedoni, devono terminare con un tratto in piano di almeno m. 3,00.

## **CAPO II   INTERVENTI   COMPORTANTI   TRASFORMAZIONI   URBANISTICHE   ED EDILIZIE**

### **Art. 23. Tipi di intervento**

1. I tipi di intervento comportanti trasformazioni e urbanistiche ed edilizie sono:
  - la manutenzione straordinaria,
  - il restauro,
  - il risanamento conservativo,
  - la ristrutturazione edilizia,
  - la ristrutturazione urbanistica,
  - la demolizione,
  - gli scavi e i reinterri,
  - la nuova costruzione,
  - le altre tipologie di intervento non rientranti nelle precedenti definizioni<sup>40</sup>.
2. Le definizioni degli interventi sono stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

---

<sup>40</sup> Art. 8 NTA del vigente PRG. D.G.R. n. 1759/2014

## **TITOLO V**

### **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO EDILIZIO**

#### **CAPO I    FRUIBILITÀ**

##### **Art. 24. Disponibilità di spazi minimi**

1. I principali percorsi interni ed esterni degli edifici devono essere dotati di vie di accesso atte a consentire il trasporto di infermi o di infortunati da tutti i piani agibili nel rispetto delle norme vigenti<sup>41</sup>.
2. Ogni monolocale deve essere dotato, al suo interno, almeno di uno spazio di cottura e di un locale disimpegnato per i servizi igienici.
3. Le superfici e le caratteristiche dei singoli locali devono rispettare i valori minimi fissati dalle vigenti disposizioni in materia<sup>42</sup>.
4. I locali destinati ad attività artigianali, commerciali o industriali devono essere dotati di servizio igienico<sup>43</sup>.

##### **Art. 25. Altezza minima interna utile dei locali abitabili**

1. Le altezze minime dei vani abitabili sono stabilite dalla vigente legge<sup>44</sup>.
2. Le altezze minime dei vani con destinazioni diverse da quella abitativa devono essere conformi a quelle previste dalle specifiche norme di settore; in assenza di tali norme esse possono corrispondere a quelle dei suddetti vani abitabili e comunque devono essere in grado di assicurare una condizione igienica sufficiente a giudizio dell'autorità sanitaria.

---

<sup>41</sup> Riferimento, in particolare, alle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

<sup>42</sup> Riferimento all'art. 95, commi 2, 2bis e 3, della l.r. 11/1998 come modificato all'art. 29 della l.r. n. 5/2018 per quanto riguarda i fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 e le zone A, all'art. 2 del DM 05.07.1975 e successive modificazioni per le altre zone.

<sup>43</sup> Riferimento all'art. 16 del D.lgs n. 242 del 19.03.96.

<sup>44</sup> Riferimento all'art. 95 della l.r. 11/1998 come modificato all'art. 29 della l.r. n. 5/2018

3. Negli spazi abitativi con soffitto non piano, oltre al rispetto dei minimi di altezza di zona riferiti alla misura media del locale, l'altezza minima nella nuova edificazione non deve essere inferiore a m 1,80 sia per i vani destinati ad abitazione permanente sia per i vani accessori; nel recupero l'altezza minima non deve essere inferiore a m 1,60<sup>45</sup>.
4. Le altezze minime si calcolano secondo le modalità stabilite al precedente articolo 16, comma 2.
5. Gli spazi di altezza inferiore a detti minimi non possono partecipare al calcolo della superficie minima dei locali, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi o delimitati nelle tavole grafiche di progetto con la dicitura “spazio non abitabile” e può esserne consentito l'uso come spazio accessorio o ripostiglio .
6. Nei locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come rapporto tra il volume e la superficie.

#### **Art. 26. Scale**

1. E' vietato realizzare nei vani scala interni l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.
2. Le caratteristiche delle rampe e dei pianerottoli sono quelle previste dalle normative vigenti<sup>46</sup>.
3. All'interno delle unità immobiliari, per l'utilizzo a carattere privato, sono ammesse scale con larghezza utile non inferiore a m 0,80. Scale a chiocciola, o similari, sono ammesse con larghezza utile non inferiore a m 0,60 solamente in caso di recupero di edifici esistenti. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le rampe di scale necessarie per superare dislivelli non superiore a m. 1,50.

---

<sup>45</sup> Riferimento alla DGR n. 2515/1999.

<sup>46</sup> Riferimento al DM 246/16.05.1987, alla L 13/89, al DM 236/89 e alla L 503/96.

**CAPO II    *REQUISITI PRESTAZIONALI, INSERIMENTO AMBIENTALE E QUALITA' DEL  
PRODOTTO EDILIZIO***

**Art. 27. Norme di settore**

1. Per quanto riguarda le discipline in materia di sicurezza, illuminazione, benessere termico e igrotermico, acustica e rendimento energetico degli edifici, si rimanda alle relative leggi di settore.

### **CAPO III    NORME TECNICO-AMBIENTALI**

#### **Art. 28. Inserimento ambientale e decoro degli edifici**

1. Tutti gli interventi, di nuova costruzione o di recupero, devono essere armonicamente inseriti nel contesto ambientale, ponendo particolare attenzione all'orientamento e alla posizione delle coperture, all'allineamento con i fronti esistenti e alle tipologie edilizie presenti nel contesto.
2. Per quanto attiene il recupero del patrimonio esistente, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti al riconoscimento e alla valorizzazione degli impianti originari ed all'eliminazione degli elementi in contrasto.
3. Il Comune, sentita la CE, ha facoltà di indirizzare, con congrua motivazione, a soluzioni progettuali specifiche, linee architettoniche e forme decorative; può altresì disporre la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture) contrastanti con le caratteristiche ambientali.

#### **Art. 29. Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico: loro occupazione**

1. Le strade, le piazze e gli altri suoli, pubblici o destinati all'uso pubblico, devono essere provvisti di opere per il pronto scolo delle acque meteoriche e di mezzi idonei allo smaltimento delle stesse.
2. La formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o di uso pubblico deve essere oggetto di attenta valutazione; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Comune può imporre la decorosa sistemazione di tale frontespizio a spese del proprietario del muro.
3. Cessata l'occupazione del suolo pubblico da parte di privati, il titolare della concessione all'occupazione deve sgomberare il suolo occupato, riportando lo spazio concesso nello stato in cui si trovava precedentemente al rilascio della concessione.
4. In caso di inottemperanza, il ripristino sarà eseguito dal Comune a spese del concessionario; tali spese dovranno essere rimborsate entro trenta giorni dalla richiesta; in difetto, esse saranno rimosse coattivamente<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Art. 57, comma 1, l.r. 11/1998.

### **Art. 30. Decoro e manutenzione degli edifici e delle aree private**

1. Le tipologie e i materiali costruttivi degli edifici e delle aree private devono assolvere ai requisiti di decoro, funzionalità e durabilità nel tempo, facilità ed economia gestionale.
2. Le aree di proprietà privata, con specifico riferimento a quelle che fronteggiano gli spazi pubblici, qualora non diversamente utilizzate, devono essere sistemate a verde con idonea cura nella formazione del tappeto erboso e delle aiuole, nella messa a dimora di alberi, arbusti, siepi ed altri vegetali, ovvero utilizzate ad orto o frutteto.
3. Le aree libere di pertinenza degli edifici devono mantenere una superficie di suolo permeabile maggiore o uguale al 5% della medesima superficie.
4. Nelle zone di PRG destinate agli insediamenti, le aree libere inedificate o di pertinenza degli edifici devono essere convenientemente mantenute; è fatto divieto di procurarne e consentirne lo stato di abbandono; è altresì vietata la formazione di accumuli di materiali o rifiuti.
5. Il proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e le singole parti dello stesso, nonché le aree di pertinenza, in buono stato di conservazione, sia per quanto attiene la sicurezza e la statica sia per ciò che concerne l'estetica, il decoro e l'igiene.
6. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e di tinteggiatura delle facciate degli edifici delle quali è intervenuto il deterioramento<sup>48</sup>.
7. Il proprietario ha l'obbligo di intervenire immediatamente nel caso di degrado del manufatto edilizio tale da poter arrecare danni a persone e/o a cose, sia nel caso il manufatto edilizio fronteggi gli spazi pubblici sia nel caso lo stesso sia adiacente a proprietà private.
8. Il Comune può in qualsiasi momento richiedere ai proprietari di intervenire sugli edifici e sulle aree libere, al fine di rispettare le indicazioni di decoro e ordine, e garantire la sicurezza degli spazi pubblici e privati in genere.

### **Art. 31. Coperture e cornicioni**

1. Gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture, di gronde, di pluviali e, ove necessario, di elementi fermaneve in numero adeguato, con particolare riguardo alla loro stabilità.
2. Nel caso di edifici di nuova costruzione, la forma della copertura deve rispondere ai requisiti di inserimento ambientale e decoro degli edifici di cui all'articolo 26 del presente regolamento tenuto conto della scelta del materiale di copertura utilizzato<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Art. 58, comma 1, l.r. 11/1998.

3. I tetti completamente piani sono in genere non consentiti, fatto salva la possibilità di realizzarli in caso di volumi specifici e articolati o derivanti da esigenze compositive specifiche.
4. E' consentita la realizzazione di terrazzi di copertura di locali posti in adiacenza e funzionalmente collegati ai fabbricati purché ad essi esteticamente connessi.
5. Nelle sottozone di PRG di tipo A, B, C ed E la pendenza delle falde deve essere normalmente compresa tra il 35 ed il 45%. Il Comune, sentita la CE, ha facoltà di consentire pendenze diverse a seconda della situazione paesaggistica e territoriale esistente. Nelle sottozone di tipo F e D del PRG la pendenza delle falde sarà definita puntualmente in relazione alla tipologia del manufatto edilizio e della specifica destinazione d'uso a cui è destinato.
6. E' ammessa la realizzazione di abbaini sulle falde dei tetti; in assenza di specifica disciplina delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, nelle zone di tipo A è consentito l'inserimento di un abbaino per falda, limitatamente alla specifica proprietà, della larghezza massima di m 1,50 in proporzione alla copertura e secondo le forme tradizionali, limitatamente al caso che non sia possibile garantire idonee condizioni di illuminazione ed areazione dei locali di sottotetto mediante finestrate poste sui muri perimetrali. Sugli edifici classificati "monumento" o "documento", tale facoltà è concessa solo se assentita dai competenti uffici regionali in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici.
7. Negli ambiti assoggettati all'obbligo del manto di copertura in lastre di pietra, le lose dovranno avere le caratteristiche di cui alla vigente normativa regionale<sup>50</sup>.
8. Negli ambiti esclusi dall'obbligo della copertura in lose sono ammesse, oltre alle coperture in lastre di pietra, scandole in legno o lamiera, coperture metalliche e coperture verdi. Limitatamente agli edifici rurali e degli alpeggi è consentito l'uso della lamiera di colore bruno. Per le coperture in lamiera non è ammesso l'uso di materiale riflettente o di colore appariscente; le lastre devono essere interrotte e/o sovrapposte trasversalmente.
9. Il Comune, sentita la CE, ha facoltà di consentire l'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati al presente articolo nonché di tipologie costruttive e compositive diverse dalla norma.

### **Art. 32. Tinteggiature e decorazioni**

1. Gli interventi di tinteggiatura e di rivestimento delle facciate degli edifici esistenti o di nuova costruzione, di realizzazione di pitture figurative di qualunque genere, o il restauro di quelle esistenti nonché la posa di iscrizioni, stemmi od insegne pubblicitarie sui muri devono previamente essere concordate con il Comune, allegando all'istanza di titolo abilitativo gli elaborati o i bozzetti rappresentativi.

---

<sup>49</sup> Riferimento alla l.r. 13/2007.

<sup>50</sup> L.r. 13/2007.

2. Nel recupero degli edifici o di parti di essi, il Comune può imporre di provvedere alla conservazione e al ripristino di insegne ed arredi superstiti nonché di iscrizioni, fregi o pitture.

### **Art. 33. Sicurezza delle aperture**

1. Tutte le aperture con affaccio su strada devono essere munite di serramenti apribili solamente verso l'interno degli edifici, fino all'altezza minima di m 3,00 dal marciapiede e fino all'altezza minima di m 4,00 dal piano stradale in assenza di marciapiede, fatte salve eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative di sicurezza; anche in quest'ultimo caso devono essere ricercate soluzioni che consentano il rispetto dei criteri richiamati.
2. Sui marciapiedi è ammessa, previo assenso del Comune, la formazione di aperture su piano orizzontale destinate a dare luce ai locali sotterranei, purché le stesse siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, tecnicamente idonei e collocati a perfetto livello del suolo.

### **Art. 34. Recinzioni e cancelli**

1. Le recinzioni e i cancelli devono adeguarsi alle tipologie ed ai materiali in uso nell'ambito in cui si collocano, al fine di mantenerne l'unità compositiva; devono presentare aspetto decoroso ed essere dimensionati in stretta aderenza alla funzione che svolgono, ferme restando le prescrizioni delle norme di attuazione del piano regolatore per le singole parti del territorio e le norme vigenti in materia di distanza dalle strade<sup>51</sup>.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione e la piena accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico su cui si affacciano.
3. Le recinzioni devono consentire lo svolgimento di tutti i servizi pubblici o di interesse pubblico, quali i trasporti locali e la raccolta dei rifiuti urbani.
4. Le recinzioni verso spazi pubblici o di uso pubblico devono presentare di norma un'altezza non superiore a m. 2,00 e possono essere costituite da uno zoccolo pieno di altezza non superiore a m. 0,50; possono tuttavia essere consentite recinzioni di forma e dimensione diverse.
5. Le recinzioni tra le proprietà possono essere realizzate oltre che nei modi previsti dai precedenti commi, con reti e siepi, con sola siepe, con muri pieni, per altezze non superiori a m. 2,00.
6. I cancelli carrai devono distare m. 3.00 dal ciglio stradale, evitando l'occupazione degli eventuali marciapiedi. Fanno eccezione i cancelli automatici.

---

<sup>51</sup> Riferimento al D.lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

7. I cancelli pedonali e carrai inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a m. 2,00 e devono aprirsi all'interno della proprietà; eventuali apparecchiature elettriche, citofoniche e di apertura automatica devono essere opportunamente protette ed inserite nel contesto della struttura.

### **Art. 35. Sporgenze fisse o mobili**

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione<sup>52</sup>, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
  - a) 1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di m. 1,50 per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a m. 4,50 dal piano stradale;
  - b) m. 2,00 per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di m. 2,50 dal piano medio del marciapiede medesimo o dal suolo;
  - c) m. 0,20 per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di m. 4,50.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dal Comune quando esse ostacolano il traffico, costituiscano pericolo per le persone, limitino la visibilità, nonché per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

### **Art. 36. Intercapedini e griglie di aerazione**

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati e seminterrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Esternamente agli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, e anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli,

---

<sup>52</sup> Riferimento al D.lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente<sup>53</sup>.

3. La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari interessati dall'intervento, che devono altresì provvedere alla loro manutenzione, e, in ogni caso, è effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
4. Le intercapedini devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) larghezza interna netta non minore a m. 0,40;
  - b) larghezza massima non maggiore a m. 2,00;
  - c) altezza libera interna non minore alla parte di piano interrata.
5. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno m 0,20 al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
6. È fatta salva la possibilità di utilizzare dimensioni diverse in ottemperanza a normative specifiche vigenti; è altresì ammessa la formazione di bocche di lupo funzionali all'aerazione di locali interrati.

#### **Art. 37. Numeri civici**

1. All'atto della presentazione della domanda di abitabilità, il Comune assegna il numero civico, ed eventuali subalterni dello stesso, da apporsi a spese dei proprietari degli immobili<sup>54</sup>.
2. Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da m 2,00 a 3,00, e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile, in tale posizione, a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

#### **Art. 38. Servitù pubbliche**

1. Il Comune ha facoltà, previo avviso ai proprietari o ai possessori, di applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, o di installare comunque nelle proprietà private:
  - a) targhe dei numeri civici e della toponomastica urbana;
  - b) piastrelle e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;

---

<sup>53</sup> Riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale n. 518/XI del 24 marzo 1999.

<sup>54</sup> Nei modi previsti dal DPR del 30.05.1989, n. 223, art. 42.

- c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi;
  - e) cartelli o tabelle od altri apparecchi intesi a fornire informazioni; cartelli indicatori dei pubblici servizi;
  - f) ogni altro apparecchio od impianto per la pubblica utilità che si rendesse necessario.
2. L'installazione deve essere effettuata nel modo più idoneo a produrre il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il rispetto dell'esigenza pubblica per cui è compiuta.
  3. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al primo comma, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli a loro spese quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
  4. La manutenzione degli oggetti elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
  5. Il Comune ha il dovere di rimuovere a suo carico quanto installato in caso di interventi di manutenzione sull'edificio realizzati dai proprietari per la durata dei lavori.
  6. Il Comune ha altresì il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a rimozione definitiva di quanto installato.

### **Art. 39. Percorsi pedonali e marciapiedi**

1. Nei centri abitati, tutte le vie di nuova formazione, e quelle esistenti per quanto possibile, dovranno essere munite di marciapiedi o comunque di percorso pedonale pubblico, adeguati alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, ove effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. I marciapiedi e i percorsi pedonali di cui al presente articolo, ancorché realizzati su area privata, sono gravati da servitù di pubblico passaggio.
4. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere idonee allo scopo.

#### **Art. 40. Muri di sostegno e di contenimento**

1. I muri di sostegno, salve restando le diverse prescrizioni del piano regolatore generale e della legge<sup>55</sup>, in quanto manufatti strutturali a sostegno di versanti e sbancamenti potranno avere altezze variabili in funzione delle quote specifiche dei fronti da sostenere.
2. I muri di contenimento in quanto manufatti edilizi con limitate funzioni strutturali di sostegno, dovranno avere una altezza massima pari a m. 2,50; eventuali ripiani intermedi dovranno avere profondità non inferiore a m. 0,80.  
Se i muri di contenimento costituiscono una continuità strutturale e compositiva con l'eventuale edificio da realizzare o realizzato (ad esempio nel caso di rampe di accesso) possono essere ammesse altezze maggiori corrispondenti a quelle del piano dell'edificio.
3. I muri dovranno essere in pietra o rivestiti in pietra con tipologie di posa di tipo tradizionale.
4. Costituiscono deroga automatica alle prescrizioni di cui sopra relative ai muri di contenimento, i casi di motivata necessità per l'esecuzione di infrastrutture direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi pubblici o generali e/o il rifacimento di muri esistenti.

#### **Art. 41. Depositi di materiali a cielo aperto**

1. Si definiscono depositi di materiali a cielo aperto gli spazi destinati al deposito di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci con o senza vendita (roulotte, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, cataste di legna, materiali vari), non supportati da costruzioni che determinino superficie utile.
2. Non sono sottoposte al presente articolo le discariche regolate dalla specifica normativa.

#### **Art. 42. Manufatti stagionali**

1. Si definiscono manufatti stagionali quelle opere e/o interventi volti a insediare sul territorio comunale, su suolo pubblico o privato, manufatti finalizzati al soddisfacimento di esigenze di carattere stagionale ovvero per un tempo massimo di mesi 3.
2. Tali manufatti devono essere costruiti con materiali leggeri di copertura anche impermeabilizzati, ancorati da montanti non stabilmente fissati al suolo.
3. Il Comune ha facoltà di stabilire condizioni e tipologie costruttive dei manufatti.

---

<sup>55</sup> Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

#### **Art. 43. Elementi complementari degli immobili**

1. La realizzazione degli elementi complementari degli immobili, qualora ammessi dal PRG e dalle norme vigenti<sup>56</sup>, quali pensiline, verande, tettoie, bussole, bow windows, vani scala, ecc. deve avvenire nel rispetto del decoro e del contesto circostante.

#### **Art. 44. Chioschi e mezzi di comunicazione visiva**

1. I chioschi, le cabine telefoniche, le edicole e gli altri elementi di arredo urbano, anche se di tipo precario e temporaneo, sia pubblici che privati, devono corrispondere a criteri di rigoroso inserimento nell'equilibrio urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante.
2. Tali elementi devono rispettare le disposizioni contenute nelle vigenti leggi<sup>57</sup> e nei regolamenti comunali<sup>i</sup> devono inoltre consentire ed agevolare la libera circolazione degli utenti dei percorsi ciclabili e pedonali, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche e di ogni elemento di pericolo o di ostacolo, anche potenziale, rispetto alla piena fruibilità degli spazi interessati.

#### **Art. 45. Strutture pertinenziali agli immobili**

1. La realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti prive di funzioni autonome, destinate al servizio esclusivo degli edifici principali, è disciplinata dalle norme di riferimento.

#### **Art. 46. Beni strumentali**

1. La realizzazione di beni strumentali a servizio di fondi coltivati nelle zone territoriali di tipo E per i quali è escluso il parere di razionalità è disciplinata dalle norme di riferimento.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ai sensi dell'art. 52 della l.r. 11/1998 come sostituito all'art. 17 della l.r. n. 5/2018.

<sup>57</sup> Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

<sup>58</sup> Art. 22, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998 come modificato all'art. 12 della l.r. n. 5/2018.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 47. Deroghe**

1. Le prescrizioni del presente regolamento edilizio non derivanti dall'applicazione di norme legislative sono derogabili unicamente nei casi e con le procedure previste dalla legislazione in materia<sup>59</sup>.

#### **Art. 48. Applicazione del regolamento edilizio e sanzioni**

1. La materia è disciplinata dalla vigente legge<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Riferimento a: l.r. 11/1998, l.r. 13/1998, l.r. 56/1983, D. Lgs. 42/2004.

<sup>60</sup> Riferimento all'art. 57 della l.r. 11/1998.

Espandi/Riduci

Valutazioni Contatti Segnalazioni

Funzioni speciali

Gestione Repertorio

Repertorio Contenuti Trasparenza

Lista dei contenuti

Vincolo Idrogeologico

Vincolo Idrogeologico

Ricerca su Repertorio

Identifica su Repertorio

GeoCalcolatore

Distanze chilometriche

Servizi Google

Pittometri

Gestione GPX

Serie Cartografiche Storiche

Disegna

NEW Profili Altimetrici (25/05/23)

## Espandi/Riduci

Valutazioni Contatti Segnalazioni

Funzioni speciali

Gestione Repertorio

Repertorio Contenuti Trasparenza

## Lista dei contenuti

## Ambiti Inedificabili

- ☐ Art.33 - Boschi
- ☐ Art.34 - Aree a uso verde
- ☒ Art.35 comma 1 - Frane
- ☐ Art.35 comma 2 - Studi di bacino approvati
- ☐ Art.35 comma 2 - Studi di bacino non ancora recepiti
- ☐ Art.36 - Studi di bacino non ancora recepiti
- ☐ Art.41 - Fascia di rispetto Dora Baltea
- ☐ Art.41 - Fascia di rispetto corsi d'acqua laterali
- ☐ Delimitazione bacini
- ☐ Fasce Dora

Ricerca su Repertorio

Identifica su Repertorio

GeoCalcolatore

Distanze chilometriche

Servizi Google

Pittometri

Gestione GPX

Serie Cartografiche Storiche

Disegna

NEW Gestione contenuti Viste (25/05/21)

## Legenda dei livelli

Apri la legenda in una pagina stampabile

## Ambiti Inedificabili

## Art.35 comma 1 - Frane

F1 - Area ad alta pericolosità

F2 - Area a media pericolosità

F3 - Area a bassa pericolosità

F3-S - Area a bassa pericolosità speciale

FC-1 - Fascia di cautela con disciplina d'uso F1

FC-2 - Fascia di cautela con disciplina d'uso F2

FC-S - Fascia di cautela speciale





COMUNE DI  
COMMUNE DE

VALTOURNENCHE



PIANO REGOLATORE GENERALE

approvato dalla G. R. con provvedimento n. 7114 del 27-07-1989

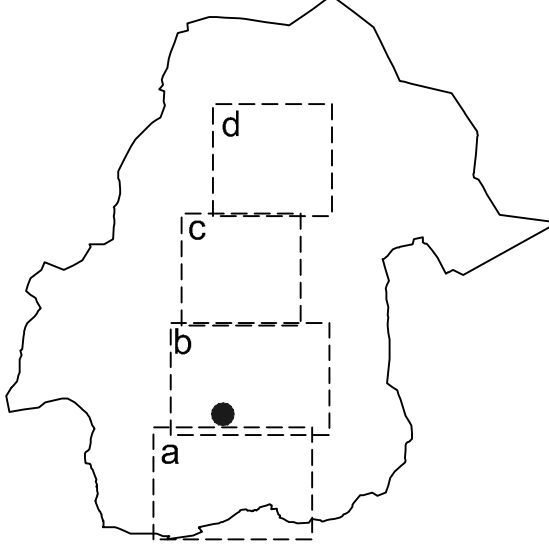
VARIANTE SOSTANZIALE DI ADEGUAMENTO AL PTP  
ai sensi art. 13 L.R. 06-04-1998, n. 11 e smi

M105 b

CARTA MOTIVAZIONALE  
CARTA DELL'ASSETTO GENERALE E  
DELL'USO TURISTICO

CARTA TECNICA REGIONALE  
SCALA  
1 : 5.000

ELABORATO ADEGUATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 12 del 19/04/2016  
CHE HA ACCOLTO INTEGRALMENTE LE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE CONTENUTE  
NELLA DGR n. 460 DEL 07/04/2016



Ing. BOTTA Giovanni

Arch. HERIN Renato

Dagli archivi topocartografici  
della Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Autorizzazione n°848 del 14/01/2005



Sistemi ambientali

Sistema delle aree naturali	Sistema boschivo	Sistema fluviale	Sist. insediativo tradiz. sol. a svilup. integrato	Sistema dei pascoli	Sist. insediativo tradiz. sol. a svilup. turistico
AN	BO	FL	SI	PA	ST

Servizi

Servizi di inter. locale sa - sanità	Servizi di inter. locale si - sicurezza	Servizi di inter. locale is - istruzione	Servizi di inter. locale cu - cultura	Servizi di inter. locale ri - ricreazione
sa	si	is	cu	ri
Servizi di inter. locale sp - sport	Servizi di inter. locale am - amministrazione	Servizi di inter. locale pa - parcheggio		
sp	am	pa		

Altre attrezzature

Strutture alberghiere	Altre attrezzature turistiche	Impianti di risalita	Altre vie
Strutture alberghiere	Altre attrezzature turistiche	Impianti di risalita	Altre vie
Piste di sci nordico	Piste di sci alpino	Aree sciabili	AS
+++++	PS	AS	AS

